

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

812° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 1992

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	5
2 ^a - Giustizia	»	20
3 ^a - Affari esteri	»	30
7 ^a - Istruzione	»	33
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	42
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	50
10 ^a - Industria	»	53
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	56

Commissioni riunite

3 ^a (Affari esteri) e 7 ^a (Istruzione)	Pag.	3
--	------	---

Organismi bicamerali

Procedimenti d'accusa	Pag.	136
-----------------------------	------	-----

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	149
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	150
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	152
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri	»	163
11 ^a - Lavoro - Pareri	»	164
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	»	165

CONVOCAZIONI	Pag.	166
--------------------	------	-----

COMMISSIONI 3^a e 7^a RIUNITE**3^a (Affari esteri, emigrazione)****7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica
spettacolo e sport)**

MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 1992

15^a Seduta*Presidenza del Presidente della 7^a Commissione*

SPITELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Vitalone.**La seduta inizia alle ore 15,30.***IN SEDE DELIBERANTE****Iniziative scolastiche ed interventi educativi in favore della comunità italiane all'estero (1731)****Nocchi ed altri: Riordinamento e riforma delle istituzioni e delle attività scolastiche e formative italiane all'estero (2637)**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Si prosegue nella discussione sospesa nella seduta di ieri, nel testo approntato dal Comitato ristretto.

Si passa all'esame dell'articolo 3 che viene approvato nel testo presentato dal Relatore.

All'articolo 4 il Relatore illustra un emendamento che, contrari il relatore e il Governo, viene respinto dalla Commissione la quale approva l'articolo 4 nel testo presentato.

L'articolo 5 viene approvato con un emendamento del senatore Nocchi.

Si astiene il senatore VESENTINI.

Approvati, senza modifiche, gli articoli 6 e 7, all'articolo 8 viene respinto un emendamento del senatore Nocchi, contrari il Relatore ed il Governo. Approvato l'articolo dalla Commissione, il presidente SPITELLA fa presente peraltro che alcune perplessità gli vengono sollevate dal

comma terzo per il riferimento ai lettori con incarichi extra-accademici. Dopo un breve dibattito il sottosegretario Vitalone si riserva di fornire delucidazioni alla Commissione in proposito.

Si passa all'esame dell'articolo 9.

Il senatore NOCCHI illustra un proprio emendamento al quale si dichiarano contrari il relatore e il rappresentante del Governo.

Dopo una dichiarazione del presidente SPITELLA, che condivide le osservazioni del relatore, l'emendamento messo ai voti viene respinto dalla Commissione che approva quindi l'articolo 9, nonchè l'articolo 10, sempre nel testo presentato dal Comitato ristretto.

Il sottosegretario VITALONE fornisce quindi alla Commissione alcune delucidazioni di carattere tecnico sull'articolo 8, prima approvato.

Sulle dichiarazioni del rappresentante del Governo si apre un breve dibattito nel quale intervengono la senatrice FALCUCCI, il presidente SPITELLA e il senatore NOCCHI.

Il presidente SPITELLA propone di rinviare ad una fase successiva l'eventuale abrogazione del comma terzo.

Il senatore NOCCHI osserva che, essendo la Commissione in sede deliberante, resta preclusa questa possibilità.

Il presidente SPITELLA ribadisce a questo punto che – secondo quanto convenuto nella seduta di ieri – le votazioni sinora effettuate debbono intendersi come provvisorie, in attesa del parere della Commissione bilancio sul nuovo testo.

La senatrice CALLARI GALLI rileva che questa procedura appare inusuale, essendo piuttosto da applicare in sede referente.

Il presidente SPITELLA propone pertanto di inviare gli articoli già approvati dalla Commissione nonchè quelli sino all'articolo 16 – per i quali non sono stati presentati emendamenti – alla Commissione bilancio per l'espressione del necessario parere. Una volta intervenuto tale adempimento la Commissione potrà esaminare ed approvare definitivamente il testo approntato dal Comitato ristretto.

La Commissione approva quindi la proposta del Presidente, concludendo in tal modo l'esame del testo.

La seduta termina alle ore 16,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 8 GENNAIO 1992

432^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ELIA

Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Coco e per gli affari regionali e le riforme istituzionali D'Onofrio.

La seduta inizia alle ore 9.25.

IN SEDE CONSULTIVA**Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari (3140)**

(Parere ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento: favorevole)

Il relatore MURMURA illustra il provvedimento, inteso a differire alcuni termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche, di assistenza sanitaria e di interventi in campo finanziario, sociale, turistico ed ambientale, per alcuni dei quali è a suo avviso senz'altro ravvisabile una particolare urgenza. Nel riservarsi di proporre in sede di esame di merito modifiche alle singole norme, ritiene comunque possibile valutare favorevolmente la sussistenza dei presupposti di costituzionalità.

Si apre il dibattito.

Il senatore GALEOTTI, nel dissentire dal relatore, ritiene che, anche in questo caso, l'urgenza sia stata procurata dalla insipienza dell'azione dell'Esecutivo. Il decreto-legge contiene inoltre disposizioni disomogenee, in netto contrasto con le prescrizioni contenute nell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, e in molti casi non si riscontra neppure corrispondenza tra la rubrica ed il contenuto delle norme. Nell'anticipare che esprimerà ulteriori valutazioni nel corso del successivo esame di merito, dichiara il voto contrario del Gruppo comunista-PDS.

Il senatore ACONE, pur avvertendo disagio per il fatto che il Parlamento è chiamato annualmente a prorogare termini riferiti ad una

pluralità di interventi, non ritiene possa tuttavia negarsi, nel caso di specie, l'urgenza del decreto-legge, in considerazione degli interessi pubblici sottesi alle fattispecie cui il provvedimento ha riguardo.

Dissente il senatore PONTONE, sottolineando la disomogeneità delle norme ivi contenute e annunciando il proprio voto contrario.

Anche il senatore MAFFIOLETTI, nel ribadire la contrarietà della sua parte politica, ricorda che già in precedenza la Commissione ha avuto occasione di criticare provvedimenti finalizzati a differire scadenze riferentesi a disposizioni eterogenee. Il mancato rispetto di obblighi legislativi dell'Esecutivo non può a suo giudizio motivare una valutazione favorevole. Ciò rischierebbe di travolgere lo stesso principio di legalità, riducendo il controllo parlamentare sui provvedimenti d'urgenza ad una mera operazione rituale.

Concorda il senatore PASQUINO, dichiarando il voto contrario del suo Gruppo.

Il relatore MURMURA ribadisce che valutazioni ulteriori potranno essere avanzate in sede di esame di merito, insistendo per il giudizio favorevole della Commissione, tanto più che il laborioso esame dei documenti economico-finanziari avrebbe comunque impedito alle Camere di approvare in tempo utile eventuali disegni di legge autonomi.

La Commissione, a maggioranza, esprime dunque parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti di costituzionalità del decreto-legge n. 1 del 1992.

IN SEDE DELIBERANTE

Murmura: Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti (2538)

Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali (2787), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 7 gennaio 1992.

Il relatore MURMURA rileva che la contrarietà espressa dalla Commissione bilancio il 28 dicembre 1991 sull'emendamento 1.0.2/B si riferisce unicamente alla previsione, contenuta al comma 2, relativa alla istituzione di posti di dirigente generale, ma non travolge l'intera proposta emendativa, nella parte in cui essa non presenta implicazioni di ordine finanziario.

Concorda il senatore ACONE, esprimendo disappunto per il fatto che, in conseguenza del parere della Commissione bilancio, non sia possibile dar corso con questo provvedimento alla istituzione di posti di dirigente generale.

Il senatore MAFFIOLETTI suggerisce di recuperare anche il comma 3 dell'emendamento 1.0.2/A, che pure non è incorso nelle censure della Commissione bilancio, non avendo del pari implicazioni di carattere finanziario. È infatti a suo avviso opportuno prevedere che in tutte le disposizioni le espressioni «consigliere», «primo referendario» e «referendario» vengano sostituite con quelle di «magistrato».

Il senatore MURMURA presenta pertanto un nuovo emendamento 1.0.2/C, che comprende i primi due commi dell'emendamento 1.0.2/B nel senso da lui segnalato, facendo seguito alle prescrizioni della Commissione bilancio, ed il comma 3 dell'emendamento 1.0.2/A, accogliendo così l'indicazione del senatore Maffioletti.

L'emendamento, posto ai voti, è approvato.

Si passa all'emendamento 5.0.3, proposto dal senatore Maffioletti.

Il senatore MURMURA suggerisce una riformulazione dell'articolo, di portata meramente testuale ed accolta dai proponenti.

L'emendamento 5.0.3, nel nuovo testo, posto ai voti, è approvato.

Il senatore MURMURA ricorda quindi che, sempre per dar corso alle prescrizioni della Commissione bilancio, occorre aggiornare la clausola di copertura di cui all'articolo 6, facendola decorrere dal 1992 e riferendola all'intero triennio 1992-1994, utilizzando gli accantonamenti apposti della legge finanziaria per il 1992. Presenta a tale scopo l'emendamento 6.3, finalizzato a modificare in questo senso l'articolo 6.

Messo ai voti, tale emendamento è approvato, e così l'articolo 6 nel testo modificato. Si intendono pertanto assorbiti gli emendamenti 6.1 e 6.2.

Si passa al titolo II, concernente l'istituzione di sezioni staccate di Tribunali amministrativi regionali.

Il relatore MURMURA ribadisce di accedere alla proposta avanzata dal rappresentante del Governo nella precedente seduta. Nel ritirare l'emendamento Tit. 1, presenta pertanto l'emendamento 7.2, che sopprime, al comma 1, il riferimento alle regioni Lombardia, Marche, Campania e Sicilia, modificando conseguentemente la tabella A, allegata al disegno di legge.

Il senatore GALEOTTI conferma di essere invece favorevole alla proposta di stralcio, segnalando che l'istituzione di sezioni staccate avrebbe potuto trovare più idonea collocazione all'interno del disegno di legge n. 1912, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sul processo amministrativo. Annuncia pertanto che, ove la Commissione dovesse accedere all'emendamento 7.2, il suo Gruppo si asterrà dal voto.

Il senatore ACONE dichiara di aver meglio riflettuto sulla proposta avanzata dal Governo e di ritenere che i criteri ispiratori di essa rischiano di risultare meramente formali, trascurando essi considerazioni che pure dovrebbero motivare la creazione di sezioni staccate, quali l'orografia del territorio e le vie di comunicazione. In questo senso, appare singolare il rifiuto di istituire una seconda sezione staccata in una regione particolarmente popolosa, come la Campania, procedendo invece in altre, ove gli organi di giustizia amministrativa risultano meno oberati. Per questi motivi, si dichiara favorevole al mantenimento dell'articolo 7 del disegno di legge n. 2787, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Stante l'imminenza di votazioni in Assemblea, il Presidente Elia toglie la seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,15.

433^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ELIA

Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Coco e per gli affari regionali e le riforme istituzionali D'Onofrio.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

Murmura: Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti (2538)

Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali (2787), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 2787 e assorbimento del disegno di legge n. 2538)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta antimeridiana.

Il presidente ELIA, riassunti i termini del dibattito in merito all'istituzione delle sezioni staccate dei Tar, prevista dal Titolo II del disegno di legge n. 2787, manifesta la propria preferenza per la soluzione proposta dal rappresentante del Governo.

Il relatore MURMURA ritiene che l'indicazione espressa dal sottosegretario D'Onofrio sia ragionevole in quanto ispirata ad un criterio obiettivo. Propone pertanto il suo accoglimento con l'intesa che il Parlamento potrà riconsiderare la questione qualora dovessero intervenire modificazioni nella giurisdizione amministrativa a seguito dell'approvazione della riforma del processo amministrativo e della privatizzazione del rapporto d'impiego.

Il senatore RICEVUTO rileva che la previsione di alcune sezioni staccate, contenuta nel testo dell'articolo 7 del disegno di legge n. 2787, non è avvenuta in modo casuale, ma è motivata dai carichi di lavoro che gravano sui Tar. Tale è il caso, ad esempio, del Tar di Catania, la cui intensa attività deriva, per il 40 per cento, da ricorsi provenienti dalla provincia di Messina. È perciò opportuna l'istituzione a Messina di una sezione staccata, come previsto dal citato articolo 7, del quale egli caldeggia l'approvazione.

Concorda il senatore GUZZETTI, rilevando che il testo approvato dalla Camera dei deputati tiene opportunamente conto di criteri di funzionalità e del carico di lavoro gravante sui Tar.

Il presidente ELIA si sofferma sui delicati problemi connessi alla copertura finanziaria del provvedimento, con specifico riferimento alle spese per il personale. In questo senso la proposta avanzata dal rappresentante del Governo ed accolta nell'emendamento 7.2 del relatore, è fondata su un criterio valido, quanto meno in via transitoria.

Il senatore ANDÒ avanza invece ampie riserve sul tale proposta, fondata a suo giudizio su basi eccessivamente empiriche e della quale non comprende il valore transitorio.

Il presidente ELIA precisa che la transitorietà della disciplina proposta è motivata dalla necessità di tener conto della soluzione che verrà data ad alcuni delicati problemi, quale, ad esempio, quello della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego.

Anche il senatore MAZZOLA giudica preferibile accedere alla proposta del Governo, per evitare di riaprire dissensi e discussioni relativi alla possibile dislocazione di sezioni staccate dei TAR: anche altre regioni ben potrebbero infatti avanzare fondate rivendicazioni.

Il senatore MAFFIOLETTI esprime apprezzamento nei confronti della proposta del Governo, che giudica equilibrata e rispettosa del criterio costituzionale di organizzazione della giustizia amministrativa su base regionale. Ritiene tuttavia che la vivacità del dibattito sull'articolo 7 sia di per sé dimostrazione della validità della proposta di stralcio e dichiara perciò di far proprio l'emendamento Tit. 1, ritirato dal relatore. La materia di cui al titolo II del disegno di legge n. 2787 potrà poi trovare adeguata collocazione nel disegno di legge n. 1912, concernente la delega al Governo per l'emanazione di norme sul processo amministrativo. Ove la Commissione non accedesse alla

proposta di stralcio, sarebbe a suo avviso più opportuno rimettere ogni valutazione circa una disciplina così delicata all'esame dell'Assemblea.

Il senatore ACONE, nel ribadire le considerazioni già svolte nella seduta antimeridiana, rileva che, sulla base della valutazione del contenzioso esistente, appare assai urgente istituire ulteriori sezioni staccate anche in Lombardia ed in Campania, anche in considerazione della circostanza che quelle proposte fanno ivi riferimento a circoscrizioni comprendenti il territorio di più province. Occorrerebbe pertanto ampliare in questo senso l'emendamento 7.2, risultando altrimenti preferibile stralciare l'intero titolo II.

Il sottosegretario COCO, nell'intervenire a titolo personale e senza impegnare la responsabilità del Governo, sottolinea la necessità di adottare criteri oggettivi ed automatici. Tali sono, a suo giudizio, le valutazioni alla base della proposta avanzata dal Governo e ricomprese nell'emendamento 7.2. Ove, invece, si intendesse operare una valutazione di carattere estensivo, risulterebbero più che fondate le aspettative di altre province che non sono attualmente sedi di sezioni staccate di Tar, come ad esempio Caltanissetta.

A giudizio della senatrice TOSSI BRUTTI la materia troverebbe adeguata collocazione in seno al disegno di legge n. 1912, anche alla luce delle soluzioni che verranno offerte ad alcune questioni, quale quello della privatizzazione del rapporto di impiego pubblico.

Per il relatore MURMURA uno stralcio del titolo II costituirebbe un grave errore. Caldeggia pertanto l'accoglimento da parte della Commissione dell'emendamento 7.2.

Il sottosegretario D'ONOFRIO chiede ai rappresentanti del Gruppo comunista-PDS di recedere dalla proposta di stralcio. È infatti sua opinione che tale stralcio possa pregiudicare l'approvazione definitiva del disegno di legge da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Il senatore MAZZOLA, pur ritenendo ragionevole la proposta del Governo, dichiara che, ove essa non venisse appoggiata dalla Commissione, è comunque preferibile procedere allo stralcio del titolo II.

Contrari il relatore ed il Governo, l'emendamento Tit. 1 è approvato. Risultano di conseguenza preclusi gli emendamenti restanti, ad esclusione dell'emendamento Tit. 2, dichiarato assorbito.

La Commissione approva altresì il disegno di legge nel suo complesso, dando mandato al Presidente di introdurre le modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie. Resta di conseguenza assorbito il disegno di legge n. 2538.

Mancino ed altri: Istituzione del comitato nazionale interdisciplinare di bioetica (3126)

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 7 gennaio.

Il presidente ELIA dà conto dei pareri espressi dalle Commissioni consultate: favorevole da parte della 2^a Commissione, favorevole a maggioranza da parte della 12^a Commissione, favorevole con una osservazione da parte della 13^a Commissione, favorevole con alcune osservazioni da parte della 7^a Commissione. Non è stato ancora espresso il parere della 5^a Commissione sulla copertura finanziaria del disegno di legge.

Il senatore GALEOTTI, ricollegandosi al dibattito intervenuto nella seduta precedente, preannuncia la richiesta di rimessione del disegno di legge all'esame dell'Assemblea, essendo necessario un suo approfondimento.

Il ministro JERVOLINO RUSSO chiede al Gruppo comunista-PDS di riconsiderare questa decisione, la quale, essendo le Camere prossime alla loro scadenza, avrebbe un effetto assolutamente negativo sull'esito del procedimento legislativo. Si dice invece disponibile ad esaminare un'eventuale richiesta di rinvio, di modifica o di ulteriore chiarimento; da parte sua presenta gli emendamenti 2.1, 4.1 e 4.2.

Il senatore MAFFIOLETTI sostiene che l'istituzione del Comitato per la bioetica appare affrettata, dovendosi approfondire l'opportunità stessa di procedere in via legislativa in questa materia, tenuto conto che un Comitato è già autorevolmente operante. Non escluderebbe invece la possibilità di finanziare con un'apposita legge il Comitato già esistente, dicendosi molto dubbioso sulla possibilità che un organo politico, come il Parlamento, possa formulare indirizzi in una problematica tanto delicata.

Il presidente ELIA richiama l'attenzione sull'effetto di maggiore indipendenza ed autonomia che la fonte legislativa può imprimere al Comitato per la bioetica, sottraendolo alla diretta disponibilità da parte dell'Esecutivo. Onde venire incontro alle considerazioni espresse dai senatori Maffioletti e Galeotti, egli propone tuttavia il rinvio della discussione alla prima seduta della settimana successiva.

Il senatore PASQUINO, preso atto della proposta di rinvio del Presidente, sostiene che il progetto va in vario modo modificato.

Il ministro JERVOLINO RUSSO ribadisce che il disegno di legge dà attuazione alla mozione approvata dalla Camera dei deputati del 5 luglio 1988 e conferma la piena disponibilità del Governo ad esaminare eventuali proposte di modifica, escludendo che si intenda dare vita ad un'etica di Stato: l'ispirazione del disegno di legge è invece di massima apertura verso ogni contributo culturale.

Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.30.

EMENDAMENTI

Murmura: Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti (2538)

Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali (2787), approvato dalla Camera dei deputati

Art. 1.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-ter.

1. Dalla data d'insediamento dell'ultima delle sezioni giurisdizionali regionali sono soppresse le sezioni giurisdizionali ordinarie I e II per le materie di contabilità pubblica, la III sezione per le pensioni civili, la sezione IV per le pensioni militari, nonché le cinque sezioni speciali per le pensioni di guerra. Tali sezioni continuano a funzionare sino all'esaurimento del contenzioso ancora pendente presso di esse ai sensi del successivo articolo 5.

2. Alle esigenze di magistrati per le sezioni giurisdizionali regionali provvede il consiglio di presidenza della Corte dei conti a mezzo di assegnazione su domanda degli interessati. Altri magistrati potranno essere assegnati alle sezioni regionali, anche senza il loro consenso, per un periodo non superiore a tre anni. Per il funzionamento dei servizi del personale centrale e delle sezioni regionali, è istituito il posto di dirigente generale che viene nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del consiglio di presidenza della Corte dei conti, tra i dirigenti in possesso della qualifica più elevata. Al dirigente generale compete il trattamento economico previsto dalla legge. Il direttore generale dirige i servizi di segreteria della Corte dei conti, promuove i provvedimenti ritenuti opportuni per il buon andamento dell'ufficio, svolge le funzioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, dà le indicazioni di massima, in accordo con i dirigenti delle sezioni regionali, per l'attività del personale in queste ultime. Per il restante personale amministrativo, nelle sezioni regionali, in aggiunta a quello già in servizio presso le delegazioni regionali, si provvede attraverso il comando in missione. Ad esso compete, dal momento dell'assegnazione, che non può essere

inferiore al biennio, oltre alla indennità di missione come regolata dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modifiche ed integrazioni, un compenso aggiuntivo annuo nelle seguenti misure lorde:

- a) dirigenti, lire 7.500.000;
- b) qualifiche funzionali IX, VIII e VII, lire 7.000.000;
- c) restanti qualifiche, lire 6.500.000.

Presso ciascuna sezione regionale vengono istituiti due posti di dirigente superiore - uno per la segreteria della sezione ed il secondo presso l'ufficio del pubblico ministero -, da prelevarsi dal personale con tale qualifica della Corte dei conti, collocato fuori ruolo, cui competono i trattamenti previsti al comma precedente. Alla copertura della spesa necessaria per l'istituzione dei posti di dirigente generale e di dirigente superiore si provvede mediante la soppressione dei posti in organico della carriera ad esaurimento e di dieci posti del livello iniziale della carriera direttiva.

3. In tutte le disposizioni vigenti per lo svolgimento delle funzioni d'istituto, le espressioni "consigliere", "primo referendario" e "referendario" sono sostituite con "magistrato".

1.0.2/A

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-ter.

1. Dalla data di insediamento dell'ultima delle sezioni giurisdizionali regionali sono soppresse le sezioni giurisdizionali ordinarie I e II per le materie di contabilità pubblica, la III sezione per le pensioni civili, la sezione IV per le pensioni militari, nonché le cinque sezioni speciali per le pensioni di guerra. Tali sezioni continuano a funzionare sino all'esaurimento del contenzioso ancora pendente presso di esse ai sensi del successivo articolo 5.

2. Alle esigenze di magistrati per le sezioni giurisdizionali regionali provvede il consiglio di presidenza della Corte dei conti a mezzo di assegnazione su domanda degli interessati. Altri magistrati potranno essere assegnati alle sezioni regionali anche senza il loro consenso, per un periodo non superiore a tre anni. Sono istituiti tre posti di dirigente generale da assegnare rispettivamente alle segreterie delle sezioni riunite, della procura generale e della sezione del controllo le cui funzioni, risultando potenziate, dovranno far capo a personale con qualifiche di dirigente generale.

Tali dirigenti sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente della Corte dei conti sentito il consiglio di amministrazione tra il personale della Corte stessa. Per il restante personale amministrativo, nelle sezioni regionali, in aggiunta a quello già in servizio presso le delegazioni regionali, si provvede attraverso il comando in missione. Ad esso compete, dal momento dell'assegnazione, che non può essere inferiore al biennio, oltre alla

indennità di missione come regolata dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modifiche ed integrazioni, un compenso aggiuntivo *una tantum* nelle seguenti misure lorde:

- a) dirigenti, lire 7.500.000;
- b) qualifiche funzionali IX, VIII e VII, lire 7.000.000;
- c) restanti qualifiche, lire 6.500.000.

Con successivo provvedimento, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvederà alla definizione delle piante organiche del personale amministrativo incardinato nei profili professionali, al fine di adeguare gli organici alle effettive esigenze degli uffici della Corte dei conti, prioritariamente ricorrendo all'istituto della mobilità.

Presso ciascuna sezione regionale vengono istituiti 2 posti di primo dirigente - uno per la segreteria della sezione ed il secondo presso l'ufficio del pubblico ministero, cui competono i trattamenti previsti al comma precedente. Per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, si provvede, in via transitoria, per il 25 dei posti disponibili con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 10 luglio 1984, n. 301, e per la restante percentuale attraverso concorso da espletarsi presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, riservato al personale della Corte dei conti che abbia comunque maturato almeno dieci anni di effettivo servizio e che alla data di entrata in vigore della presente legge rivesta l'ottava qualifica funzionale dell'*ex* carriera direttiva.

Alla copertura della relativa spesa si provvede mediante riduzione di numero trenta unità della qualifica iniziale di VII livello (*ex* carriera direttiva) nonchè dei posti della qualifica ad esaurimento dei Direttori capi di segreteria».

1.0.2/B

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-ter.

1. Dalla data di insediamento dell'ultima delle sezioni giurisdizionali regionali sono soppresse le sezioni giurisdizionali ordinarie I e II per le materie di contabilità pubblica, la III sezione per le pensioni civili, la sezione IV per le pensioni militari, nonchè le cinque sezioni speciali per le pensioni di guerra. Tali sezioni continuano a funzionare sino all'esaurimento del contenzioso ancora pendente presso di esse ai sensi del successivo articolo 5.

2. Alle esigenze di magistrati per le sezioni giurisdizionali regionali provvede il Consiglio di presidenza della Corte dei conti a mezzo di assegnazione su domanda degli interessati. Altri magistrati potranno essere assegnati alle sezioni regionali anche senza il loro consenso, per un periodo non superiore a tre anni.

3. In tutte le disposizioni vigenti per lo svolgimento delle funzioni di istituto, le espressioni "consigliere", "primo referendario" e "referendario" sono sostituite con "magistrato".

1.0.2/C

IL RELATORE

Art. 5.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-quater.

1. I componenti del consiglio di presidenza della Corte dei conti, nominati dai Presidenti delle Camere, decadono dal loro mandato alla scadenza prevista dalla legge senza possibilità di proroga nè di conferma».

5.0.3

MAFFIOLETTI, GALEOTTI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-quater.

1. I componenti del consiglio di presidenza della Corte dei conti, nominati dai Presidenti delle Camere, decadono dal loro mandato alla scadenza prevista dalla legge e non possono essere nè prorogati, nè confermati».

5.0.3 (nuovo testo)

MAFFIOLETTI, GALEOTTI

Art. 6.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.000 milioni per l'anno 1991 ed in lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

6.1

MAFFIOLETTI, TOSSI BRUTTI, GALEOTTI

Al comma 1, sostituire le parole da: «3180» a: «1982», con le altre: «4.000 milioni per l'anno 1991 ed in lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1992».

6.2

SPETIČ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al Titolo I, valutato in 4.260 milioni, a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.3

IL RELATORE

TITOLO II

PROPOSTA DI STRALCIO

Stralciare il titolo II.

Tit. 1

ACQUARONE, MURMURA

Stralciare il titolo II.

Tit. 2

PONTONE

Art. 7.

Al comma 1, sopprimere le parole: «Lombardia», «Marche», «Campania» e «Sicilia».

Conseguentemente:

alla tabella «A» allegata e relativa all'articolo 7, sopprimere le Regioni: «Lombardia», «Marche», «Campania» e «Sicilia»;

alla tabella «B» indicare:

20 posti in luogo di 40 per il personale di magistratura;

4 posti in luogo di 8 per il personale direttivo;

4 posti in luogo di 8 per il personale di concetto;

12 posti in luogo di 24 per il personale di dattilografia.

7.1

ACONE, GUIZZI

Al comma 1, sopprimere le parole: «Lombardia», «Marche», «Campania» e «Sicilia».

Conseguentemente, alla tabella «A», allegata e relativa all'articolo 7, sopprimere le regioni: «Lombardia», «Marche», «Campania» e «Sicilia».

7.2

IL RELATORE

EMENDAMENTI

Istituzione del Comitato nazionale interdisciplinare di bioetica (3126)

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il Comitato è composto da:

- a) due membri designati dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, di cui uno scelto nel settore della ricerca pubblica e 1 nel settore della ricerca privata;
- b) due membri designati dal Consiglio universitario nazionale;
- c) due membri designati dall'assemblea dei comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche;
- d) quattro membri designati dal Consiglio superiore di sanità;
- e) ventidue membri scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri, di cui dodici su designazione dei ministri per gli affari sociali, della sanità e della università e della ricerca scientifica e tecnologica e due su designazione, rispettivamente, dei ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione;
- f) due membri designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;
- g) un magistrato designato dal primo presidente della Corte di cassazione;
- h) un magistrato designato dal presidente del Consiglio di Stato;
- i) il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;
- l) il presidente del consiglio superiore di sanità;
- m) il presidente della federazione nazionale degli ordini dei medici;
- n) il direttore dell'Istituto superiore di sanità.

2. Nella composizione del Comitato è assicurata la presenza di esperti in biologia, medicina, chirurgia, ricerca e sperimentazione nel mondo animale e vegetale, organizzazione sanitaria, ricerca ambientale, diritto civile e penale, sociologia, filosofia e bioetica. A tal fine ciascuno degli enti di cui alle lettere a), b), c) e d) designa una resa di esperti con competenza professionale differenziata, in numero non inferiore al doppio dei membri da nominare.

3. In seno al Comitato deve altresì essere assicurata la presenza di esponenti delle principali correnti di pensiero.

Art. 4.

Al comma 1, sostituire le parole da: «Il Comitato» a: «sottoposto» con le seguenti: «Il Comitato esprime il proprio parere su quesiti specifici, su iniziative legislative e su tutti gli altri atti sottoposti».

4.1**IL GOVERNO**

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I Ministri della pubblica istruzione, della Università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità possono chiedere al Comitato contributi per l'elaborazione di progetti mirati e di protocolli per la formazione scolastica, universitaria e sanitaria».

4.2**IL GOVERNO**

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 8 GENNAIO 1992

266^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Castiglione.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Pazzaglia ed altri: Disposizioni in materia di notificazione dei controricorsi e dei ricorsi incidentali dinanzi alla Corte di cassazione (3059), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

Riferisce il presidente COVI, dando preliminarmente conto del parere favorevole della Commissione lavori pubblici e Comunicazioni, e ricordando che il provvedimento in titolo intende superare le oggettive, annose difficoltà in cui si dibatte l'Ufficio unico notificazioni presso la Corte d'Appello di Roma. Ne auspica pertanto l'approvazione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore FILETTI dichiara di concordare con lo spirito del provvedimento, che persegue il commendevole obiettivo di evitare disagi e di facilitare le notifiche.

In senso adesivo si esprime anche il senatore PINTO, che tuttavia non comprende, sul piano sistematico, le ragioni per cui l'opportuno provvedimento non sia stato concepito come novella al codice di procedura civile.

Replica il presidente COVI, il quale, pur condividendo l'osservazione del senatore Pinto, sottolinea l'urgenza del disegno di legge.

Favorevole è l'opinione del Governo, espressa dal sottosegretario Castiglione.

Posto ai voti è approvato il disegno di legge che consta di un solo articolo.

Deputati Mastrantuomo ed altri: Disciplina della competenza territoriale per le controversie relative ai rapporti di cui al numero 3) dell'articolo 409 del codice di procedura civile (3064), approvato dalla Camera dei deputati

Cappelli: Modifica dell'articolo 413 del codice di procedura civile, modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, relativa alle controversie derivanti dal contratto di agenzia e di rappresentanza commerciale (2682)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge 3064, con assorbimento del 2682)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Dopo gli interventi dei senatori FILETTI – contrario a ripristinare nel testo del disegno di legge n. 3064 la nozione di sede principale degli affari, quale delineata dal disegno di legge n. 2682 – e CORRENTI – contrario, a sua volta, a mantenere la nozione di domicilio fiscale, quale votata dai deputati, per le ragioni di ordine sistematico già addotte ieri dal senatore Acone – replica il senatore TOTH, che, data notizia dei pareri favorevoli delle Commissioni affari costituzionali e lavoro e rammentate le oscillazioni della giurisprudenza di merito – ribadisce la sua preferenza per il disegno di legge n. 3064, che propone di assumere a testo base.

Concorda la Commissione.

Il Presidente COVI, aderendo alle osservazioni del senatore CORRENTI, presenta l'emendamento 1.1.

Il RELATORE dichiara di rimettersi alla volontà della Commissione sull'emendamento in questione.

In senso favorevole si esprime il sottosegretario CASTIGLIONE.

Posto ai voti, l'emendamento è approvato, come pure l'unico articolo del disegno di legge del testo modificato.

Il disegno di legge 2682 risulta, pertanto, assorbito.

La seduta è quindi sospesa.

La seduta, sospesa alle ore 15,50, riprende alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

Ventre: Norme per il completo funzionamento della pretura circondariale di Caserta e della procura della Repubblica presso la medesima pretura (2709)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il sottosegretario CASTIGLIONE fa presente che da parte del Governo, già lo scorso anno è stato presentato alla Camera dei deputati

un disegno di legge avente le stesse finalità di quello in discussione. Tale provvedimento, contrassegnato dal numero 5520, è stato recentemente trasferito alla sede legislativa e con ogni probabilità sarà discusso dalla Commissione giustizia nei prossimi giorni. Invita pertanto a rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo per abbinarne la discussione a quella dell'altro attualmente in esame alla Camera.

Il presidente COVI prospetta anche l'opportunità di attendere, per proseguire nella trattazione, l'emissione del parere da parte della Commissione bilancio.

Concorda il sottosegretario CASTIGLIONE, mentre il senatore PINTO evidenzia l'opportunità di procedere con la maggiore sollecitudine all'approvazione del disegno di legge per consentirne all'altro ramo del Parlamento la discussione congiunta con il provvedimento di iniziativa governativa.

La seduta è quindi sospesa per dar modo ai componenti della Commissione di prendere parte alle votazioni previste in Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 16,15, è ripresa alle ore 17,40.

Il presidente COVI dà conto del parere contrario espresso testè dalla Commissione bilancio sul disegno di legge 2709 per carenza della quantificazione della spesa e della necessaria norma di copertura finanziaria. Fa tuttavia presente che il disegno di legge governativo, che sarà prossimamente esaminato dalla Commissione giustizia dell'altro ramo del Parlamento, contiene invece una espressa clausola che esclude la presenza di oneri finanziari. Sarà dunque opportuno attendere l'esaurimento dell'iter del disegno di legge 5520 presso la Camera dei deputati, per procederne poi all'esame congiunto con il disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario CASTIGLIONE assicura, a nome del Governo, che sarà fatto il possibile per accelerare la discussione del disegno di legge numero 5520 presso la Camera dei deputati.

Il senatore VENTRE lamenta che sia passato oltre un anno da quando è stato definito il circondario della pretura di Caserta senza che sia ancora stata istituita la indispensabile procura circondariale: ciò non può che alimentare dubbi sulla effettiva volontà del Governo di rendere davvero operativo il nuovo ufficio giudiziario; si tratta di un fatto estremamente grave, in un'area caratterizzata dal più alto indice di criminalità di tutta l'Italia.

Auspica, in conclusione, che la proclamata volontà del Governo di dare rapido corso all'istituzione della Procura della Repubblica presso la pretura di Caserta si traduca almeno in realtà prima della imminente fine della legislatura.

Il senatore IMPOSIMATO prende atto delle dichiarazioni del Governo e si augura che l'impegno testè assunto dal sottosegretario Castiglione venga mantenuto, al fine di porre rimedio ad una disfunzione gravissima dell'amministrazione della giustizia.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Russo ed altri; Mensorio; Piccirillo; Nappi ed altri: Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nola (2919), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione ed approvazione con modificazioni)

Il presidente COVI informa che è stato testè espresso dalla Commissione bilancio un parere favorevole sul disegno di legge, a condizione che la clausola di copertura venga riformulata facendo riferimento al bilancio per il 1992 anzichè a quello per il 1991. La Commissione affari costituzionali aveva espresso in precedenza un parere favorevole, sottolineando l'opportunità che - per l'istituzione della nuova sede giudiziaria - venisse preventivamente verificata la sussistenza dei requisiti indicati nel disegno di legge n. 2478, di delega al Governo per la revisione generale delle circoscrizioni giudiziarie.

Riferisce quindi il senatore ACONE il quale, nel rinnovare il proprio avviso contrario in via generale ad iniziative frammentarie nel campo della revisione della geografia giudiziaria, sottolinea come in questo caso la gravità della congestione degli uffici partenopei, il cui bacino di utenza supera i quattro milioni di cittadini, sia tale da imporre un intervento urgente, il quale comunque si configura di anticipazione anzichè di interferenza rispetto al disegno generale di riforma. Auspica pertanto la sollecita approvazione del provvedimento.

Nella discussione generale interviene per primo il presidente COVI, il quale concorda con il senatore Acone circa il carattere di anticipazione della revisione generale della dislocazione degli uffici giudiziari da attribuire all'istituzione del tribunale di Nola, tribunale che verrà ad alleviare significativamente il carico di una sede, Napoli, il cui territorio è soggetto a particolari tensioni ad opera della malavita organizzata.

Il senatore BATTELLO condivide l'avviso favorevole di chi l'ha preceduto e anticipa analogo orientamento per il disegno di legge istitutivo di un secondo tribunale nell'area periferica napoletana, quello di Torre Annunziata.

Concorda la senatrice SALVATO ponendo in particolare l'accento sulla ormai lunga attesa delle popolazioni dell'area metropolitana di Napoli, animate da una vera ansia di giustizia.

Il senatore PINTO si dice favorevole anch'egli all'istituzione di entrambi i tribunali, quello di Nola e quello di Torre Annunziata, anche

se sarebbe stata preferibile una soluzione più organica che tenesse conto delle esigenze di tutta la zona.

Il senatore IMPOSIMATO concorda con quanti lo hanno preceduto circa l'opportunità di istituire i due nuovi tribunali alla periferia di Napoli, i cui uffici giudiziari sono ormai al limite del collasso per l'impossibilità non solo di trattare, ma perfino di registrare tutti i procedimenti aperti.

Avrebbe peraltro preferito che la Commissione avesse modo di licenziare anche un terzo provvedimento, quello istitutivo del tribunale in Nocera Inferiore, il cui esame non potrà invece concludersi, non avendo la Commissione bilancio ancora espresso il proprio parere.

Dichiarata chiusa la discussione generale e dopo che il senatore ACONE ha rinunciato a replicare, il sottosegretario CASTIGLIONE, pur ribadendo che il Governo avrebbe voluto portare a termine già in questa legislatura la riforma generale delle circoscrizioni giudiziarie, si dice comunque favorevole all'istituzione del tribunale sia a Nola che a Torre Annunziata, in considerazione della assoluta peculiarità e gravità della situazione delle aree in parola, dove occorre provvedere con la massima urgenza.

Si passa all'esame degli articoli.

Gli articoli 1, 2 e 3 sono approvati senza discussione.

All'articolo 4 è accolto l'emendamento 4.1, del RELATORE, volto a recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio.

È infine approvato il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche suindicate.

Deputati Mastrantuono ed altri: Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata (2920), approvato dalla Camera dei deputati

Guizzi ed altri: Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata (2271)

Salvato ed altri: Istituzione del tribunale e della pretura circondariale di Torre Annunziata (1675)

(Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 2920, con assorbimento dei disegni di legge nn. 2271 e 1675)

Il presidente COVI dà conto dei pareri espressi rispettivamente dalle Commissioni affari costituzionali e bilancio, entrambi favorevoli, il primo segnalando l'opportunità di valutare se la istituzione della nuova sede giudiziaria sia conforme ai criteri indicati dal disegno di legge di riforma generale delle circoscrizioni giudiziarie, ed il secondo a condizione che la norma di copertura del disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati venga riformulata in modo da fare riferimento alle indicazioni del bilancio per il 1992, anziché a quelle relative al 1991.

Il senatore ACONE riferisce sui disegni di legge, motivando il proprio avviso favorevole con le stesse ragioni che lo hanno indotto a sostenere la istituzione del tribunale di Nola: in particolare la sede di Torre Annunziata si situa in modo tale da assicurare un miglior servizio di giustizia alla zona litoranea a sud della città; forse un ulteriore tribunale dovrebbe essere previsto al nord, nella zona flegrea.

Il presidente COVI interviene per primo nella discussione generale, preannunciando voto favorevole ai disegni di legge, per le stesse ragioni già adottate con riferimento all'istituzione del tribunale di Nola.

La senatrice SALVATO motiva anche in questa occasione il suo consenso con l'esigenza di assicurare finalmente, alle popolazioni che lo invocano da tempo, un migliore servizio di giustizia, in una zona in cui la criminalità ha finito per dilagare in modo drammatico.

Dopo ulteriori interventi in senso favorevole dei senatori BATTELLO, PINTO e del sottosegretario CASTIGLIONE - il quale ricorda fra l'altro che è in avanzata fase di realizzazione il nuovo palazzo di giustizia in Torre Annunziata - su proposta del RELATORE, che rinuncia a replicare, si procede all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2920.

Senza discussione sono approvati gli articoli da 1 a 3 mentre l'articolo 4 è accolto con un emendamento del relatore ACONE, volto a recepire la condizione posta nel proprio parere dalla Commissione bilancio.

È infine approvato il disegno di legge nel suo complesso, e restano conseguentemente assorbiti i disegni di legge 2271 e 1675.

IN SEDE REFERENTE

Cutrerà ed altri: Istituzione del Tribunale di Legnano (3051) (Esame e rinvio)

Riferisce il senatore ACONE, sottolineando come anche l'istituzione del tribunale di Legnano, al pari di quella delle sedi giudiziarie di cui si è discusso poc'anzi sia originata dalla esigenza di sgravare un grande ufficio metropolitano, in questo caso il tribunale e la pretura di Milano, di una parte del carico giudiziario divenuto ormai insostenibile. Anche in questo caso si tratta, in sostanza, di una anticipazione rispetto alla riforma generale delle circoscrizioni giudiziarie, che è ormai praticamente impossibile venga licenziata di qui allo spirare della legislatura: è per tale ragione che il relatore ne raccomanda l'approvazione.

Nella discussione generale interviene il presidente COVI, ribadendo le stesse ragioni già adottate a sostegno dell'istituzione dei tribunali nell'area napoletana: si tratta di evitare un grave pregiudizio per il servizio della giustizia dovuto alla enorme mole di lavoro gravante sugli

uffici giudiziari milanesi, soprattutto per quanto riguarda la giustizia penale minore, quei reati, cioè, di competenza del pretore.

Nel far quindi presente la necessità che il Governo studi una riformulazione della clausola di copertura che la ponga al riparo da possibili censure di indeterminatezza, il Presidente conclude il suo intervento prospettando l'opportunità di richiedere alla presidenza del Senato il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante.

Dopo che il senatore PINTO ha espresso l'orientamento favorevole del Gruppo democratico cristiano al disegno di legge ed il RELATORE ha rinunciato a replicare agli intervenuti, il sottosegretario CASTIGLIONE aderisce all'invito testè formulato e si riserva di fornire, nella prossima seduta, una più precisa indicazione di copertura finanziaria, esprimendo al contempo l'indirizzo favorevole dell'Esecutivo all'approvazione del disegno di legge, per il quale possono valere le stesse argomentazioni già addotte in riferimento ai casi di Nola e Torre Annunziata.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 18,25.

EMENDAMENTI

Deputati Mastrantuono ed altri. - Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata (2920), approvato dalla Camera dei deputati

Art. 4.

Al comma 1 sostituire, ovunque ricorra, il riferimento all'anno 1991 con quello all'anno 1992, e sostituire l'indicazione dell'accantonamento «Trasformazione delle case mandamentali e acquisizione di nuovi istituti penitenziari. Ristrutturazione e ampliamento edifici penitenziari esistenti» con la seguente: «Interventi vari in favore della giustizia»

4.1

IL RELATORE

**Deputati Russo ed altri; Mensorio; Piccirillo; Nappi ed altri. -
Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di
Nola (2919), approvato dalla Camera dei deputati**

Al comma 1 sostituire, ovunque ricorra, il riferimento all'anno 1991 con quello all'anno 1992, e sostituire l'indicazione dell'accantonamento «Trasformazione delle case mandamentali e acquisizione di nuovi istituti penitenziari. Ristrutturazione e ampliamento edifici penitenziari esistenti» con la seguente: «Interventi vari in favore della giustizia»

4.1

IL RELATORE

Deputati Mastrantuono ed altri. - Disciplina della competenza territoriale per le controversie relative ai rapporti di cui al numero 3) dell'articolo 409 del codice di procedura civile (3064), approvato dalla Camera dei deputati

Art. 1.

Al comma 1, nel capoverso, sopprimere la parola: «fiscale».

1.1

Covi

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 1992

117^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ACHILLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Borruso.**La seduta inizia alle ore 9,45.***IN SEDE DELIBERANTE****Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale (3138)**

(Rinvio della discussione)

La Commissione decide di rinviare la discussione del disegno di legge alla seduta di domani giovedì 9 gennaio, alle ore 9.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE(A 2, 3^a)

Il presidente ACHILLI riferisce sulla missione effettuata da una delegazione composta da membri delle Commissioni affari esteri del Senato e della Camera dei deputati, in Etiopia e in Eritrea. Sulla base di quanto si è potuto riscontrare di persona e dei ragguagli forniti dall'Ambasciatore italiano ad Addis Abeba, Angeletti, la delegazione ha ricevuto una impressione di estremo interesse per la fase che si sta attraversando e che può essere sintetizzata come il tentativo di dare vita ad una struttura di Stato federale nella quale trovino armonica composizione le differenti etnie che vivono in quei Paesi. A tal fine è stata approntata una sorta di carta costituzionale provvisoria, che prevede tra l'altro l'indizione di elezioni a livello regionale entro pochi mesi, nella quale si sancisce il citato principio federale, con una inversione di tendenza rispetto a tutte le forme di Governo sinora sperimentate, da Menelik fino a Menghistu, connotate da un forte centralismo e da forme di regime autoritario. Si tratta certamente di un

tentativo difficile anche se gli interlocutori hanno insistito sul punto che tale opzione politica si presenta allo stato dei fatti come l'unica praticabile: si tratta pertanto di una scelta obbligata. Bisogna tener conto d'altronde che l'impressione ricevuta è quella di trovarsi di fronte ad una classe dirigente molto preparata, mutuata peraltro in gran parte dal precedente regime.

La delegazione ha ricevuto un'ottima accoglienza anche perchè si trattava della prima missione politica ufficiale effettuata dall'Italia; a tal proposito gli interlocutori locali hanno sollecitato ulteriori contatti politici a livello governativo.

Con riferimento ai problemi della cooperazione il presidente Achilli sottolinea che l'impianto esistente sulla base dell'accordo raggiunto nel 1990 si dimostra ancora rispondente alle esigenze del Paese, a dimostrazione che quando si vara un «programma paese», correttamente ispirato alle direttive della legge sulla cooperazione, esso si dimostra valido indipendentemente dai regimi politici al potere. Per quanto riguarda il progetto per il Tana Beles la richiesta è quella di procedere al ripristino delle infrastrutture danneggiate dalla guerra, procedendo alla privatizzazione delle aree a coltura intensiva: ci si muove comunque secondo le linee di quanto sinora fatto.

Passando a trattare della situazione eritrea, il presidente Achilli rileva che in quel Paese è al potere un Governo provvisorio che ha assunto l'impegno di indire un *referendum* per l'indipendenza nazionale entro due anni. Tale dilazione non è imputabile al possibile esito del *referendum*, che appare scontato, quanto piuttosto all'obiettivo di non creare turbative nella situazione politica dell'Etiopia con un distacco immediato. Per il resto ci si trova di fronte ad una situazione economica disastrosa, anche per la politica seguita dai precedenti regimi che hanno deliberatamente mirato al contenimento dell'economia eritrea, di per se molto più sana e valida di quella etiopica, anche in virtù di quanto realizzato dal nostro Paese nel periodo coloniale. A ciò si aggiunga la completa distruzione di Massaua, secondo quanto riferito dal senatore Pozzo, recatosi appositamente sul posto.

L'Italia ha comunque inviato un proprio console ad Asmara, dipendente direttamente da Roma, come richiesto dalla controparte eritrea. Problemi concernenti questo accreditamento si auspica siano risolti entro breve tempo.

Concludendo il presidente Achilli sottolinea come la delegazione abbia potuto riscontrare nei confronti dell'Italia e degli italiani una grande disponibilità, con ampie sollecitazioni a sostenere l'impegno, anche politico, del nostro Paese verso quelle regioni.

Il Presidente annuncia quindi che il Governo ha inviato un documento concernente la situazione somala che verrà distribuito alla Commissione. Chiede pertanto di conoscere quando si voglia effettuare in Commissione un dibattito dedicato appositamente alla situazione nel Corno d'Africa.

Dopo interventi dei senatori POZZO, GRAZIANI e BOFFA, la Commissione approva la proposta del Presidente, fissando la giornata di mercoledì della prossima settimana per il dibattito in questione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente ACHILLI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, 9 gennaio, alle ore 9, con all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge n. 3138.

La seduta termina alle ore 10,05.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 8 GENNAIO 1992

336^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SPITELLA

Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Ruberti ed il sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali Astori.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Petrocelli ed altri: Istituzione delle sovrintendenze archivistiche per il Molise e per la Valle d'Aosta (2938), approvato dalla Camera dei deputati

Beorchia ed altri: Istituzione della Soprintendenza archeologica del Friuli-Venezia Giulia (370)

Signori e Meraviglia: Istituzione della Soprintendenza archeologica della Maremma (905)

Carta ed altri: Istituzione a Nuoro della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici (2683)

Vella ed altri: Istituzione della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Rieti (3052)

(Discussione congiunta e sospensione)

Riferisce sui provvedimenti in titolo – tutti di iniziativa parlamentare – il senatore MEZZAPESA, il quale fa presente che essi sono stati posti congiuntamente all'ordine del giorno per la sostanziale analogia del contenuto e che il disegno di legge n. 2938 è già stato approvato dalla Camera dei deputati. L'obiettivo di tale testo è quello di completare razionalmente la struttura periferica del Ministero per i beni culturali ed ambientali, istituendo una sovrintendenza archivistica per ciascuna delle due regioni che ancora ne sono prive. Al riguardo, il relatore ricorda che il decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975, nel disegnare la struttura del Ministero, si era limitato a ratificare la situazione preesistente che, per quanto riguarda le sovrintendenze archivistiche, si fondava sulla legge 17 dicembre 1962, n. 1863. Ivi si faceva menzione di sovrintendenze archivistiche con circoscrizione interprovinciale; tuttavia tale indicazione andava intesa nel senso di un

assetto su base regionale, come del resto fu confermato dalle successive norme del citato decreto presidenziale. La proposta dei deputati molisani di istituire la nuova sovrintendenza a Campobasso appare quindi un logico completamento del disegno iniziale, giustificato inoltre dall'importanza delle documentazioni storico-archivistiche presenti nella regione. Analoghe considerazioni valgono per la proposta di istituire una sovrintendenza archivistica anche nella Valle d'Aosta.

Dopo aver brevemente illustrato il contenuto dell'articolo unico del disegno di legge n. 2938, segnalando che esso non prevede spese aggiuntive, il relatore passa ad esaminare il disegno di legge n. 370, volto ad istituire una sovrintendenza archeologica nella regione Friuli Venezia-Giulia, con sede in Aquileia. I proponenti sottolineano il particolare rilievo del patrimonio archeologico sito nella regione, la cui importanza è accentuata dalla prossimità dei confini con l'Austria e la Jugoslavia ed è confermata dai numerosi interventi dello Stato e della regione per la sua tutela e promozione.

Il disegno di legge n. 905, poi, con il quale si intende istituire la sovrintendenza archeologica della Maremma, si fonda sulle medesime ragioni di ordine generale del precedente, ed è giustificato - si afferma nella relazione illustrativa - dalla rilevanza dei siti storici etruschi esistenti nell'area. Anch'esso non comporterebbe oneri finanziari.

Il disegno di legge n. 2683 - continua il relatore - propone di dar vita alla sovrintendenza per i beni ambientali, archeologici, artistici e storici a Nuoro, dal momento che la provincia in questione è assai vasta e caratterizzata dalla presenza di realtà storiche, artistiche ed ambientali di grande interesse, relative a tutte le vicende storiche che hanno interessato la Sardegna. Gli autori della proposta segnalano fra l'altro che l'attività di ricerca archeologica nell'area non ha potuto essere approfondita come sarebbe stato auspicabile e intendono pertanto rimediare a tale situazione.

Infine il disegno di legge n. 3052 prevede la creazione della sovrintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici a Rieti: la Sabina, infatti - sostengono i presentatori del disegno di legge - per la vastità del suo territorio, il numero e la varietà del patrimonio artistico e storico richiede un'opera di costante vigilanza ed un'attenta promozione che solo un'apposita sovrintendenza potrebbe assicurare.

Il relatore, terminata l'illustrazione dei disegni di legge, dichiara di ritenere opportuna la separazione dell'*iter* del disegno di legge n. 2938 da quello degli altri disegni di legge abbinati, non solo e non tanto perchè esso è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, ma per precise ragioni di merito e di metodo. Egli condivide infatti l'esigenza di porre tutte le regioni in condizioni di parità per quanto riguarda l'esistenza di una sovrintendenza archivistica, sicchè non vi sarebbe neppure ragione di attendere l'organica riforma del Ministero attesa da tanto tempo. Quanto agli altri disegni di legge, essi intendono rispondere ad esigenze di tipo particolare o comunque settoriale e pertanto dovrebbero essere collocati in un quadro di riferimento organico, rappresentato dalla suddetta riforma. Propone pertanto che la Commissione approvi subito - non appena pervenuti i necessari pareri - il disegno di legge n. 2938, e approfondisca il dibattito per gli altri disegni di legge. Conclude ricordando che la 1^a Commissione ha

espresso parere contrario sul disegno di legge n. 905 ed invitando il Governo ad offrire i necessari elementi di valutazione.

Si apre il dibattito.

Il senatore VESENTINI propone di esaminare disgiuntamente i disegni di legge, anche al fine di valutare analiticamente per ciascuno di essi le implicazioni sugli organici e sulle spese. Al riguardo il Governo dovrebbe fornire indicazioni in ordine alle conseguenze derivanti dalla loro applicazione nel lungo termine, anche alla luce delle recenti norme sul pubblico impiego.

Il senatore NOCCHI, dopo aver dichiarato di non condividere il metodo politico che ha suggerito la presentazione dei disegni di legge in esame, osserva che in tal modo si rischia di pregiudicare l'impostazione dell'agognata riforma organica del Ministero. A suo avviso, poi, è un errore credere di risolvere i problemi moltiplicando le sovrintendenze, senza porre invece al centro del dibattito la definizione di un nuovo assetto dei rapporti fra il Ministero e le realtà locali. Si dice quindi molto scettico sulla reale insussistenza di oneri finanziari aggiuntivi. Tuttavia esprime una valutazione complessivamente positiva sulle proposte.

Il senatore BEORCHIA ricorda in primo luogo che il disegno di legge n. 370 è stato da lui presentato insieme ad altri senatori in tempi non sospetti, e cioè subito dopo l'inizio della X legislatura; esso del resto riproduce un identico disegno di legge presentato nella legislatura precedente. Il fine perseguito è quello di alleggerire l'unica sovrintendenza esistente nel Friuli-Venezia Giulia - quella di Trieste - da un carico di lavoro insostenibile, derivante anche dall'impegno per la ricostruzione dei beni culturali tuttora in corso nelle aree terremotate. Dopo aver ricordato che le competenze in materia archeologica sono state trasferite alla sovrintendenza di Trieste da quella di Padova solo recentemente, conclude facendo presente che le aree archeologiche da tutelare sono numerose ed in via di ulteriore allargamento.

Il senatore SIGNORI, presentatore del disegno di legge n. 905, invita a non accomunare tutte le proposte sotto una pregiudiziale valutazione negativa, ricordando che il suo disegno di legge riproduce una proposta già presentata - purtroppo senza esito - nella IX legislatura. Confida pertanto che almeno questa volta l'iniziativa possa avere migliore accoglienza, anche se ormai non si può nutrire troppa fiducia al riguardo. Quanto al parere contrario della 1^a Commissione, rileva che esso è stato espresso più di due anni fa, allorchè la speranza di una prossima entrata in vigore della legge di riforma organica del Ministero aveva ancora qualche fondamento. Intanto passa il tempo e il ricchissimo patrimonio archeologico dell'area maremmana è sostanzialmente privo di tutela ed esposto all'azione di tombaroli espertissimi, dediti a quella attività da generazioni. L'oratore ricorda poi che la provincia di Grosseto, da sola, fornisce il 60 per cento del materiale archeologico su cui deve vigilare la sovrintendenza di Firenze e

menziona le numerose città etrusche, le necropoli e i siti archeologici che meriterebbero adeguata protezione ed invece spesso sono oggetto di spoliazioni e danni irreversibili.

Il presidente SPITELLA sospende la discussione congiunta e la seduta per i concomitanti lavori dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 10,05, è ripresa alle ore 12,55.

Murmura ed altri: Modifiche alle leggi 16 marzo 1987, n. 118, e 18 maggio 1967, n. 394, disciplinanti la Scuola archeologica italiana con sede in Atene (3023)

(Discussione e rinvio)

Riferisce sul provvedimento in titolo il senatore DE ROSA il quale, dopo aver ricordato brevemente la storia della Scuola e le sue ben note benemerienze, fa presente che il testo in esame intende migliorare sotto l'aspetto tecnico l'ordinamento della Scuola, quale definito dalla recente legge n. 118 del 1987. Tali modifiche si rendono necessarie particolarmente in seguito alla costituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; fra l'altro, la vecchia normativa sulla Scuola consentiva al suo direttore di ottenere il comando di tre dipendenti della Pubblica istruzione, fra i quali all'epoca si intendevano ricompresi i docenti universitari. Oggi, con l'istituzione del nuovo Dicastero, tale interpretazione non è più possibile e si rende quindi necessario consentire esplicitamente tale possibilità, fermo restando il limite complessivo di tre comandi. Avverte quindi di aver predisposto una nuova stesura del disegno di legge (emendamenti 1.1 e 2.1) volta a conseguire con maggiore chiarezza gli scopi indicati.

Si apre il dibattito.

Il presidente SPITELLA ricorda che la legge n. 394 del 1967, regolatrice della Scuola, aveva posto in luce con il passar del tempo taluni limiti, che avevano suggerito una sua complessiva riscrittura nel 1987, con la citata legge n. 118. Alla luce dell'esperienza ritiene che la seconda legge abbia dato buona prova; tuttavia l'articolo 8 della prima legge, rimasto in vigore, deve necessariamente essere modificato, soprattutto dopo la nascita del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il relatore nel suo nuovo testo ha inteso inoltre coordinare meglio la normativa in questione con le norme vigenti sullo *status* dei docenti universitari, facendo opportunamente esplicito rinvio all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

Il ministro RUBERTI esprime una valutazione favorevole sulla proposta del relatore.

Anche il sottosegretario ASTORI conviene.

Il senatore VESENTINI segnala che in taluni casi il collocamento in aspettativa dei docenti universitari preclude lo svolgimento di incarichi direttivi.

Il presidente SPITELLA avverte che è necessario attendere i prescritti pareri sul nuovo testo del relatore, con l'intesa che si provvederà a chiarire il problema segnalato dal senatore Vesentini.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

Manieri ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (3106)

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente SPITELLA avverte che è pervenuto il parere favorevole della 5^a Commissione, unico richiesto; si può pertanto passare alla votazione del disegno di legge.

Senza discussione, la Commissione approva l'articolo unico di cui consta il disegno di legge.

Il ministro RUBERTI esprime apprezzamento per la disponibilità manifestata dalla Commissione bilancio, che ha espresso sollecitamente il parere sul disegno di legge, così da consentire il finanziamento senza interruzioni degli interventi per il diritto allo studio.

Interpretazione autentica dell'articolo 4, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 122, in materia di procedure per le espropriazioni delle aree destinate alla seconda Università di Roma (3109)

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il relatore BOMPIANI avverte che è pervenuto il parere favorevole della 5^a Commissione; invita pertanto la Commissione ad approvare il disegno di legge.

Senza discussione la Commissione approva il disegno di legge nel suo articolo unico.

Il ministro RUBERTI avverte che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole anche sul disegno di legge n. 2969 e ne sollecita la ripresa della discussione.

Deputati Petrocelli ed altri: Istituzione delle sovrintendenze archivistiche per il Molise e per la Valle d'Aosta (2938), approvato dalla Camera dei deputati

Beorchia ed altri: Istituzione della Soprintendenza archeologica del Friuli-Venezia Giulia (370)

Signori e Meraviglia: Istituzione della Soprintendenza archeologica della Maremma (905)

Carta ed altri: Istituzione a Nuoro della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici (2683)

Vella ed altri: Istituzione della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Rieti (3052)

(Ripresa della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta dianzi sospesa.

Il senatore GIAGU DEMARTINI, pur consapevole dell'atmosfera non favorevole al proseguimento della discussione, segnala la particolare importanza del disegno di legge n. 2683, facendo presente che le sovrintendenze archeologiche esistenti oggi in Sardegna non sono in grado di tutelare l'ampissimo patrimonio archeologico esistente nella provincia di Nuoro, costituito in gran parte dai monumenti della civiltà nuragica. Gli uffici pubblici non sono neppure stati in grado di calcolarne il numero se non approssimativamente; certo è che nell'ultimo secolo, a causa di varie spoliazioni e scavi clandestini, una metà ne è andata perduta. Se quindi non vi sarà un deciso rafforzamento nelle misure di tutela, tale deterioramento continuerà irreversibilmente.

Il senatore VELLA prende la parola segnalando l'opportunità del disegno di legge da lui presentato (n. 3052): infatti il ricco e vario patrimonio culturale della provincia di Rieti non è concentrato solo nel centro storico della città, ma è ampiamente diffuso in un vasto territorio montuoso e mal collegato, che soffre dei problemi tipici delle aree interne. Confida pertanto che la Commissione ed il Governo vogliano dedicare la dovuta attenzione alla sua proposta, che - sottolinea - non prevede oneri finanziari aggiuntivi. Anche alle esigenze di personale, infatti, si potrebbe far fronte, almeno in una prima fase, attingendo agli organici esistenti. Conclude facendo presente che l'iniziativa di legge da lui presentata è una dimostrazione della viva sensibilità diffusa nella popolazione reatina per la protezione del patrimonio culturale della zona.

Il senatore BOMPIANI osserva che il dibattito consente di mettere a fuoco una situazione complessiva di grave difficoltà, che non riguarda solo le zone menzionate nei disegni di legge in esame. Anche in Puglia, ad esempio, esistono solo pochi centri per la tutela e il controllo del patrimonio archeologico; occorre quindi un assetto più efficiente e più esteso nel territorio degli uffici ministeriali ed anche una maggiore collaborazione fra le sovrintendenze archeologiche e quelle monumentali.

Il relatore MEZZAPESA replica confermando la sua proposta di proseguire celermente l'iter del disegno di legge n. 2938, e dedicare una più approfondita riflessione agli altri disegni di legge. Rivolge poi un invito al Governo ad operare per la soluzione in via amministrativa - ove possibile - dei problemi segnalati nel corso del dibattito,

osservando che comunque la riforma organica del Ministero rappresenta la sede più opportuna anche per la razionalizzazione delle sue strutture periferiche.

Il sottosegretario ASTORI condivide le conclusioni del relatore in ordine all'opportunità di distinguere la situazione delle sovrintendenze archivistiche dalle altre; il disegno di legge n. 2938, fra l'altro, riconosce una situazione di fatto già esistente e utilizza personale e strutture già operanti nelle sedi indicate.

Quanto alle altre proposte, il sottosegretario Astori osserva che la distribuzione geografica e per materia delle varie sovrintendenze risponde, oltre che a evidenti ragioni di ordine storico, anche a precise esigenze scientifiche e culturali. Da tempo vi è un dibattito fra gli esperti, poi, sull'opportunità di attribuire ad una sola sovrintendenza tutte le competenze per materia, ovvero dividerle fra diverse sovrintendenze di settore; certo è che nel secondo caso possono prodursi i problemi di coordinamento segnalati dal senatore Bompiani. L'esigenza di una generale tutela del patrimonio culturale - in specie archeologico - estesa su tutto il territorio comporterebbe poi una diversa organizzazione, di tipo omogeneo ed a base provinciale.

In definitiva i disegni di legge in discussione pongono il problema di come incrementare le attività e gli impegni del Ministero, senza però aumentare corrispondentemente le risorse ma solo suddividendo quelle disponibili. Il Ministero è comunque consapevole che la propria azione di tutela non è adeguata alle esigenze ed aveva predisposto tempo addietro un disegno di legge per la costituzione di nuove sovrintendenze, che tuttavia non ha mai ottenuto il concerto del Tesoro. Si era inoltre tentato di istituire tre nuove sovrintendenze (quella per Roma capitale, una in Puglia e una in Piemonte) in via amministrativa, ma anche questo non è stato possibile.

Conclude manifestando la valutazione favorevole del Governo sul disegno di legge n. 2938 e dichiarando di non sottrarsi al confronto sugli altri disegni di legge, ferma restando la cautela di principio già annunciata.

In conclusione il presidente SPITELLA avverte che l'esame del disegno di legge n. 2938 riprenderà al più presto, non appena giunti i necessari pareri, e la discussione degli altri disegni di legge proseguirà congiuntamente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente SPITELLA avverte che l'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, è convocato per il pomeriggio alle ore 18.

La seduta termina alle ore 13,50.

EMENDAMENTI

Modifiche all'articolo 8 delle legge 18 maggio 1967, n. 394, e alla legge 16 marzo 1987, n. 118, recanti la disciplina della Scuola archeologica italiana in Atene (3023)

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. L'articolo 8 della legge 18 maggio 1967, n. 394, è sostituito dal seguente:

“Con regolamento organico, deliberato dal Consiglio di amministrazione della Scuola e approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con quelli per i beni culturali ed ambientali e del Tesoro, sarà stabilita la dotazione organica del personale occorrente per le esigenze funzionali della scuola, nonché la disciplina giuridica ed economica del rapporto d'impiego del personale medesimo.

Il direttore potrà comunque richiedere che venga disposto il comando di non più di 3 dipendenti di ruolo dei Ministeri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per i beni culturali e ambientali, dei quali uno può essere anche un professore universitario, il quale è collocato, con il suo consenso, in aspettativa con assegni, con le modalità di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il comando o l'aspettativa, che può avere la durata di tre anni e può essere riconfermato, sarà disposto con decreto del Ministro competente, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Nel decreto che dispone il comando o l'aspettativa sarà fissato l'ammontare dell'indennità da corrispondere per il servizio all'estero”».

1.1 (Nuovo testo)

DE ROSA, *relatore*

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2.

1. Alla legge 16 marzo 1987, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni.

2. In tutti gli articoli, le parole: "Ministro della pubblica istruzione", "Ministero della pubblica istruzione" sono sostituite rispettivamente dalle altre: "Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica", "Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica".

3. All'articolo 7, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"5. Il direttore della Scuola può designare, fra i docenti della Scuola di cui all'articolo 12 ed il personale comandato o collocato in aspettativa presso la Scuola stessa, un assistente-direttore, con il compito di coadiuvarlo e di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento."».

2.1

DE ROSA, *relatore*

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCLEDÌ 8 GENNAIO 1992

310^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
BERNARDI

Intervengono il ministro della marina mercantile Facchiano e i sottosegretari per i trasporti Santonastaso e Petronio.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE DELIBERANTE

Modifica della legge 23 settembre 1980, n. 591, concernente l'autorizzazione ad assumere ispettori di volo con contratto a termine da utilizzare presso la Direzione generale dell'aviazione (2838)
(Discussione ed approvazione)

Riferisce alla Commissione il senatore Vella, il quale fa presente che il provvedimento ha lo scopo di accrescere l'organico degli ispettori di volo e di determinare condizioni che incentivino personale qualificato ad assumere tale incarico, sia attraverso un adeguamento delle remunerazioni sia assicurando una maggiore stabilità. Dopo aver illustrato nel dettaglio il contenuto degli articoli, presenta l'emendamento 4.1, volto a modificare la clausola di copertura per adeguarla alla legge finanziaria recentemente approvata. Raccomanda infine una rapida approvazione del provvedimento che è volto ad assicurare una maggiore efficienza ai servizi per la sicurezza del volo.

Si apre la discussione.

La senatrice SENESI afferma in primo luogo che il Parlamento non ha dati sufficienti per stabilire il fabbisogno di ispettori di volo che sarebbe necessario per sopperire a moderne esigenze di sicurezza del volo. Nel ritenere pertanto che il disegno di legge si configuri come un provvedimento contingente, prospetta altresì la necessità che nell'ambito di esso sia approvata una modifica volta a fissare un termine per il Governo per la presentazione alla Camera del disegno di legge di ristrutturazione del ruolo della carriera direttiva degli ispettori di volo, disegno di legge, che, in base alla legge n. 591 del 1980, doveva essere predisposto già da 12 anni.

Il senatore ULIANICH critica l'ipocrisia di un disegno di legge che reitera l'attesa di un provvedimento di ristrutturazione del ruolo della carriera direttiva degli ispettori di volo, attesa che dura già da oltre 12 anni; nel prospettare pertanto l'opportunità di sopprimere nel comma 1 espressioni siffatte, fa presente che il provvedimento tende a trasformare una misura transitoria, quale era quella contenuta nella legge n. 591 del 1980, in un assetto definitivo, tenendo conto del fatto che viene eliminato il limite del triennio per l'assunzione a termine degli ispettori di volo, con la possibilità di rimanere fino al sessantacinquesimo anno di età. Dopo aver chiesto al rappresentante del Governo a quando risalga l'ultimo concorso bandito per gli ispettori di volo, preannuncia il suo voto contrario al disegno di legge.

Il presidente BERNARDI ricorda che il Governo ha presentato alla Camera dei deputati un disegno di legge di riforma del Ministero dei trasporti, nell'ambito del quale si individuano soluzioni appropriate per la ristrutturazione della direzione generale dell'aviazione civile. Nel frattempo, tenendo conto che difficilmente tale disegno di legge potrà essere approvato prima della fine della legislatura, occorre a suo avviso approvare il provvedimento in titolo, che costituisce una misura transitoria e tuttavia necessaria per garantire servizi efficienti per la sicurezza del volo. Con riferimento a quanto affermato dalla senatrice Senesi, presenta il seguente ordine del giorno:

«L'8^a Commissione permanente del Senato,

considerata l'urgenza di determinare in tempi brevi un assetto definitivo dei servizi per la sicurezza del volo,

impegna il Governo:

a presentare alle Camere entro il 31 dicembre 1992 un disegno di legge di ristrutturazione del ruolo della carriera direttiva degli ispettori di volo della direzione generale dell'Aviazione civile.»

0/2838/1/8

BERNARDI

Il relatore VELLA, nel dichiarare di sottoscrivere l'ordine del giorno presentato dal presidente Bernardi e quindi nell'associarsi alla richiesta di un definitivo assetto della struttura operativa degli ispettori di volo, sottolinea l'esigenza di non modificare l'articolo 1 in modo tale da determinare disincentivi alle assunzioni.

Dichiarano di sottoscrivere l'ordine del giorno a nome dei rispettivi Gruppi il senatore Patriarca e la senatrice Senesi, pur dichiarando quest'ultima preferibile l'approvazione di un apposito emendamento volto a fissare un termine al Governo per la predisposizione del disegno di legge di riassetto.

La senatrice SENESI afferma inoltre di ritenere opportuno il mantenimento nel testo del limite del sessantacinquesimo anno di età.

Il sottosegretario PETRONIO raccomanda una rapida approvazione del provvedimento, che costituisce una misura concreta, seppur transitoria, a favore della sicurezza del volo nel nostro paese. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno del presidente Bernardi.

L'ordine del giorno, posto ai voti, è approvato.

Si passa alla votazione degli articoli.

In sede di articolo 1, il senatore ULIANICH, presenta l'emendamento 1.1, da lui illustrato in sede di discussione generale, sottolineando come il Governo non abbia replicato alle sue osservazioni e come l'approvazione dell'articolo 1 nel testo proposto dal Governo mantenga un'ipocrita norma di rinvio a successivi provvedimenti.

Con il parere contrario del relatore e del sottosegretario Petronio, l'emendamento, posto ai voti, è respinto.

Senza discussione sono quindi approvati gli articoli 1, 2 e 3 nel testo del disegno di legge.

In sede di articolo 4 è messo ai voti ed approvato, con il parere favorevole del sottosegretario Petronio, l'emendamento 4.1 presentato dal relatore.

È quindi messo ai voti ed approvato l'articolo 4 nel testo modificato, nonché il disegno di legge nel suo complesso.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente BERNARDI avverte che la Commissione è convocata alle ore 15,30 di oggi, mercoledì 8 gennaio 1992, per la discussione dei disegni di legge n. 2981, concernenti i trasporti locali e nn. 3055 e 3074 riguardanti la pesca.

La seduta termina alle ore 10.

311ª seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BERNARDI

Intervengono il ministro della marina mercantile Facchiano e il sottosegretario di Stato per i trasporti Santonastaso.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE DELIBERANTE**Fondo di solidarietà nazionale della pesca (3055)**

(Discussione e approvazione)

Prende la parola il senatore PATRIARCA, in sostituzione del relatore Ianniello, sottolineando l'importanza dell'istituzione di un fondo di solidarietà nel settore della pesca, così rilevante nell'economia nazionale. Ricordando i numerosi incidenti verificatisi in mare nel corso dell'ultimo anno, nonché il fenomeno della mucillaggine, che recentemente si è presentato anche nel mar Tirreno, fa rilevare che si sono determinate pesanti conseguenze negative per le imprese operanti nel settore. Alla luce di tali avvenimenti l'approvazione del provvedimento in esame contribuisce a risanare, anche se solo parzialmente, i danni causati alle imprese che svolgono attività di pesca. Pur rilevando l'esiguità degli stanziamenti (previsti tra l'altro solo per l'anno 1992) a favore di un settore vitale per la nostra bilancia dei pagamenti, raccomanda l'approvazione del provvedimento in esame.

Si apre la discussione.

Interviene il senatore BISSO sottolineando che il provvedimento in esame recepisce un principio di solidarietà pienamente condivisibile dalla sua parte politica. Ricorda inoltre come l'istituzione di tale fondo viene a coronamento di una lunga lotta sostenuta dai lavoratori del settore per la realizzazione di forme di solidarietà già peraltro operanti per altre categorie, come ad esempio per gli agricoltori. Consapevole della inadeguatezza degli stanziamenti previsti preannuncia tuttavia a nome del Gruppo comunista-PDS un voto favorevole.

Il senatore VELLA dichiara il voto favorevole della sua parte politica sul provvedimento, ricordando come fenomeni quali la mucillaggine assumano oramai una cadenza annuale. Condividendo le preoccupazioni espresse sull'esiguità delle risorse, ritiene opportuno sottolineare la necessità che alcuni incidenti siano evitati attraverso una opportuna opera di prevenzione. A tale proposito raccomanda al Ministro che il limite del 5 per cento, previsto all'articolo 4, debba essere interamente destinato al finanziamento di ricerche scientifiche che consentano anche di evitare gli eventi calamitosi.

Il senatore ULIANICH, rilevando la necessità di un'efficace politica di prevenzione nonché di interventi a tutela dell'ambiente marino che possano essere realizzati con cadenza periodica, annuncia un voto favorevole sul provvedimento in esame.

Il presidente BERNARDI sottolinea l'importanza dell'approvazione di un provvedimento che consentirà alle regioni marinare anche una maggiore tutela delle loro risorse naturali.

Rinunciando il relatore alla replica, prende la parola il ministro FACCHIANO il quale, dopo aver ringraziato la Commissione per aver

riconosciuto la rilevanza del provvedimento, sottolinea come con l'istituzione del fondo si intenda colmare una lacuna presente in un settore così delicato per l'economia nazionale. Riconosciuta l'inadeguatezza degli stanziamenti previsti, ricorda le difficoltà di bilancio che non hanno consentito in sede di approvazione per la finanziaria 1992 ulteriori stanziamenti. Per quanto riguarda le osservazioni sollevate in merito all'inquinamento marino ricorda che alla Camera dei deputati è all'esame un provvedimento volto a destinare idonei finanziamenti alla difesa del mare.

Il presidente BERNARDI afferma che si farà carico in sede di Ufficio di Presidenza di calendarizzare tale provvedimento non appena sarà stato approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Si passa alla votazione.

Posti separatamente ai voti, gli articoli del disegno di legge sono approvati senza modifiche.

Messo ai voti il provvedimento nel suo complesso è approvato all'unanimità.

Disciplina del fermo temporaneo obbligatorio delle unità di pesca (3074)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

Prende la parola il senatore PATRIARCA in sostituzione del senatore Ianniello illustrando il provvedimento in esame, che prevede il fermo temporaneo per le navi da pesca che esercitano lo strascico e la volante. Ricordando che il disegno di legge intende dare attuazione a regolamenti comunitari in materia, sottolinea l'importanza del fermo della pesca come strumento idoneo a consentire il riposo biologico e il necessario ripristino degli *stocks* ittici. Dopo aver ricordato che tale provvedimento è stato più volte sollecitato in sede parlamentare, sottolinea l'importanza delle disposizioni che prevedono un finanziamento all'istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, a testimonianza della rinnovata attenzione da parte del Governo per la ricerca nel settore marittimo. Dopo aver rilevato che la mancanza di una previsione finanziaria per gli anni 93 e 94 renderà necessario un ulteriore ripensamento sulla materia, raccomanda l'approvazione del provvedimento in esame.

Si apre la discussione.

Il senatore GAMBINO, esprimendo voto favorevole sul provvedimento in esame, ricorda come la materia trattata dal disegno di legge n. 3074, così come dal n. 3055 abbia costituito un terreno di impegno da parte del Gruppo comunista-PDS, portato avanti insieme alle categorie dei lavoratori interessati. Rilevato che l'istituzione del fermo consentirà un maggiore e più idoneo sviluppo del settore legato alla pesca, sottolinea la mancanza di una previsione finanziaria triennale del provvedimento e ricorda che la sua parte politica, in occasione della

discussione del bilancio per il 1992, si era fatta portatrice di un'esigenza che consentisse idonei finanziamenti in materia.

Il senatore VELLA, condividendo pienamente lo spirito del provvedimento, esprime a nome del suo gruppo parere favorevole.

Il senatore ULIANICH afferma che il disegno di legge in esame si inserisce nell'ambito di una problematica già affrontata nell'ambito della discussione del bilancio del 1992 relativa ai finanziamenti per la ricerca scientifica. Ribadisce inoltre la necessità che insieme al fermo temporaneo della pesca sia posta la dovuta attenzione all'osservanza dei divieti relativi alla pesca effettuata con le reti a strascico.

Il ministro FACCHIANO, intervenendo in sede di replica, ricorda che nella finanziaria per il 1991 non erano previsti finanziamenti per il fermo biologico e che con estrema difficoltà sono stati reperiti gli stanziamenti per il 1992. Dichiarò altresì il suo impegno per il rifinanziamento del provvedimento in esame per gli anni 1993 e 1994.

Si passa alla votazione.

Senza discussione sono approvati gli articoli dall'1 al 5 del disegno di legge.

In sede di articolo 6 il presidente BERNARDI presenta l'emendamento 6.1, volto a recepire le osservazioni della 5^a Commissione. L'emendamento, posto ai voti, è approvato. È quindi messo ai voti e approvato l'articolo 6 nel testo emendato.

Posto ai voti, il provvedimento nel suo complesso è approvato all'unanimità.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente BERNARDI comunica che la Commissione è convocata domani giovedì alle ore 15.30 per la discussione del disegno di legge n. 2981 concernente i trasporti pubblici locali.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI

Modifica della legge 23 settembre 1980, n. 591, concernente l'autorizzazione ad assumere ispettori di volo con contratto a termine da utilizzare presso la Direzione generale dell'aviazione (2838)

Art. 1.

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole da: «; l'assunzione non può essere protratta» fino alla fine, con le seguenti: «sino ad un massimo di tre anni e comunque non oltre il sessantacinquesimo anno di età»

1.1

ULIANICH

Art. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 955 milioni annui a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento Interventi urgenti in favore del personale della Direzione generale dell'aviazione civile, nonchè per l'assunzione a termine degli ispettori di volo».

4.1

VELLA

EMENDAMENTO**Disciplina del fermo temporaneo obbligatorio delle unità di pesca
(3074)****Art. 6.**

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme da utilizzare in attuazione della presente legge a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 sono versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile».

6.1**BERNARDI**

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 1992

221^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MORA

Intervengono il ministro dell'agricoltura e delle foreste Gorla ed i sottosegretari si Stato per lo stesso dicastero Ricciuti e Noci.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE DELIBERANTE**Nocchi ed altri: Modifiche all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 54 (2882)**

(Discussione e approvazione con modificazioni)

Si riprende, in sede deliberante, la trattazione del provvedimento in titolo, sospesa il 27 novembre 1991, quando fu richiesto il trasferimento dalla sede referente.

Il presidente MORA - nel dare per acquisito il dibattito svoltosi in precedenza - fa presente che la Commissione giustizia ha espresso parere favorevole e la Commissione affari costituzionali favorevole condizionato. Dal canto suo, la 7^a Commissione permanente, nel suo parere, ha suggerito una nuova formulazione dell'articolo 1 della legge n. 54 del 1991, secondo la quale il titolo di perito agrario, al fine dell'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di maturità tecnica agraria in un Istituto tecnico agrario statale, pareggiato o legalmente riconosciuto, o in Scuole secondarie superiori nelle quali sia stata autorizzata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, la sperimentazione dei corsi che si concludono con titoli di studio dichiarati corrispondenti al diploma di maturità tecnica agraria, nonchè l'abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e siano iscritti all'albo professionale a norma dell'articolo 4.

Il presidente Mora presenta un emendamento volto a recepire integralmente il testo del predetto parere della 7^a Commissione, tenuto conto che il senatore Murmura, estensore del parere della 1^a Commissione, ha avuto modo di dichiarare informalmente che la

formulazione proposta dalla Commissione istruzione pubblica soddisfa anche la condizione inserita nel parere di cui è estensore.

Dopo un intervento del senatore NOCCHI, favorevole all'emendamento proposto, quest'ultimo, posto ai voti, è approvato.

Successivamente, la Commissione approva all'unanimità il disegno di legge nel suo articolo unico, come modificato dall'emendamento in precedenza accolto.

Margheriti ed altri: Nuove norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini (1017)

Micolini ed altri: Norme in materia di tutela della denominazione di origine dei mosti e dei vini (2162)

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni e conseguente modifica del titolo)

Si riprende la discussione congiunta dei provvedimenti in titolo, sospesa nella seduta notturna di ieri, nel corso della quale si è concluso l'esame dell'articolato del testo proposto dalla Sottocommissione.

Ha la parola il ministro GORIA, il quale ringrazia la Commissione tutta ed in particolare il relatore Micolini ed il senatore Margheriti per l'ottimo lavoro svolto, che ha condotto alla stesura di un testo assolutamente apprezzabile, che viene incontro alle esigenze delle categorie interessate e che rappresenta il risultato della collaborazione tra Governo e Parlamento.

Suggerisce l'opportunità di formulare come segue il titolo del provvedimento: «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini».

Si passa alle dichiarazioni di voto finali.

Il senatore CASCIA, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS, esprime soddisfazione, in quanto il provvedimento che la Commissione si accinge ad approvare risponde pienamente alle attese sia dei produttori che dei consumatori e costituisce un incentivo alla produzione dei vini di qualità.

Sarebbe opportuno, a tale ultimo riguardo, che venissero approvati, prima della fine della legislatura, altri provvedimenti incentivanti la produzione di qualità, quali quello sulla denominazione d'origine dell'olio d'oliva e quello sulla valorizzazione dei prodotti tipici agroalimentari.

Il senatore Cascia sottolinea poi che il provvedimento che la Commissione si accinge oggi ad approvare è, in notevole misura, frutto dell'iniziativa del suo Gruppo, che è stato il primo a presentare un disegno di legge in materia. Solo in un secondo momento, su iniziativa del senatore Micolini, è stato presentato il disegno di legge n. 2162. Peraltro, l'iter di questi provvedimenti è stato per lungo tempo interrotto, in quanto si attendeva una proposta del Governo. Finalmente, il ministro Goria, pur non presentando un proprio disegno di legge,

ha, con il suo documento di lavoro, permesso di fatto alla Commissione di addivenire alla formulazione di un testo unificato.

Dopo aver espresso un particolare ringraziamento al senatore Margheriti, osserva che la normativa che si sta per varare è complessa e quindi non del tutto esente da difetti o lacune (soprattutto per la parte sanzionatoria). Nonostante queste perplessità, il provvedimento verrà quasi certamente approvato dalla Commissione all'unanimità e con l'assenso del Governo. Per quest'ultimo motivo, il senatore Cascia conclude chiedendo al Governo ed alle forze politiche un impegno affinché il disegno di legge possa essere approvato definitivamente dall'altro ramo del Parlamento prima dell'eventuale scioglimento anticipato della Camere, allo scopo di non veder vanificato l'ottimo lavoro sin qui svolto. Questo non impedirà, ovviamente, nella prossima legislatura, di apportare eventualmente alla legge le modifiche che si paleseranno opportune.

Il senatore EMO CAPODILISTA annuncia il voto favorevole del Gruppo democristiano ed osserva che il testo varato dalla Commissione raggiunge pienamente l'importante risultato di incentivare la produzione vitivinicola e riscuote il pieno assenso delle categorie interessate. Pur rilevando che permangono alcune perplessità sulle disposizioni sanzionatorie, si associa all'invito del senatore Cascia affinché la Camera dei deputati approvi il provvedimento al più presto e senza modifiche.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore NEBBIA per il Gruppo della Sinistra indipendente, interviene nuovamente il ministro GORIA, che assicura l'impegno del Governo affinché l'esigenza manifestata dai senatori Cascia ed Emo Capodilista possa trovare soddisfazione.

Dopo un breve intervento del presidente MORA (che ringrazia la Commissione ed i rappresentanti del Governo per l'impegno profuso) viene posta ai voti ed approvata la nuova formulazione del titolo proposta dal Ministro dell'agricoltura.

La Commissione, quindi, dopo aver dato mandato alla Presidenza di effettuare il coordinamento formale, approva all'unanimità, nel suo complesso, il provvedimento nel testo risultante dall'unificazione dei due disegni di legge con titolo, proposto dalla Sottocommissione e successivamente modificato con gli emendamenti accolti nelle sedute di ieri.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente MORA avverte che la seduta notturna di oggi e quelle già convocate per la giornata di domani non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 15,50.

INDUSTRIA (10ª)

MERCLEDÌ 8 GENNAIO 1992

379ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
FRANZA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Fornasari.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE DELIBERANTE

Modifiche alla legge 4 luglio 1967, n. 580, e nuove norme in materia di produzione e commercializzazione delle paste alimentari (1706-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il relatore MANCIA riferisce sul disegno di legge in titolo rammentando che il testo approvato dal Senato era inteso a tutelare i consumatori dall'eventuale confusione determinata dalla composizione dei prodotti. Le sostanziali modifiche introdotte dalla Camera dei deputati richiedono una attenta considerazione del testo, che non sembra rispondere alle motivazioni originariamente adottate dal Senato: propone, pertanto, di costituire un comitato ristretto con il compito di verificare preventivamente il massimo consenso possibile sulle ulteriori modifiche da apportare, in modo che l'approvazione definitiva del testo sia comunque assicurata prima della conclusione della legislatura.

Si apre la discussione generale.

Il senatore LOPS osserva che gli interventi emendativi, adottati dalla Camera dei deputati - in un arco di tempo molto prolungato - in ordine a provvedimenti elaborati in prima lettura dal Senato, pongono sovente seri problemi, anche in tema di conformità alle normative comunitarie, specie in materia di prodotti alimentari: tuttavia il testo in esame esige un'approvazione tempestiva, in modo da ottemperare alla nota sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee che ha consentito l'importazione di paste di grano tenero anche in Italia. Il

marchio di identificazione per le paste di grano duro, previsto nel testo originario, è stato trasformato in marchio di qualità: tale modifica, benchè non convincente, può essere accolta, così come quelle recate agli articoli 5, 7, 8, 9 e 10. Forti perplessità, viceversa, suscita la soppressione del limite massimo di tolleranza per i componenti di grano tenero nelle paste di grano duro, che risultava conforme alle normative adottate in materia dalla Comunità economica europea. Quanto al fondo interprofessionale di cui all'articolo 11, ne apprezza l'istituzione, sebbene il relativo meccanismo di finanziamento sia censurabile per l'evidente favore reso alle imprese più grandi. Rileva, infine, l'esigenza di approvare definitivamente il disegno di legge, per ottemperare agli obblighi comunitari, assicurando al tempo stesso alle imprese nazionali del settore e ai consumatori una opportuna tutela per la qualità dei prodotti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

380ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
FRANZA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Bastianini e per il turismo e lo spettacolo Muratore.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE DELIBERANTE

Modifiche alla legge 4 luglio 1967, n. 580, e nuove norme in materia di produzione e commercializzazione delle paste alimentari (1706-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta antimeridiana.

Il senatore PEZZULLO, richiamati i presupposti giuridici del disegno di legge, osserva che l'adozione di un marchio di qualità è sostanzialmente diversa dall'originaria previsione assunta dal Senato in materia. Ritiene, inoltre, che la giurisprudenza comunitaria non potrà ammettere l'introduzione di tale segno distintivo. Quanto al limite di tollerabilità dei componenti di grano tenero, soppresso dalla Camera dei deputati, rileva che esso era volto ad assicurare protezione giuridica

a una prassi produttiva consolidata e sostanzialmente non evitabile. Assai inopportuna risulta, infine, l'imposizione di un prelievo a carico dei produttori per finanziare il fondo interprofessionale di cui all'articolo 11. Prospetta, pertanto, l'esigenza di apportare le necessarie modifiche al testo in discussione.

Il senatore MONTINARO, nel sottolineare che il provvedimento è inteso a salvaguardare la qualità del prodotto italiano, osserva che il testo approvato dalla Camera dei deputati, benchè censurabile sotto diversi aspetti, consente comunque di introdurre tempestivamente una regolamentazione unanimemente ritenuta urgente.

Il senatore CARDINALE ribadisce l'orientamento della sua parte politica per una sollecita e definitiva approvazione del disegno di legge. Quanto agli aspetti meno convincenti del testo, prospetta l'opportunità di adottare un apposito ordine del giorno.

Il senatore ALIVERTI propone di approfondire le questioni emerse nel corso del dibattito, rinviando a una successiva seduta la votazione dell'articolato.

Il relatore MANCIA, nel paventare il rischio che ulteriori modifiche al testo possano rendere impossibile la sua approvazione nel corso della presente legislatura, si associa alla proposta del senatore Aliverti.

Il sottosegretario BASTIANINI, infine, nel raccomandare l'approvazione definitiva del testo, esprime la disponibilità del Governo a valutare attentamente le eventuali proposte di modifica; paventa inoltre la scarsa efficacia dell'ordine del giorno prospettato dal senatore Cardinale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 8 GENNAIO 1992

299^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*
BOSCO*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Angelini.**La seduta inizia alle ore 9,50.***IN SEDE REDIGENTE****Boato ed altri: Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale (575)****Serri ed altri: Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna (803)****Berlinguer ed altri: Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvate dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985 (1645)****Scevarolli ed altri: Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie (2086)****Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (2854)**, testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati**e petizioni nn. 431 e 437 attinenti ai suddetti disegni di legge**
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, sospesa nella seduta del 19 dicembre 1991.

Il senatore GOLFARI ritira l'emendamento 10.43.

Il senatore SPECCHIA dichiara voto favorevole all'emendamento 10.44, respingendo l'invito al ritiro formulato dal relatore BAUSI.

Posto ai voti, l'emendamento 10.44 è respinto dalla Commissione.

Su invito del relatore BAUSI, il senatore RUBNER ritira l'emendamento 10.6, fatto proprio però dal senatore SPECCHIA.

Posti ai voti congiuntamente, sono respinti dalla Commissione gli emendamenti 10.6, 10.26, 10.45 e 10.127, di contenuto identico.

Con il voto favorevole del senatore SPECCHIA, sono posti separatamente ai voti e respinti dalla Commissione gli emendamenti: 10.47, 10.48 e 10.50.

Su invito del Relatore, il senatore FONTANA Elio ritira l'emendamento 10.8; analogamente, il senatore GOLFARI ritira l'emendamento 10.53 ed il senatore PETRARA ritira l'emendamento 10.54.

Con il voto favorevole del senatore SPECCHIA, gli emendamenti 10.52 e 10.128, di contenuto identico, sono respinti dalla Commissione.

Con il voto favorevole del senatore SPECCHIA l'emendamento 10.112 è respinto dalla Commissione. I proponenti ritirano, quindi, gli emendamenti 10.9 e 10.10.

Il senatore SPECCHIA dichiara voto favorevole all'emendamento 10.55, il quale è poi respinto dalla Commissione in votazione congiunta con gli emendamenti 10.57 e 10.113 di contenuto identico. I proponenti ritirano quindi gli emendamenti 10.58 e 10.126.

Con il voto favorevole dichiarato dal senatore SPECCHIA, sono posti separatamente ai voti e respinti dalla Commissione gli emendamenti 10.60 e 10.61.

Il senatore TORNATI dichiara voto favorevole all'emendamento 10.62, condividendo solo in parte i contenuti dell'emendamento 10.133 del relatore: manca infatti un rapporto con il regolamento del parco, mentre è impropriamente previsto un ruolo per le associazioni professionali agricole.

Dopo che il senatore FABRIS ha difeso la competenza delle associazioni professionali agricole in merito al territorio su cui insistono, il relatore BAUSI mantiene integralmente il contenuto del suo emendamento 10.133.

Posto ai voti l'emendamento 10.62 è respinto dalla Commissione.

I senatori RUBNER, FONTANA Elio e GOLFARI ritirano rispettivamente i loro emendamenti 10.11, 10.12 e 10.64.

Con il voto favorevole annunciato dal senatore SPECCHIA, gli emendamenti 10.63 e 10.140, di contenuto identico, sono respinti dalla Commissione.

Il senatore PETRARA presenta il subemendamento 10.133/1, volto ad inserire un nesso con il Regolamento del parco; su invito del sottosegretario ANGELINI, però, il proponente ritira tale subemendamento, pur manifestando contrarietà alla presenza delle associazioni professionali agricole.

Con il voto favorevole annunciato dal senatore SPECCHIA, l'emendamento 10.133 è approvato dalla Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 1, 13ª)

A seguito di una protesta del senatore SPECCHIA per l'inversione dei punti all'ordine del giorno rispetto a quanto concordato nell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, il presidente BOSCO convoca per le ore 14,50 di oggi un nuovo Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 10,10.

300ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PAGANI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Angelini.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REDIGENTE

Boato ed altri: Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale (575)

Serri ed altri: Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna (803)

Berlinguer ed altri: Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvate dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985 (1645)

Scevarolli ed altri: Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie (2086)

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (2854), testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

e petizioni nn. 431 e 437 attinenti ai suddetti disegni di legge

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, sospesa nella seduta antimeridiana.

Posti separatamente ai voti, sono respinti dalla Commissione gli emendamenti 10.65, 10.13, 10.127, 10.129, 10.66, 10.67, 10.68, 10.69, 10.71 e 10.70.

Con il voto favorevole annunciato dal senatore TORNATI, è approvato l'emendamento 10.134.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti poi gli emendamenti 10.14, 10.15, 10.72, 10.138, 10.115, 10.130, di contenuto identico.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 10.135/1, è approvato l'emendamento 10.135; indi, con votazioni separate, sono respinti gli emendamenti 10.73, 10.16, 10.74, 10.120, 10.75, 10.76, 10.77 e 10.78.

La Commissione respinge quindi gli emendamenti 10.17, 10.18, 10.79, 10.80 e 10.131, di contenuto identico.

Posti separatamente ai voti, sono poi respinti gli emendamenti 10.81, 10.82, 10.83, 10.116, 10.84, 10.85, 10.86, 10.128 e 10.87.

Con unica votazione, sono respinti dalla Commissione gli emendamenti 10.19, 10.88, 10.89, 10.117, 10.121 e 10.132, di contenuto identico.

Dopo che con votazioni separate sono stati respinti gli emendamenti 10.90 e 10.91, il senatore TORNATI ritira l'emendamento 10.92.

Posti congiuntamente ai voti, sono poi respinti dalla Commissione gli emendamenti 10.20, 10.21, 10.118, 10.122 e 10.139, di contenuto identico.

Dopo la reiezione dell'emendamento 10.93, con il voto favorevole annunciato dai senatori PIERRI e TORNATI, è approvato l'emendamento 10.136 del relatore.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 10.94, 10.95, 10.96, 10.97, 10.98, 10.99, 10.22, 10.100, 10.101, 10.103, 10.104, 10.105 e 10.23.

Il senatore INNAMORATO ritira l'emendamento 10.134; analogamente il senatore GOLFARI ritira l'emendamento 10.106.

Posti separatamente ai voti, sono poi respinti gli emendamenti 10.108, 10.24, 10.107, 10.130, 10.110 e 10.25.

Con il voto contrario annunciato dal senatore SPECCHIA e con quello favorevole dei senatori ANDREINI e PIERRI è quindi approvato dalla Commissione l'articolo 10 nel testo emendato.

Il senatore SPECCHIA illustra i propri emendamenti all'articolo 11, così come il senatore FABRIS, che dà anche per illustrati gli emendamenti a Firma dei senatori Boato e Rubner, cui aggiunge firma.

Il relatore BAUSI esprime parere contrario a tutti gli emendamenti presentati, invitando al ritiro degli emendamenti 11.3 ed 11.2: il senatore FABRIS accoglie tale invito, mentre il sottosegretario ANGE-LINI si uniforma ai pareri espressi dal relatore.

Posti separatamente ai voti, sono respinti dalla Commissione gli emendamenti 11.4, 11.5, 11.6, 11.1, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10 ed 11.11.

Con il voto favorevole annunciato dai senatori SPECCHIA e TORNATI, la Commissione approva l'articolo 11 del disegno di legge n. 2854.

Il senatore SPECCHIA dà per illustrati i propri emendamenti all'articolo 12.

Il senatore FABRIS dà per illustrati i propri emendamenti all'articolo 12, nonché gli emendamenti dei senatori Tripodi, Boato, Fontana Elio, Fontana Walter, Vettori e Rubner, che fa propri; ritira altresì gli emendamenti 12.64 e 12.6.

Il presidente PAGANI illustra gli emendamenti a sua firma all'articolo 12.

Il senatore INNAMORATO illustra gli emendamenti a sua firma all'articolo 12, nonché gli emendamenti dei senatori Casoli e Mancina, che fa propri.

Il senatore GOLFARI illustra gli emendamenti a sua firma all'articolo 12, ritirando l'emendamento 12.27.

Il senatore TORNATI illustra gli emendamenti a sua firma all'articolo 12, ritirando gli emendamenti 12.35 e 12.52.

Il sottosegretario ANGELINI illustra l'emendamento 12.75, sul quale il relatore BAUSI esprime parere favorevole: il relatore illustra anche tutti i propri emendamenti, ritirando altresì l'emendamento 12.79. Sia il relatore che il rappresentante del Governo esprimono parere contrario ai rimanenti emendamenti, salvi gli emendamenti 12.58, 12.59 e 12.9.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti dalla Commissione gli emendamenti 12.15, 12.16, 12.17 e 12.18.

Dopo che il senatore SPECCHIA ha ritirato l'emendamento 12.19, la Commissione non approva l'emendamento 12.20; sono invece approvati, con votazione congiunta, gli emendamenti 12.76, 12.1 e 12.55, di contenuto identico.

La Commissione approva l'emendamento 12.58; indi, con votazioni separate, sono respinti gli emendamenti 12.21, 12.22, 12.23, 12.24, 12.25, 12.26 e 12.2.

Il senatore RUBNER ritira l'emendamento 12.3, ritenendo che la formulazione del comma 4, facendo riferimento ai casi di forza maggiore, già include l'ipotesi dello stato di necessità.

Dopo che l'emendamento 12.4 è stato respinto dalla Commissione, il senatore RUBNER ritira l'emendamento 12.5, così come il senatore SPECCHIA ritira l'emendamento 12.56.

Il presidente PAGANI, su invito del senatore CUTRERA, riformula l'emendamento 12.59 nel senso di sostituire integralmente il comma 5, premettendovi una clausola di salvaguardia della non esclusività dell'esercizio venatorio con l'arco ed il falco. A tale testo il Presidente annuncia voto favorevole, sottolineando la necessità di tutelare in determinate forme la libertà delle modalità concorrenti di esercizio venatorio.

Dopo che il relatore BAUSI ha confermato di rimettersi alla Commissione, i senatori TORNATI e NEBBIA annunciano voto contrario, mentre il senatore SPECCHIA è favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 12.59 nuovo testo è approvato dalla Commissione. Risultano pertanto assorbiti o preclusi gli emendamenti 12.7, 12.28, 12.29, 12.60, 12.66 e 12.77.

Il senatore FABRIS ritira gli emendamenti 12.30 e 12.31.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 12.32, 12.33, 12.8, 12.34, 12.36 e 12.37.

Il presidente PAGANI ritira l'emendamento 12.61, così come il senatore SPECCHIA ritira gli emendamenti 12.38 e 12.39.

Con il voto contrario del senatore NEBBIA, sono quindi approvati congiuntamente dalla Commissione gli emendamenti 12.9, 12.40, 12.65 e 12.67, di contenuto identico.

Posti congiuntamente ai voti, sono anche approvati dalla Commissione gli emendamenti 12.78, 12.10, 12.70, 12.62, 12.41, 12.42 e 12.43, aventi contenuto identico; risulta quindi precluso l'emendamento 12.44.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti dalla Commissione gli emendamenti 12.45, 12.46, 12.47 e 12.48.

Il senatore PIERRI ritira gli emendamenti 12.11 e 12.12. Indi, il senatore FABRIS ritira l'emendamento 12.50.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 12.49, mentre, con il voto favorevole del senatore TORNATI, è approvato l'emendamento 12.75; risultano, conseguentemente, preclusi gli emendamenti 12.51, 12.13, 12.52, 12.53, 12.68, 12.57, 12.63, 12.71, 12.72 e 12.73.

I senatori FABRIS e RUBNER ritirano rispettivamente gli emendamenti 12.54 e 12.14.

Con il voto contrario del senatore NEBBIA e l'astensione del senatore TORNATI, è infine approvato l'articolo 12 nel testo emendato.

Il presidente PAGANI sospende la seduta stante il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea.

(La seduta, sospesa alle ore 16,35, riprende alle ore 20,45).

Il senatore SPECCHIA illustra gli emendamenti a sua firma all'articolo 13.

Il senatore NEBBIA illustra gli emendamenti a sua firma all'articolo 13, nonché gli emendamenti a firma del senatore Boato che fa propri.

Il presidente PAGANI illustra gli emendamenti a sua firma all'articolo 13. Presenta altresì l'emendamento 13.34/2, volto a recepire nel testo del comma 6 proposto dal relatore il contenuto di diversi emendamenti.

Il senatore FABRIS illustra gli emendamenti a sua firma all'articolo 13, nonché gli emendamenti a firma dei senatori Casoli, Innamorato, Fontana Walter e Fontana Elio, cui aggiunge la propria firma.

Il senatore RUBNER illustra i suoi emendamenti, all'articolo 13.

Il senatore GOLFARI illustra gli emendamenti a sua firma all'articolo 13.

Il senatore TORNATI illustra gli emendamenti a sua firma all'articolo 13, nonché quelli del senatore Petrarra cui aggiunge la propria firma.

Il relatore BAUSI illustra i suoi emendamenti 13.33 e 13.34 (volto tra l'altro a salvaguardare la tradizione tipica della città di Crespina), esprimendo parere contrario su tutti gli altri emendamenti tranne il 13.27 e il 13.34/2.

Dopo che il senatore GOLFARI ha ritirato gli emendamenti 13.18 e 13.19, il sottosegretario ANGELINI si uniforma ai pareri espressi dal relatore: solo sull'emendamento 13.34 invita al ritiro, esprimendo altresì parere favorevole al subemendamento 13.34/1, in quanto l'uso della civetta come zimbello è oggetto di forti e non ingiustificate critiche del Movimento ambientalista, presupponendo spesso la pratica dell'accecamento.

Dopo che l'emendamento 13.10 è stato respinto, il senatore NEBBIA annuncia voto favorevole agli emendamenti 13.1 e 13.2, di contenuto identico; i suddetti emendamenti, posti ai voti congiuntamente, sono respinti dalla Commissione. Analogamente è respinto l'emendamento 13.11.

Con il voto favorevole del senatore NEBBIA, è respinto l'emendamento 13.3; identico esito ha l'emendamento 13.12.

Con il voto contrario del senatore NEBBIA, è poi approvato l'emendamento 13.27, mentre è respinto l'emendamento 13.13.

Il senatore TORNATI propone l'emendamento 13.33/1, richiedendo altresì la votazione per parti separate dell'emendamento 13.33.

Non facendosi osservazioni, si procede per parti separate; conseguentemente sono posti in votazione gli emendamenti soppressivi prima delle singole parti dell'emendamento 13.33 tese a sostituire i commi 3 e 4.

Dopo che l'emendamento 13.4 è respinto dalla Commissione, l'emendamento 13.33/1 - con il parere favorevole del relatore BAUSI e del sottosegretario ANGELINI - è approvato dalla Commissione.

Con il voto contrario del senatore NEBBIA, la Commissione approva la prima parte dell'emendamento 13.33, come testè emendata; risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 13.5, 13.14 e 13.15.

Posti congiuntamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 13.6 e 13.7, di identico contenuto tesi a sopprimere il comma 4. Indi è approvata la seconda parte dell'emendamento 13.33, sostitutiva del comma 4; ne risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 13.16, mentre sono preclusi gli emendamenti 13.17, 13.29, 13.8, 13.20, 13.30 e 13.21.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 13.22, con il voto favorevole annunciato dai senatori NEBBIA e TORNATI, è approvato l'emendamento 13.34/1, nonché l'emendamento 13.34/2; è poi approvato l'emendamento 13.34 nel testo emendato. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 13.23, 13.24, 13.9, 13.25, 13.26, 13.28 e 13.31.

Con l'astensione dichiarata dal senatore NEBBIA, è quindi approvato l'articolo 13 nel testo emendato.

Dopo che il presidente PAGANI ha suggerito di procedere ad un'illustrazione dei numerosi emendamenti all'articolo 14 con riferimento ai singoli commi, il senatore GOLFARI propone l'accantonamento dell'articolo 14 medesimo, il cui disposto normativo appare eccessivamente dettagliato in rapporto alle competenze regionali in materia.

Il senatore SPECCHIA aderisce alla proposta di accantonamento, così come il senatore RUBNER, mentre il senatore TORNATI si esprime in senso contrario: l'articolo 14 è stato già oggetto di discussione in Comitato ristretto, ed il relatore ha opportunamente scelto di mantenere l'impianto originario della norma, salvi limitati emendamenti.

Dopo che il senatore NEBBIA si è manifestato contro la proposta di accantonamento, il presidente PAGANI si dichiara ad essa favorevole, sottolineando che la complessità di un esame in sede redigente dell'articolo 14, al quale si riferiscono oltre cento emendamenti, dovrebbe essere superata attraverso la predisposizione di una proposta complessiva del relatore che snellisca il disposto normativo.

Il relatore BAUSI difende la scelta di non modificare eccessivamente l'impianto del testo proposto dalla Camera dei deputati, auspicando che si proceda immediatamente all'esame degli emendamenti.

Il sottosegretario ANGELINI, constatata l'importanza dell'articolo 14, giudica opportuna una riflessione, anche in riferimento al meccanismo di consultazione troppo esteso che si verrebbe a creare prevedendo l'audizione delle organizzazioni agricole.

Posta ai voti, la proposta di accantonamento è accolta dalla Commissione.

Il senatore BAUSI illustra gli emendamenti 15.57, 15.58, 15.59 e 15.55.

Il senatore TORNATI illustra i propri emendamenti all'articolo 15, ritirando gli emendamenti 15.15, 15.21 e 15.33.

I senatori SPECCHIA e NEBBIA illustrano i propri emendamenti all'articolo 15.

Il presidente PAGANI illustra gli emendamenti a firma dei senatori Casoli, Fontana Elio, Tripodi, Innamorato, Boato, che fa propri.

Il relatore BAUSI esprime parere contrario a tutti gli emendamenti, rilevando, peraltro, che molti di essi sono recepiti da quelli da lui stesso presentati; si uniforma il sottosegretario ANGELINI, che esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti dalla Commissione gli emendamenti 15.50, 15.8, 15.9, 15.10, 15.11, 15.12, 15.13, 15.56, 15.14, 15.16, 15.1, 15.17 e 15.18.

La Commissione approva quindi l'emendamento 15.59, mentre risulta precluso l'emendamento 15.19.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 15.52, è approvato l'emendamento 15.57; indi, con la medesima votazione, sono respinti gli emendamenti 15.2, 15.20, 15.51 e 15.53, di contenuto identico; egualmente respinto è l'emendamento 15.22, posto separatamente ai voti.

Sono, quindi, respinti con votazione congiunta gli emendamenti 15.3, 15.23 e 15.4 di contenuto identico.

Posti separatamente ai voti, sono respinti dalla Commissione gli emendamenti 15.24, 15.25, 15.26, 15.27, 15.28, 15.29, 15.30 e 15.31. Analogo esito ha la votazione congiunta degli emendamenti 15.5 e 15.32, di contenuto identico.

Dopo che il relatore BAUSI ha ritirato l'emendamento 15.55, è approvato l'emendamento 15.58, risultando precluso l'emendamento 15.34.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 15.38, 15.35, 15.37, 15.36, 15.39, 15.40, 15.41, 15.42, 15.43, 15.44 e 15.45. Analogo esito ha la votazione congiunta degli emendamenti 15.6, 15.7, 15.46 e 15.54 di contenuto identico.

Il senatore TORNATI dichiara voto favorevole all'emendamento 15.47, volto a prevedere un meccanismo surrogatorio ministeriale.

Dopo che il relatore BAUSI ed il sottosegretario ANGELINI hanno rettificato il loro precedente parere, esprimendosi favorevolmente all'emendamento, con il voto contrario del senatore SPECCHIA l'emendamento 15.47 è approvato dalla Commissione, che respinge poi gli emendamenti 15.48 e 15.49.

Con il voto contrario del senatore SPECCHIA e quello favorevole dei senatori FABRIS e TORNATI, è quindi approvato dalla Commissione l'articolo 15 nel testo emendato.

Il relatore BAUSI illustra i suoi emendamenti 16.36, 16.37 e 16.35.

Il senatore SPECCHIA dà per illustrati i propri emendamenti all'articolo 16, così come il senatore TORNATI, che ritira l'emendamento 16.16.

Il senatore NEBBIA illustra i propri emendamenti all'articolo 16, così come fa il senatore RUBNER.

Il senatore FABRIS illustra i propri emendamenti all'articolo 16, nonchè gli emendamenti a firma dei senatori Diana, Fontana Elio, Innamorato, Casoli e Boato, cui aggiunge la propria firma.

Il relatore BAUSI esprime parere contrario a tutti gli emendamenti; si uniforma il sottosegretario ANGELINI, che peraltro si rimette alla Commissione sull'emendamento 16.35, esprime parere favorevole all'emendamento 16.36 e contrario all'emendamento 16.37.

Su invito del presidente PAGANI, il relatore BAUSI ritira l'emendamento 16.35, riservandosi di ripresentarlo come proposta di coordinamento finale.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti dalla Commissione gli emendamenti 16.6, 16.27, 16.38, 16.8 e 16.30; con votazione congiunta sono quindi respinti gli emendamenti 16.1, 16.9 e 16.29, di contenuto identico, mentre è successivamente approvato l'emendamento 16.36; è poi respinto l'emendamento 16.10.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 16.2, 16.33 e 16.11; con votazioni separate, sono poi respinti gli emendamenti 16.12, 16.13, 16.14, 16.31, 16.33, 16.15, 16.17, 16.18, 16.28, 16.32, 16.19, 16.20, 16.21, 16.22, 16.23 e 16.34. Con votazione congiunta, sono poi respinti gli emendamenti 16.3 e 16.24, di contenuto identico.

Con il voto favorevole del senatore NEBBIA, sono respinti gli emendamenti 16.4 e 16.25, posti ai voti congiuntamente in quanto di medesimo contenuto.

Con il voto favorevole del senatore RUBNER e del presidente PAGANI e con quello contrario dei senatori TORNATI, SPECCHIA e NEBBIA, gli emendamenti 16.37, 16.5 e 16.26, di contenuto identico, sono congiuntamente posti in votazione e respinti dalla Commissione: su di essi il relatore BAUSI aveva insistito, nonostante un nuovo intervento del sottosegretario ANGELINI, favorevole piuttosto al riconoscimento di una condizione di reciprocità a vantaggio dei cittadini di altre nazionalità.

Con il voto contrario del senatore SPECCHIA, è quindi approvato l'articolo 16 nel testo emendato.

Il senatore FABRIS fa propri gli emendamenti 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.4 e 16.0.5.

Dopo l'espressione di parere contrario da parte del relatore BAUSI e del sottosegretario ANGELINI, il senatore FABRIS ritira gli emendamenti 16.0.3 e 16.0.5.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 16.0.1, 16.0.2 e 16.0.4.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 22,25.

EMENDAMENTI

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (2854) (*testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri*), approvato dalla Camera dei deputati

Art. 10.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettere a), b) e c)».

10.43

GOLFARI, FABRIS

Al comma 4, dopo le parole: «lettere a), b) e c)» aggiungere le parole: «e quelli dei fondi chiusi».

10.44

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4 sopprimere le parole: «Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole».

10.6

RUBNER

Al comma 4 sopprimere le parole: «Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole».

10.26

FONTANA Elio, FABRIS

Al comma 4 sopprimere le parole: «Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole».

10.45

PETRARA

Al comma 4 sopprimere le parole: «Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole».

10.127

INNAMORATO, PIERRI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «nonchè il ripristino e mantenimento dell'ambiente».

10.47

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 5, sostituire le parole da: «Il territorio agro-silvo-pastorale» fino a: «gestione privata», con le altre: «Il territorio agro-silvo-pastorale nazionale può essere destinato nella percentuale massima complessiva del 10 per cento a caccia riservata a gestione privata».

10.48

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 5 sostituire le parole: «15 per cento» con le altre: «10 per cento, e in misura proporzionale ad ogni provincia».

10.49

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 5 dopo le parole: «15 per cento» aggiungere le parole: «di cui, di norma, almeno il 2 per cento nelle zone montane o svantaggiate».

10.50

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 5, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, nonché alle zone di cui al comma 8 lettera e)».

10.8

FONTANA Elio, FABRIS

Al comma 5, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, nonchè alle zone di cui al comma 8 lettera e)».

10.53

GOLFARI, FABRIS

Al comma 5, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, nonchè alle zone di cui al comma 8 lettera e)».

10.54

PETRARA

Al comma 5, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, nonchè alle zone di cui al comma 8 lettera e)».

10.52

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 5, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, nonchè alle zone di cui al comma 8 lettera e)».

10.128

INNAMORATO, PIERRI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il rimanente 60 per cento del territorio agro-silvo-pastorale sarà suddiviso in ambiti territoriali di caccia di livello minimo provinciale».

10.112

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale, fino alla misura massima del 50 per cento dello stesso vincolato in vario modo, e il rimanente 50 per cento libero da qualsiasi vincolo, le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14».

10.9

CASOLI

Al comma 6, dopo le parole: «Sul rimanente» aggiungere le seguenti: «60 per cento del».

10.10

FABRIS

Al comma 6, dopo le parole: «Sul rimanente» aggiungere le seguenti: «60 per cento del».

10.55 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 6, dopo le parole: «Sul rimanente» aggiungere le seguenti: «60 per cento del».

10.57 PETRARA

Al comma 6, dopo le parole: «Sul rimanente» aggiungere le seguenti: «60 per cento del».

10.113 TRIPODI, SERRI

Al comma 6, dopo le parole: «le regioni» aggiungere le seguenti: «e le province».

10.58 PETRARA

Al comma 6 dopo le parole: «gestione programmata della caccia» aggiungere le seguenti: «ed, in particolare, le aziende faunistico-convenzionate».

10.126 DIANA

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «del territorio agro-silvo-pastorale» con le seguenti: «delle superfici agricole-forestali utilizzabili».

10.60 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 7 dopo le parole: «le province» aggiungere: «sentiti i rappresentanti delle associazioni venatorie operanti sul territorio di competenza», dopo le parole: «faunistico-venatorio» aggiungere: «che dovranno trasmettere entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'Istituto nazionale per la fauna selvatica»; a fine periodo dopo le parole: «fauna selvatica» aggiungere: «previo parere dei rappresentanti delle associazioni venatorie operanti».

10.61 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 7 aggiungere: «, tramite la cattura di selvatici presenti in sovrannumero nei parchi nazionali e regionali e in altri ambiti di protezione faunistica secondo quanto prescritto dal regolamento del parco».

10.62TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche tramite la cattura di selvatici presenti in sovrannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti di protezione faunistica».

10.11

RUBNER

Al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche tramite la cattura di selvatici presenti in sovrannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti di protezione faunistica».

10.12

FONTANA Elio, FABRIS

Al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche tramite la cattura di selvatici presenti in sovrannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti di protezione faunistica».

10.63

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche tramite la cattura di selvatici presenti in sovrannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti di protezione faunistica».

10.140

INNAMORATO, PIERRI

Al comma 7, in fine, aggiungere le seguenti parole: «anche tramite la cattura di selvatici presenti in sovrannumero nei parchi nazionali e regionali e in altri ambiti faunistici».

10.64

GOLFARI, FABRIS

All'emendamento 10.133, dopo la parola: «selvatica» aggiungere le seguenti: «e salvo quanto prescritto dal Regolamento del parco».

10.133/1

PETRARA

Al comma 7, in fine, aggiungere le seguenti parole: «anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel comitato tecnico faunistico nazionale tramite le loro strutture regionali».

10.133

IL RELATORE

Al comma 8, lettera a), aggiungere in fine le parole: «migratoria e stanziale».

10.65

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8, sopprimere le lettere b) e c).

10.13

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 8, sopprimere le lettere b) e c).

10.127

DIANA

Al comma 8, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) le zone di ripopolamento, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;».

10.129

TRIPODI, SERRI

Al comma 8, lettera b), sopprimere le parole: «tempi e».

10.66

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8, lettera b) dopo: «tempi» aggiungere: «esattamente pre-stabiliti».

10.67

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8, lettera b) sostituire la parola: «ottimale» con la parola: «compatibile».

10.68

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) centri di sperimentazione e riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale gestiti dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali al fine di ricostituzione delle popolazioni autoctone».

10.69 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8, lettera c) sostituire le parola: «riproduzione» con la parola: «produzione» e dopo la parola: «fauna selvatica» aggiungere la parola: «stanziale».

10.71 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8, lettera d) sostituire le parola: «riproduzione» con la parola: «produzione»; e dopo la parola: «fauna selvatica» aggiungere la parola: «stanziale».

10.70 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8, lettera d), dopo le parole: «azienda agricola» aggiungere le seguenti: «singola, consortile o cooperativa».

10.134 IL RELATORE

Al comma 8, lettera d), dopo le parole: «organizzati in forma di azienda agricola» aggiungere le seguenti: «o consorzio».

10.14 RUBNER

Al comma 8, lettera d), dopo le parole: «organizzati in forma di azienda agricola» aggiungere le seguenti: «o consorzio».

10.15 FONTANA Elio, FABRIS

Al comma 8, lettera d), dopo le parole: «organizzati in forma di azienda agricola» aggiungere le seguenti: «o consorzio».

10.72 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8, lettera d), dopo le parole: «organizzati in forma di azienda agricola» aggiungere le seguenti: «o consorzio».

10.138 TRIPODI, SERRI

Al comma 8, lettera d), dopo le parole: «organizzati in forma di azienda agricola» aggiungere le seguenti: «o consorzio».

10.115

PETRARA

Al comma 8, lettera d), dopo le parole: «organizzati in forma di azienda agricola» aggiungere le seguenti: «o consorzio».

10.130

INNAMORATO, PIERRI

All'emendamento 10.135, sopprimere le parole: «e di persone nominativamente indicate».

10.135/1

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 8, lettera d) sostituire le parole: «e dei dipendenti per fini propri dell'impresa agricola» con le seguenti: «dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate».

10.135

IL RELATORE

Al comma 8, lettera e), dopo la parola: «periodi» aggiungere le parole: «e i tempi».

10.73

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili».

10.16

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 8, lettera e), dopo le parole: «la cui gestione» aggiungere le seguenti: «per non più del 50 per cento delle zone istituite».

10.74

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8, lettera e), dopo le parole: «e cinofile» aggiungere le seguenti: «riconosciute in campo nazionale».

10.120

PAGANI Maurizio

Al comma 8, lettera f), aggiungere dopo la parola: «conduttori» la parola: «o possessori».

10.75 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8, lettera g), dopo la parola: «conduttori» aggiungere le parole: «o possessori».

10.76 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8, lettera f), dopo la parola: «selvatica» aggiungere le seguenti: «carnivora e ungulata».

10.77 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8, lettera g), sostituire le parole: «si impegnino» con la parola: «provvedano».

10.78 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8, sopprimere la lettera h).

10.17 FONTANA Elio, FABRIS

Al comma 8, sopprimere la lettera h).

10.18 CASOLI

Al comma 8, sopprimere la lettera h).

10.79 PETRARA

Al comma 8, sopprimere la lettera h).

10.80 GOLFARI, FABRIS

Al comma 8, sopprimere la lettera h).

10.131 INNAMORATO, PIERRI

Al comma 9, dopo la parola: «perimetrali» aggiungere la parola: «visibili».

10.81 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 9, dopo la parola: «perimetrali» aggiungere: «omologate dall'ente regionale».

10.82 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 10 sostituire le parole: «12 mesi» con le parole: «18 mesi».

10.83 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 11.

10.116 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: «4 mesi» con le parole: «6 mesi».

10.84 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 11 sostituire le parole: «quattro mesi» con le parole: «centoventi giorni».

10.85 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 11, secondo periodo, dopo la parola: «regioni» aggiungere: «entro due mesi».

10.86 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie e aziende faunistico-convenzionate e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale».

10.128 DIANA

Al comma 12, sostituire le parole da: «Il piano» fino a: «determina» con le seguenti: «Le regioni, consultate le province, determinano, con il piano faunistico-venatorio ,».

10.87 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 12, dopo le parole: «individuazione dei territori» aggiungere le seguenti: «ai sensi dell'articolo 16».

10.19 FONTANA Elio, FABRIS

Al comma 12, dopo le parole: «individuazione dei territori» aggiungere le seguenti: «ai sensi dell'articolo 16».

10.88 PETRARA

Al comma 12, dopo le parole: «individuazione dei territori» aggiungere le seguenti: «ai sensi dell'articolo 16».

10.89 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 12, dopo le parole: «individuazione dei territori» aggiungere le seguenti: «ai sensi dell'articolo 16».

10.117 TRIPODI, SERRI

Al comma 12, dopo le parole: «individuazione dei territori» aggiungere le seguenti: «ai sensi dell'articolo 16».

10.121 PAGANI Maurizio

Al comma 12, dopo le parole: «individuazione dei territori» aggiungere le seguenti: «ai sensi dell'articolo 16».

10.132 INNAMORATO, PIERRI

Al comma 12 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in proporzione alle province esistenti».

10.90 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere a), b) e c), deve essere pubblicata nelle forme consuete».

10.91

GOLFARI, FABRIS

Al comma 13 sostituire da: «notificata» fino alla fine del comma con: «pubblicata dalla provincia nelle forme consuete nonché mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati».

10.92

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 13 sopprimere le parole: «notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e».

10.20

RUBNER

Al comma 13 sopprimere le parole: «notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e».

10.21

FONTANA Elio, FABRIS

Al comma 13 sopprimere le parole: «notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e».

10.118

TRIPODI, SERRI

Al comma 13 sopprimere le parole: «notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e».

10.122

PAGANI Maurizio

Al comma 13 sopprimere le parole: «notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e».

10.139

INNAMORATO, PIERRI

Al comma 13, dopo la parola: «conduttori» aggiungere le parole: «o possessori».

10.93

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 13, sostituire le parole: «nelle forme consuete» con le seguenti: «mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati».

10.136

IL RELATORE

Al comma 13 sostituire la parola: «consuete» con le seguenti: «di legge».

10.94

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Qualora sia presentata opposizione, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari, o dei conduttori, o degli enfiteuti, o degli usufruttuari, l'istituzione della zona rimane sospesa per permettere un nuovo studio di fattibilità da parte della regione. Se le opposizioni riguardano complessivamente almeno il 30 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare la zona non può essere istituita».

10.95

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 14 sostituire le parole: «60 giorni» con le parole: «90 giorni».

10.96

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 14 dopo la parola: «o conduttori» aggiungere le parole: «o possessori».

10.97

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 14 sostituire le parole: «40 per cento» con le altre: «51 per cento».

10.98

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 14 sostituire le parole: «40 per cento» con le altre: «50 per cento».

10.99

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 14 sostituire le parole: «non può» con le seguenti: «può non».

10.22 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 15, sopprimere la parola: «validamente».

10.100 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. Le regioni, sentito l'INFS, le associazioni venatorie, le associazioni degli agricoltori, in via del tutto eccezionale, in presenza di comprovato pericolo per l'equilibrio biologico, possono disporre coattivamente la costituzione temporanea, per un periodo determinato ed indicato, di oasi di protezione o di zone di ripopolamento e cattura».

10.101 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 16, dopo le parole: «Le regioni» aggiungere le parole: «tenuto conto della legge 8 giugno 1990, n. 142».

10.103 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 16, sostituire le parole: «ed in vista di particolari necessità» con le altre: «per comprovate necessità».

10.104 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 16, sopprimere le parole: «di oasi di protezione e».

10.105 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 17.

10.23 CASOLI

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. Le zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati possono essere destinate

dalle regioni e dalle province ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria».

10.108

PETRARA

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. Le zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati possono essere destinate dalle regioni ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria».

10.24

FONTANA Elio, FABRIS

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. Le zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati possono essere destinate dalle regioni ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria».

10.106

GOLFARI, FABRIS

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. Le zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati possono essere destinate dalle regioni ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria».

10.134

INNAMORATO, PIERRI

Al comma 17, primo periodo, dopo la parola: «conduttori» aggiungere le parole: «o possessori».

10.107

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 17, secondo periodo, dopo: «Le regioni» aggiungere: «e le province».

10.130

PETRARA

Al comma 17, secondo periodo, dopo le parole: «Le regioni» aggiungere le parole: «, tenuto conto della legge 8 giugno 1990, n. 142, ».

10.110 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome possono provvedere autonomamente alla pianificazione faunistico-venatoria, purchè la loro disciplina non risulti meno protettiva per la fauna selvatica, con particolare riguardo per quella tipica alpina».

10.25 RUBNER

Art. 11.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. È considerato territorio delle Alpi italiane quello perimetrato come risulta da apposita cartografia».

11.4 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «Agli effetti della» con le parole: «Per quanto concerne la».

11.5 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, dopo la parola: «interessate», aggiungere le parole: «tenuto conto della legge 8 giugno 1990, n. 142».

11.6 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali».

11.1 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè per disciplinare la caccia di selezione agli ungulati, secondo le indicazioni dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica».

11.7

BEORCHIA, FABRIS

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Onde non danneggiare le peculiarità del biotopo animale caratteristico ovvero di ripristinarne l'integrità se alterato, nelle zone ove sia esclusivamente presente la caratteristica fauna alpina è consentita l'immissione di esemplari appartenenti a specie autoctone previo inderogabile parere favorevole dell'INFS e sotto il suo continuato controllo».

11.8

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono a quanto previsto dal presente articolo in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86.»

11.2

RUBNER

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono a quanto previsto dal presente articolo in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86.»

11.3

BEORCHIA, FABRIS

Al comma 3, aggiungere in fine le parole: «e sentite le province interessate».

11.9

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa tra di loro, ne determinano i confini mediante apposizione di specifica tabellazione esente da tasse».

11.10

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4, dopo la parola: «tabelle» aggiungere le parole: «perimetrali visibili».

11.11

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Art.12.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'attività venatoria è praticata con concessione dello Stato, rilasciata a tutti i cittadini che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge».

12.15 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'esercizio della caccia è consentito purchè non contrasti con l'esigenza di conservazione della selvaggina e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole».

12.16 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «lo Stato» con le seguenti: «la regione».

12.17 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I cittadini, per esercitare l'attività venatoria, devono possedere i requisiti previsti dalla presente legge».

12.18 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. È considerato esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento della fauna selvatica e che comporti l'utilizzo degli strumenti di cui all'articolo 13 e degli animali a ciò destinati».

12.19 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «venatorio» con le parole: «di caccia».

12.20 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, aggiungere dopo la parola: «abbattimento» le parole: «o alla cattura».

12.55

TRIPODI, SERRI

Al comma 2, aggiungere dopo la parola: «abbattimento» le parole: «o alla cattura».

12.76

IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere dopo la parola: «abbattimento» le parole: «o alla cattura».

12.1

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 13» sopprimere le seguenti: «e degli animali a ciò destinati».

12.58

PAGANI Maurizio

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. È inoltre da considerarsi esercizio venatorio il vagare con attitudine di ricerca ed il soffermarsi in attesa della fauna selvatica quando tali comportamenti sono posti in essere muniti degli strumenti di cui all'articolo 13 e finalizzati al suo abbattimento».

12.21

SPECCHIA, SANESI, FILETTI, PONTONE, VISIBELLI

Al comma 3, sostituire la parola: «venatorio» con le parole: «di caccia».

12.22

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «o catturarla».

12.23

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Qualsiasi abbattimento che avvenga per caso fortuito o per forza maggiore non costituisce esercizio di caccia».

12.24 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Ogni modo di abbattimento che non risulti conforme alla presente legge è vietato a meno che non avvenga per caso fortuito, forza maggiore o in stato di necessità».

12.25 SPECCHIA, SANESI, FILETTI, PONTONE, VISIBELLI

Al comma 4, dopo la parola: «abbattimento» aggiungere le parole: «della selvaggina».

12.26 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore».

12.2 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o in stato di manifesta necessità».

12.3 RUBNER

Sopprimere il comma 5.

12.4 CASOLI

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. L'esercizio venatorio può essere praticato in una delle seguenti forme:

- a) vagante;
- b) da appostamento;
- c) con l'arco;
- d) col falco.

5-bis. La scelta della caccia vagante nel territorio faunistico delle Alpi preclude l'esercizio in altre zone a gestione programmata della caccia.

5-ter. Le regioni dettano norme per la caccia di specializzazione, che consiste nell'esercizio venatorio svolto per specie, nei tempi e nei modi stabiliti nella presente legge e nel rispetto di quanto previsto ai commi 5 e 5-bis».

12.64

FONTANA Elio, FABRIS

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. L'esercizio venatorio può essere praticato in una delle seguenti forme:

- a) vagante;
- b) da appostamento;
- c) con l'arco;
- d) col falco.

5-bis. La scelta della caccia vagante nel territorio faunistico delle Alpi preclude l'esercizio in altre zone a gestione programmata della caccia».

12.5

RUBNER

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. L'esercizio venatorio può essere praticato in una delle seguenti forme:

- a) vagante;
- b) da appostamento;
- c) con l'arco;
- d) col falco.

5-bis. La scelta della caccia vagante nel territorio faunistico delle Alpi preclude l'esercizio in altre zone a gestione programmata della caccia».

12.6

FABRIS

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'esercizio venatorio può essere praticato in una delle seguenti forme:

- a) vagante e temporaneo;
- b) da appostamento fisso e con il falco;
- c) con l'arco;
- d) in forma programmata stabilita dalle regioni».

12.56

SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'esercizio venatorio può essere praticato in una delle seguenti forme:

- a) vagante;
- b) da appostamento fisso;
- c) con l'arco;
- d) col falco».

12.27

GOLFARI, FABRIS

Al comma 5, nell'alea, dopo la parola: «praticato» sostituire le parole: «in via esclusiva in una delle», con la parola: «nelle».

12.59

PAGANI Maurizio

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco ed il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

- a) vagante in zona Alpi;
- b) da appostamento fisso;
- c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata».

12.59 (Nuovo testo)

PAGANI Maurizio

Al comma 5 lettera c), dopo le parole:«con l'arco» aggiungere le seguenti: «e con il falco».

12.7

FONTANA Elio

Al comma 5 lettera c), dopo le parole:«con l'arco» aggiungere le seguenti: «e con il falco».

12.28

SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

Al comma 5 lettera c), dopo le parole:«con l'arco» aggiungere le seguenti: «e con il falco».

12.29

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 5 lettera c), dopo le parole: «con l'arco» aggiungere le seguenti: «e con il falco».

12.60

PAGANI Maurizio

Al comma 5 lettera c), dopo le parole: «con l'arco» aggiungere le seguenti: «e con il falco».

12.66

INNAMORATO, PIERRI

Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) con il falco;».

12.77

IL RELATORE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L'esercizio venatorio in una delle forme di cui al comma 5 preclude la scelta di altre, semprechè non sussista adeguata capienza in altri ambiti territoriali di caccia secondo le condizioni definite dalle norme regionali».

12.30

GOLFARI, FABRIS

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-ter. Le regioni dettano norme per la caccia di specializzazione, che consiste nell'esercizio venatorio svolto per specie, nei tempi e nei modi stabiliti nella presente legge e nel rispetto di quanto previsto ai commi 5 e 5-bis».

12.31

GOLFARI, FABRIS

Al comma 6, sopprimere le parole: «durante l'esercizio venatorio».

12.32

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. La fauna selvatica cacciata durante il corretto esercizio di attività venatoria appartiene a chi l'ha abbattuta».

12.33

SPECCHIA, SANESI, FILETTI, PONTONE, VISIBELLI

Sopprimere il comma 7.

12.8 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 7, dopo la parola: «agricola» aggiungere: «o forestale».

12.34 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 7, dopo le parole: «impresa agricola» aggiungere le parole: «nei centri».

12.35 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI PETRARA, NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 8, sostituire le parole: «L'attività venatoria» con le parole: «La caccia».

12.36 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8, sostituire le parole: «750 milioni» con: «800 milioni».

12.37 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8, sostituire la cifra: «250» con la cifra: «100».

12.61 PAGANI Maurizio

Al comma 8, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

12.38 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «120 milioni».

12.39 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 9 dopo la parola: «foreste» aggiungere le seguenti: «, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'art. 8,».

12.9

FONTANA Elio

Al comma 9 dopo la parola: «foreste» aggiungere le seguenti: «, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'art. 8,».

12.40

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 9 dopo la parola: «foreste» aggiungere le seguenti: «, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'art. 8,».

12.65

PAGANI Maurizio

Al comma 9 dopo la parola: «foreste» aggiungere le seguenti: «, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'art. 8,».

12.67

INNAMORATO, PIERRI

Al comma 9 dopo la parola: «provvede» aggiungere le seguenti: «ogni quattro anni».

12.78

IL RELATORE

Al comma 9 dopo la parola: «provvede» aggiungere le seguenti: «ogni quattro anni».

12.10

FONTANA Walter

Al comma 9 dopo la parola: «provvede» aggiungere le seguenti: «ogni quattro anni».

12.70

INNAMORATO, PIERRI

Al comma 9 dopo la parola: «provvede» aggiungere le seguenti: «ogni quattro anni».

12.62

PAGANI Maurizio

Al comma 9 dopo la parola: «provvede» aggiungere le seguenti: «ogni quattro anni».

12.41 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 9 dopo la parola: «provvede» aggiungere le seguenti: «ogni quattro anni».

12.42 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 9 dopo la parola: «provvede» aggiungere le seguenti: «ogni quattro anni».

12.43 GOLFARI, FABRIS

Al comma 9, in fine, aggiungere le seguenti parole: «ogni tre anni».

12.44 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 10, sostituire la parola: «subito» con la parola: «patito».

12.45 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 10, aggiungere a fine comma: «e, in caso di lesioni che abbiano prodotto una invalidità permanente superiore al 10 per cento può ottenere la liquidazione di una provvisionale pari a quattro quinti dell'ammontare del risarcimento o dell'indennizzo».

12.46 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. La licenza di caccia autorizza l'esercizio venatorio in tutto il territorio nazionale nel rispetto della presente legge e delle norme emanate dalle regioni».

12.47 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed il porto di fucile per la durata di 365 giorni».

12.48 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 12 con i seguenti:

«Le Regioni rilasciano un apposito tesserino nel quale sono indicati la forma di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia scelti dal cacciatore a norma della presente legge.

12-bis. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con le Regioni cura la predisposizione e stampa di un modello unico di tesserino venatorio nazionale di cui all'articolo 12 per assicurare a livello nazionale l'uniformità di presentazione del medesimo e per consentire la completa informatizzazione, elaborazione ed analisi statistica e scientifica dei dati in essi contenuti».

12.79

IL RELATORE

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Le regioni rilasciano un apposito tesserino che abilita all'esercizio venatorio nel territorio nazionale, nel quale sono contenute le specifiche norme inerenti il calendario regionale».

12.11

MANCIA

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Le regioni rilasciano un apposito tesserino che abilita all'esercizio venatorio nel territorio nazionale, nel quale sono contenute le specifiche norme inerenti il calendario regionale».

12.12

CASOLI

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Le regioni rilasciano un apposito tesserino che abilita all'esercizio venatorio nel territorio nazionale, nel quale sono contenute le specifiche norme inerenti il calendario regionale».

12.49

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Le regioni rilasciano un apposito tesserino, nel quale sono indicati la forma di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia scelti dal cacciatore a norma della presente legge».

12.50

GOLFARI, FABRIS

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate».

12.75

IL GOVERNO

Al comma 12, dopo: «Le regioni rilasciano» aggiungere le parole: «gratuitamente in esenzione da bollo».

12.51

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 12, dopo la parola: «venatorio» sopprimere le seguenti parole: «nel loro territorio».

12.13

VETTORI, FONTANA Walter

Al comma 12, dopo la parola: «venatorio» sopprimere le seguenti parole: «nel loro territorio».

12.52

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 12, dopo la parola: «venatorio» sopprimere le seguenti parole: «nel loro territorio».

12.53

SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

Al comma 12, dopo la parola: «venatorio» sopprimere le seguenti parole: «nel loro territorio».

12.68

INNAMORATO, PIERRI

Al comma 12 sopprimere le seguenti parole: «nel quale sono contenute le specifiche norme inerenti il calendario regionale e sono indicati la forma di cui al comma 5 e l'ambito territoriale di caccia scelto dal cacciatore a norma della presente legge».

12.57

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 12 sostituire le parole: « la forma di cui al comma 5 e l'ambito territoriale di caccia scelto» con le seguenti: «gli ambiti territoriali di caccia scelti».

12.63

PAGANI Maurizio

Al comma 12, sostituire le parole: «l'ambito territoriale di caccia scelto» con le seguenti: «gli ambiti territoriali di caccia scelti».

12.71TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 12, sostituire le parole: «l'ambito territoriale di caccia scelto» con le seguenti: «gli ambiti territoriali di caccia scelti».

12.72

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 12, sostituire le parole: «l'ambito territoriale di caccia scelto» con le seguenti: «gli ambiti territoriali di caccia scelti».

12.73

INNAMORATO, PIERRI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con le regioni, cura la predisposizione e stampa di un modello unico del tesserino venatorio nazionale di cui al comma 12 per assicurare, a livello nazionale, l'uniformità di presentazione del medesimo e per consentire la completa informatizzazione, elaborazione ed analisi statistica e scientifica dei dati in essi contenuti».

12.54

GOLFARI, FABRIS

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Le regioni provvedono ad elaborare i dati degli abbattimenti indicati sui tesserini regionali».

12.14

RUBNER

Art. 13.

Al comma 1, sostituire le parole: «L'attività venatoria», con le parole: «La caccia».

13.10 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, purchè adattato a poter utilizzare non più di due colpi».

13.1 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, purchè adattato a poter utilizzare non più di due colpi».

13.2 NEBBIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e con l'uso di fucili ad aria compressa».

13.11 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, dopo le parole: «millimetri 5, 6,» aggiungere le seguenti: «purchè adattato a poter utilizzare non più di due colpi,».

13.3 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «e della balestra».

13.12 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, in fine, aggiungere le parole: «e del falco».

13.27 PAGANI Maurizio

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'uso dei falchi è consentito purchè gli stessi siano contrassegnati individualmente da un marchio inamovibile e numerato

e siano nati in cattività da allevamenti riconosciuti dalle regioni e sottoposti al controllo dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica oppure risultino importati secondo le norme internazionali recepite dallo Stato italiano».

13.13 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

All'emendamento 13.33, dopo le parole: «recuperati», aggiungere le seguenti: «dal cacciatore».

13.33/1 TORNATI

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati e non lasciati sul luogo di caccia.

4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo».

13.33 IL RELATORE

Sopprimere il comma 3.

13.4 CASOLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia».

13.5 RUBNER

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia».

13.14 PETRARA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia».

13.15 GOLFARI, FABRIS

Sopprimere il comma 4.

13.6

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Sopprimere il comma 4.

13.7

CASOLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile a ripetizione semiautomatico salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo».

13.16

PETRARA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nella zona faunistica delle Alpi e negli appostamenti fissi eccettuati quelli per caccia agli anatidi e trampolieri, è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatico salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo».

13.17

PETRARA

Al comma 4, dopo le parole: «appostamenti fissi» aggiungere le seguenti: «ai passeriformi».

13.18

GOLFARI, FABRIS

Al comma 4, dopo le parole: «appostamenti fissi» aggiungere le seguenti: «ai passeriformi».

13.29

FONTANA Elio, FABRIS

Al comma 4, dopo le parole: «agri-faunistico-venatorie» aggiungere le seguenti: «non vallive».

13.8

FONTANA Walter

Al comma 4, dopo le parole: «agri-faunistico-venatorie» aggiungere le seguenti: «non vallive».

13.19

GOLFARI, FABRIS

Al comma 4, dopo le parole: «agri-faunistico-venatorie» aggiungere le seguenti: «non vallive».

13.20

SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

Al comma 4, dopo le parole: «agri-faunistico-venatorie» aggiungere le seguenti: «non vallive».

13.30

INNAMORATO, PIERRI

Al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nella zona faunistica delle Alpi è altresì vietato l'uso dell'arco».

13.21

BEORCHIA, FABRIS

Al comma 5, sostituire le parole: «per l'esercizio venatorio», con le parole: «per la caccia».

13.22

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

All'emendamento 13.34, sopprimere le parole: «la civetta come zimbello nella caccia di specializzazione».

13.34/1

BOATO, CORLEONE, SRIK LIEVERS, MODUGNO

All'emendamento 13.34, sopprimere le parole: «i cani».

13.34/2

PAGANI Maurizio

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, i cani, la civetta come zimbello nella caccia di specializzazione e gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie».

13.34

IL RELATORE

Al comma 6, sopprimere le parole: «di porto di fucile per uso».

13.23

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 6, dopo le parole: «armi consentite», aggiungere le seguenti: «in relazione alle specie che si intendono cacciare».

13.24 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 6, dopo le parole: «armi consentite,» sopprimere le seguenti parole: «i cani e».

13.9 FONTANA Elio, CITARISTI

Al comma 6, dopo le parole: «armi consentite,» sopprimere le seguenti parole: «i cani e».

13.25 PETRARÀ

Al comma 6, dopo le parole: «armi consentite,» sopprimere le seguenti parole: «i cani e».

13.26 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARÀ,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 6, dopo le parole: «armi consentite,» sopprimere le seguenti parole: «i cani e».

13.28 PAGANI Marizio

Al comma 6, dopo le parole: «armi consentite,» sopprimere le seguenti parole: «i cani e».

13.31 INNAMORATO, PIERRI

Art. 14.

Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14.

(Gestione programmata della caccia).

«1. Le province, provvedono con interventi specifici, alla pianificazione del territorio ed alla programmazione della caccia.

2. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome interessate sono fatte salve, indipendentemente dalla loro estensione, le suddivisioni del territorio agro silvo-pastorale in ambiti subprovinciali già esistenti nella zona faunistica delle Alpi.

3. Negli ambiti territoriali di caccia i comitati tecnici venatori promuovono ed organizzano attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programmano gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvedono all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988, e successive modificazioni; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;

b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

4. Gli stessi comitati tecnici venatori provvedono, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria, nonché alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi».

14.91

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le Regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue».

14.122/1

GIUSTINELLI, TORNATI, ANDREINI, SCARDAONI, NESPOLO, PETRARA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le Regioni, sulla base di apposite norme regionali, e sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, provinciali o interprovinciali e, comunque, non comprendenti l'intera regione, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali».

14.122

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le province, sulla base di apposite norme regionali, sentite le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, e le associazioni venatorie, ripartiscono il territorio agro-forestale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 7, comma 5, in ambiti territoriali di caccia, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali tabellati».

14.1

CASOLI

All'emendamento 14.34, aggiungere, dopo le parole: «associazioni venatorie», le seguenti: « , tenuto conto della vocazione faunistica».

14.34/1

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le province, sulla base di apposite norme regionali, sentite le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, e le associazioni venatorie, ripartiscono il territorio agro-forestale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 7, comma 5, in ambiti territoriali di caccia, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali tabellati».

14.34

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, sostituire «province» con «regioni», e sopprimere «sulla base di apposite norme regionali, e».

14.35

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 1, dopo la parola: «agricole», aggiungere le altre: «e le associazioni venatorie».

14.95

PAGANI Maurizio

Al comma 1, dopo le parole: «in ambiti territoriali di caccia,» aggiungere le parole: «di norma».

14.128

GIUSTINELLI

Al comma 1 sopprimere le parole: « , di dimensioni subprovinciali».

14.36

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel caso di regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono essere individuati ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue».

14.129

GIUSTINELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, con esclusione di quelli che svolgono l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale».

14.37

GOLFARI, FABRIS

Al comma 2, sostituire le parole: «Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia.» con le seguenti: «Le regioni stabiliscono con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria per ogni ambito territoriale di caccia».

14.4

RUBNER

Al comma 2, sostituire le parole: «Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia.» con le seguenti: «Le regioni stabiliscono con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria per ogni ambito territoriale di caccia».

14.96

PAGANI Maurizio

Al comma 2, sostituire le parole: «Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste» con le seguenti: «La regione».

14.38

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste» con le seguenti: «La regione».

14.39

BEORCHIA, FABRIS

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «delle foreste» aggiungere le seguenti: «sentite con le regioni».

14.40 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «quinquennale» con l'altra: «quadriennale».

14.42 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «l'indice di densità venatoria minima» con le seguenti: «l'indice di densità venatoria massima».

14.2 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 2, sostituire le parole: «l'indice di densità venatoria minima» con le seguenti: «l'indice di densità venatoria massima».

14.103 NEBBIA

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso».

14.41 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, in fine, sostituire la parola: «nazionale» con la seguente: «regionale».

14.43 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, in fine, sostituire la parola: «nazionale» con la seguente: «regionale».

14.44 BEORCHIA, FABRIS

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica,

è stabilito l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali».

14.3 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 3, sostituire le parole: «Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce» con le seguenti: «Le regioni stabiliscono».

14.45 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce» con le seguenti: «Le regioni stabiliscono».

14.46 BEORCHIA, FABRIS

Al comma 3, sostituire le parole: «Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce» con le seguenti: «Le regioni stabiliscono».

14.97 PAGANI Maurizio

Al comma 3, sostituire le parole: «l'indice di densità venatoria minima» con le seguenti: «l'indice di densità venatoria massima».

14.5 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 3, sostituire le parole: «l'indice di densità venatoria minima» con le seguenti: «l'indice di densità venatoria massima».

14.104 NEBBIA

Al comma 3, sopprimere le parole: «ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso».

14.47 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «il territorio regionale», con le seguenti: «il territorio provinciale».

14.48 BEORCHIA, FABRIS

Sostituire i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 con il seguente:

«4. Nel rispetto di quanto stabilito nei commi 1, 2 e 3, le regioni, al fine di determinare un prelievo controllato e determinato, provvedono a regolamentare, nella forma che ritengono più rispondente alle necessità, la mobilità dei cacciatori sia per la caccia alle specie migratrici sia per la caccia alle specie stanziali. L'afflusso dei cacciatori non residenti, per quanto concerne sia il numero che i periodi, è altresì stabilito con precise modalità di accesso dalle stesse regioni, sentite le provincie».

14.6

DELL'OSSO

Sostituire i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 con il seguente:

«4. Le regioni, in applicazione dei principi indicati nei commi 1, 2 e 3, regolamentano la mobilità dei cacciatori sia per la caccia alle specie migratrici sia per la caccia alle specie stanziali, nelle forme più idonee tese a determinare un prelievo misurato e controllato. Le regioni, sentite le provincie, regolamentano altresì l'afflusso dei cacciatori non residenti, stabilendone il numero, i periodi e le modalità di accesso».

14.7

RUBNER

All'emendamento 14.8, aggiungere in fine le seguenti parole: «Nel caso di regioni il cui territorio non è bagnato dal mare, possono essere altresì definite intese tra provincie confinanti al fine di individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più provincie contigue».

14.8/1

GIUSTINELLI

Sostituire i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 con il seguente:

«4. Le regioni, in applicazione dei principi indicati nei commi 1, 2 e 3, regolamentano la mobilità dei cacciatori sia per la caccia alle specie migratrici sia per la caccia alle specie stanziali, nelle forme più idonee tese a determinare un prelievo misurato e controllato. Le regioni, sentite le provincie, regolamentano altresì l'afflusso dei cacciatori non residenti, stabilendone il numero, i periodi e le modalità di accesso».

14.8

FONTANA Elio, ALIVERTI, VETTORI, FABRIS

Sostituire i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 con il seguente:

«4. Le regioni, in applicazione dei principi indicati nei commi 1, 2 e 3, regolamentano la mobilità dei cacciatori sia per la caccia alle specie migratrici sia per la caccia alle specie stanziali, nelle forme più idonee

tese a determinare un prelievo misurato e controllato. Le regioni, sentite le provincie, regolamentano altresì l'afflusso dei cacciatori non residenti, stabilendone il numero, i periodi e le modalità di accesso».

14.49

PETRARA

Sostituire i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 con il seguente:

«4. Le regioni, in applicazione dei principi indicati nei commi 1, 2 e 3, regolamentano la mobilità dei cacciatori sia per la caccia alle specie migratrici sia per la caccia alle specie stanziali, nelle forme più idonee tese a determinare un prelievo misurato e controllato. Le regioni, sentite le provincie, regolamentano altresì l'afflusso dei cacciatori non residenti, stabilendone il numero, i periodi e le modalità di accesso».

14.50

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 con il seguente:

«4. Le regioni, in applicazione dei principi indicati nei commi 1, 2 e 3, regolamentano la mobilità dei cacciatori sia per la caccia alle specie migratrici sia per la caccia alle specie stanziali, nelle forme più idonee tese a determinare un prelievo misurato e controllato. Le regioni, sentite le provincie, regolamentano altresì l'afflusso dei cacciatori non residenti, stabilendone il numero, i periodi e le modalità di accesso».

14.110

INNAMORATO, PIERRI

Al comma 4, le parole: «possono subordinare», sono sostituite dalla seguente: «subordinano».

14.51

BEORCHIA, FABRIS

Al comma 4, sostituire le parole: «ai comprensori alpini», con le parole: «alla zona faunistica delle Alpi».

14.52

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4, sopprimere le parole: «e le province autonome».

14.119

POSTAL, VETTORI, ROBOL

Al comma 4, sostituire le parole da: «al superamento», fino fino a: «adottati», con le seguenti: «alla partecipazione a specifici corsi di

aggiornamento sulle disposizioni particolari vigenti nella regione e sui criteri di gestione adottati».

14.53 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4- bis. Le regioni e le province autonome interessate organizzano, annualmente, i corsi di cui al comma 4».

14.54 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire i commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 con il seguente:

«5. Al fine di realizzare le condizioni operative per determinare un prelievo venatorio misurato e controllato su tutto il territorio nazionale le regioni regolamentano la mobilità dei cacciatori sulla base delle linee di indirizzo contenute in apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Detto regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, regolamentando inoltre l'afflusso di cacciatori non residenti, stabilendone il numero, i periodi e le modalità di accesso».

14.55 GOLFARI, FABRIS

Sopprimere il comma 5.

14.9 CASOLI

Sopprimere il comma 5.

14.98 PAGANI Maurizio

Al comma 5, sostituire le parole: «Entro il 30 novembre 1992», con le altre: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

14.56 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 5, dopo le parole: «i cacciatori», inserire le seguenti: «che desiderano aderire alle zone di caccia programmata».

14.57 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 5, sostituire le parole: «Entro il 31 dicembre 1992» con le altre: «entro il 31 dicembre successivo».

14.58 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 5, sostituire le parole: «al Ministero dell'Agricoltura e delle foreste» con le altre: «alla regione».

14.59 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 6.

14.10 CASOLI

Sopprimere il comma 6.

14.99 PAGANI Maurizio

Sopprimere il comma 7.

14.11 CASOLI

Sopprimere il comma 7.

14.100 PAGANI Maurizio

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «e alle province».

14.120 POSTAL, VETTORI, ROBOL

Al comma 7, sostituire le parole: «il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica alle regioni e» con le seguenti: «la regione comunica».

14.60 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 7, sostituire le parole: «il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica alle regioni e» con le seguenti: «la regione comunica».

14.61 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 7, sostituire le parole: «indici di densità minima» con le seguenti: «indici di densità massima».

14.12 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODU-
GNO, POLLICE

Al comma 7, sostituire le parole: «indici di densità minima» con le seguenti: «indici di densità massima».

14.105 NEBBIA

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: «che non può prevedere indici di densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste».

14.62 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 7, sostituire le parole: «indici di densità venatoria inferiori» con le seguenti: «indici di densità venatoria superiori».

14.13 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODU-
GNO, POLLICE

Al comma 7, sostituire le parole: «indici di densità venatoria inferiori» con le seguenti: «indici di densità venatoria superiori».

14.117 NEBBIA

Sopprimere il comma 8.

14.14 CASOLI

Sopprimere il comma 8.

14.101 PAGANI Maurizio

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Hanno diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini i cacciatori che abbiano ottemperato alle disposizioni di cui alla presente legge e che abbiano presentato domanda alla provincia in cui sono compresi gli ambiti o i comprensori nei quali il cacciatore intenda esercitare l'attività venatoria. Ove le domande per i singoli ambiti o comprensori superino l'indice di densità venatoria stabilito dal regolamento regionale di prima attuazione, esse sono accolte fino al limite della capienza secondo le priorità stabilite dal regolamento regionale di prima applicazione».

14.127

IL RELATORE

Sopprimere il comma 9.

14.15

CASOLI

Sopprimere il comma 9.

14.102

PAGANI Maurizio

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Ogni cacciatore ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori compresi in una diversa regione sulla base di apposite norme regionali».

14.123

IL RELATORE

Al comma 9, nell'alea, dopo la parola: «accolte» aggiungere le seguenti: «da ogni provincia».

14.63

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 9, nell'alea, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ove le domande per i singoli ambiti o comprensori superino l'indice di cui al comma 7, esse sono accolte fino al limite della capienza secondo priorità, comprovate mediante apposita certificazione e stabilite dal regolamento regionale di prima applicazione».

Conseguentemente, sopprimere le lettere da a) ad f).

14.64

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 9, lettera d) dopo le parole: «rapporto di lavoro» aggiungere le seguenti: «autonomo ovvero».

14.65 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 10.

14.16 CASOLI

Sopprimere il comma 10.

14.17 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Sopprimere il comma 10.

14.92 PAGANI Maurizio

Al comma 10, sostituire le parole: «in un ambito territoriale» con le altre: «in non meno di due ambiti territoriali».

14.66 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 11.

14.18 CASOLI

Sopprimere il comma 11.

14.93 PAGANI Maurizio

Al comma 11, sopprimere le parole: «Decorso inutilmente tale termine la domanda si intende accolta».

14.19 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 11, sopprimere le parole: «Decorso inutilmente tale termine la domanda si intende accolta».

14.67 NEBBIA

Sopprimere il comma 12.

14.20

CASOLI

Sopprimere il comma 12.

14.94

PAGANI Maurizio

Al comma 12, premettere le parole: «Su parere vincolante dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica».

14.68

NEBBIA

Al comma 12, dopo le parole: «con delibera motivata» aggiungere le seguenti: «e su parere vincolante dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica».

14.21

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 12, dopo le parole: «purchè si siano accertate,» sopprimere le parole: «anche».

14.22

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 12, dopo le parole: «purchè si siano accertate,» sopprimere le parole: «anche».

14.69

NEBBIA

Sopprimere il comma 13.

14.23

CASOLI

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. Le regioni, sentiti gli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso».

14.70

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA, NESPOLO, SCARDAONI

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. Le regioni, con apposita regolamentazione assicurano l'esercizio venatorio alle specie migratorie nell'ambito regionale e la facoltà di scegliere uno o più ambiti territoriali di caccia alle specie stanziali in rapporto all'indice di densità venatoria stabilito dalle Regioni stesse secondo il disposto del comma 3 del presente articolo».

14.108

PAGANI Maurizio

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Le Regioni, inoltre, sentiti gli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia, definiscono il numero di cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso».

14.124

IL RELATORE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Le Regioni regolamentano altresì, anche in accordo tra loro, l'afflusso dei cacciatori di altre Regioni fornendone il numero e le modalità di accesso nei loro ambiti territoriali di fascia».

14.109

PAGANI Maurizio

Sopprimere il comma 14.

14.24

CASOLI

Al comma 14, aggiungere in fine: «e, per la fauna migratoria cacciabile che interessa il territorio in periodi diversi da quelli regolamentali, possono stabilire prelievi controllati e selettivi in aderenza alle norme di cui alla direttiva 79/409/CEE».

14.71

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 15.

14.25

CASOLI

Sopprimere il comma 15.

14.121

POSTAL, VETTORI, ROBOL

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza».

14.26

BEORCHIA, FABRIS

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. La gestione degli ambiti di cui al comma 15 ed il diritto di accesso ai medesimi sono disciplinati dalle regioni a statuto speciale o dalle province autonome, in base alle competenze previste dalla Costituzione e dai rispettivi statuti».

14.27

RUBNER

Sopprimere il comma 16.

14.28

CASOLI

Al comma 16, sostituire le parole: «nazionali riconosciute» con le altre: «operanti a livello nazionale».

14.72

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 17.

14.29

CASOLI

Al comma 17, nell'alea, dopo le parole: «fondi rustici» aggiungere le seguenti: «e alle associazioni venatorie operanti negli ambiti di competenza».

14.73

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 18.

14.30

CASOLI

Sopprimere il comma 18.

14.106

FONTANA Elio, FABRIS

Sopprimere il comma 18.

14.74

NEBBIA

Al comma 18, secondo periodo, sostituire le parole: «è necessario il consenso» con le altre: «è corrisposta una indennità in favore».

14.75

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 19.

14.76

NEBBIA

Sopprimere il comma 19.

14.107

FONTANA Elio, FABRIS

Sostituire il comma 19 con il seguente:

«19. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca stabile modifica di sito, nel qual caso è richiesto il consenso del proprietario e del conduttore del fondo, lago o stagno privato».

14.77

GOLFARI, FABRIS

Sostituire il comma 19 con il seguente:

«19. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante».

14.78

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 19 con il seguente:

«19. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca stabile modifica di sito nel qual caso, ferme restando le norme di cui all'articolo 5 sull'appostamento fisso, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato».

14.125

IL RELATORE

Al comma 19, dopo le parole: «si produca» aggiungere la seguente: «stabile».

14.31 FONTANA Elio, FONTANA Walter, VETTORI,
FABRIS

Al comma 19, dopo le parole: «si produca» aggiungere la seguente: «stabile».

14.118 INNAMORATO, PIERRI

Al comma 19, dopo la parola: «produca» aggiungere la seguente: «consistente».

14.79 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 19, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in maniera duratura o stabile».

14.80 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 19, dopo la parola: «sito» aggiungere le seguenti: «, nel qual caso è necessario il consenso di cui al comma 18».

14.32 CITARISTI, ALIVERTI, FABRIS

Al comma 19, dopo la parola: «sito» aggiungere le seguenti: «, nel qual caso è necessario il consenso di cui al comma 18».

14.111 INNAMORATO, PIERRI

Al comma 19, aggiungere il seguente periodo: «Durante l'attività venatoria da appostamento temporaneo è vietato danneggiare le colture arboree sia agricole che forestali e le altre colture destinate alla produzione agricola».

14.81 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. I fruitori degli appostamenti temporanei sono tenuti, al termine dell'attività venatoria, alla raccolta dei bossoli delle cartucce separate».

14.82 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 20, con il seguente:

«20. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede all'erogazione dei contributi per il risarcimento dei danni provocati alle produzioni agricole dall'uomo o dai suoi».

14.83 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 20, sostituire le parole: «l'organo», con le altre: «l'ente o le organizzazioni», e la parola: «provvede» con l'altra: «provvedono».

14.84 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 21 con il seguente:

«21. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente, assegna ad esse il termine di 90 giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente».

14.126 IL RELATORE

Al comma 21, dopo la parola: «termine», aggiungere le altre: «comunque non superiore ad un anno».

14.86 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 21, sostituire le parole: «un congruo termine», con le seguenti: «novanta giorni».

14.87 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 21, dopo le parole: «termine», aggiungere le seguenti: «non inferiore a 60 giorni».

14.88 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 21, sostituire la parola: «congruo», con la seguente: «preciso».

14.85 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 22 con il seguente:

«22. A partire dalla stagione venatoria 1994-1995 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito; nel rimanente 50 per cento del territorio la caccia è libera».

14.33 CASOLI

Al comma 22, sostituire: «1994/1995», con le seguenti: «successiva ad un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge».

14.89 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 22, dopo la parola: «programmata», aggiungere le seguenti: «quelle riservate al libero esercizio della caccia nella misura del 50 per cento del territorio agrosilvo-pastorale delle province».

14.90 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Art. 15.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico venatorio regionale e rivenienti anche dalla istituzione delle tasse di concessione regionale di cui all'articolo 23, le regioni delegano le province che, in aggiunta a quelli rivenienti dalla previsione di cui all'articolo 18, comma 3, dovranno, a mezzo i rispettivi comitati tecnici venatori, provvedere a quanto previsto dall'articolo 14 comma 17, fornendo regolare rendicontazione trimestrale alle regioni».

15.50 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, dopo la parola: «conduttori» aggiungere la seguente: «o possessori».

15.8 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, dopo le parole: «da determinarsi» aggiungere le seguenti: «con criteri e in base a coefficienti moltiplicatori del reddito agrario posseduto dai terreni ed».

15.9 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «amministrazione regionale» con le altre: «regione competente».

15.10 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonchè ai fini faunistici».

15.11 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le regioni determinano il contributo di cui al comma 1 previa consultazione delle province».

15.12 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 2.

15.13 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, dopo la parola: «istituzione» aggiungere le altre: «di un fondo apposito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste da ripartirsi tra le regioni in misura proporzionale alla superficie posseduta».

15.56 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, sopprimere le parole: «delle tasse di concessione regionale di cui all'articolo 23».

15.14 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «regionale» con l'altra: «provinciale».

15.15 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le regioni, sentite le province, determinano la percentuale del gettito derivante dall'istituzione delle tasse di concessione di cui all'articolo 23 da destinare ai contributi di cui al comma 1».

15.16 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 3.

15.1 CASOLI

Al comma 3, dopo la parola: «conduttore» aggiungere le parole: «o possessore».

15.17 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «30 giorni» con le parole: «15 giorni».

15.18 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, sopprimere le parole: «provinciale provvisorio».

15.59 IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «provvisorio, al presidente della giunta regionale» con le seguenti: «, al presidente della giunta provinciale».

15.19 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 3, sostituire le parole da: «che si intende» fino alla fine con le altre: «che si intende respinta se non riceve risposta entro 60 giorni».

15.21TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 3, sostituire le parole da: «motivata» fino alla fine del comma con le seguenti: «; la giunta regionale esprime entro 60 giorni parere in merito alla richiesta inoltrata».

15.52

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, dopo la parola: «motivata» sostituire le parole fino alla fine del comma con le seguenti: «che ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 dalla stessa è esaminata entro 60 giorni».

15.57

IL RELATORE

Al comma 3 sopprimere, le parole: «, che si intende accolta se non è respinta motivatamente entro sessanta giorni».

15.2

FONTANA Elio, CITARISTI

Al comma 3 sopprimere, le parole: «, che si intende accolta se non è respinta motivatamente entro sessanta giorni».

15.20

SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

Al comma 3 sopprimere, le parole: «, che si intende accolta se non è respinta motivatamente entro sessanta giorni».

15.51

TRIPODI, SERRI

Al comma 3 sopprimere, le parole: «, che si intende accolta se non è respinta motivatamente entro sessanta giorni».

15.53

INNAMORATO, PIERRI

Al comma 3, sostituire le parole: «60 giorni» con le parole: «90 giorni».

15.22

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 4.

15.3 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Sopprimere il comma 4.

15.23 NEBBIA

Sopprimere il comma 4.

15.4 CASOLI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «è accolta» con le altre: «può essere accolta».

15.24 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «pianificazione» con la parola: «programmazione».

15.25 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4, dopo le parole: «all'articolo 10» aggiungere le altre: «e se vi è reale pericolo di un danno alle colture tale da compromettere il raccolto».

15.26 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «disturbo», aggiungere la parola: «accertato».

15.27 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le tabelle di cui al comma 5 dovranno contenere gli estremi del provvedimento che accoglie la richiesta di divieto di caccia».

15.28 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 6, sostituire le parole: «alla gestione programmata» con la parola: «all'esercizio».

15.29 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 6, sopprimere: «è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore».

15.30 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 6, dopo la parola: «conduttore» aggiungere le parole: «o possessore».

15.31 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. L'esercizio venatorio è comunque vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti o gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto purchè tabellati; i terreni coltivati a soia e a riso, nonchè a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive».

15.5 CASOLI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. L'esercizio venatorio è comunque vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti o gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto purchè tabellati; i terreni coltivati a soia e a riso, nonchè a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive».

15.32 SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

Al comma 7, secondo periodo, sostituire la parola: «regioni» con la seguente: «province» e sostituire la parola: «regionali» con la seguente: «provinciali».

15.33 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 8, le parole: «nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,50», sono sostituite dalle seguenti: «nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da filo spinato o da siepe viva o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20».

15.55 IL RELATORE

Al comma 8, sostituire le parole: «metri 1,50» con le seguenti: «metri 1,20».

15.58 IL RELATORE

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «non inferiore a metri 1,50» con le parole: «non inferiore a metri 1,80».

15.34 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8, primo periodo, sostituire la cifra: «3» con: «3,10».

15.38 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8, secondo periodo, dopo la parola: «regionali» aggiungere le parole: «e provinciali».

15.35 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: «uffici regionali» aggiungere le altre: «entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»

15.37 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: «uffici regionali» aggiungere le parole: «entro i termini dagli stessi stabiliti».

15.36 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8, terzo periodo, dopo la parola: «contributi» aggiungere le parole: «o possessori».

15.39 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8, aggiungere a fine comma: «nel rispetto della normativa regionale».

15.40 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 9, sostituire la cifra: «25» con: «15».

15.41 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 9, sostituire le parole: «del territorio agro-silvo-pastorale» con le parole: «delle superfici agricole-forestali utilizzabili».

15.42 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 10.

15.43 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Le province regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado secondo la tipologia delle fattispecie concrete, le caratteristiche della zona, il tipo di bestiame presente, ed il carico per ettaro. Le stesse stabiliscono altresì le modalità di delimitazione dei fondi stessi».

15.44 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 10, dopo le parole: «Le regioni», aggiungere le parole: «sentite le province e le organizzazioni professionali agricole».

15.45 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 11.

15.6

FONTANA Elio, CITARISTI

Sopprimere il comma 11.

15.7

CASOLI

Sopprimere il comma 11.

15.46

SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

Sopprimere il comma 11.

15.54

INNAMORATO, PIERRI

Al comma 11 premettere: «Scaduti i termini di cui all'articolo 36, commi 5 e 6, fissati per l'adozione degli atti che consentano la piena attuazione della presente legge nella stagione venatoria 1994-1995, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede in via sostitutiva secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 21. Comunque».

15.47

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 11 sostituire: «1994/1995» con: «successiva ad un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge».

15.48

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 11 aggiungere, in fine, le parole: «e in quelli aperti alla libera attività venatoria».

15.49

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Art. 16.

Sostituire l'alinnea del comma 1, con il seguente:

«1. Le province, su richiesta degli interessati, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale possono».

16.6

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 1, nell'alea, dopo la parola: «regioni» aggiungere le parole: «tenuto conto della legge 8 giugno 1990 n. 142.».

16.27 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, nell'alea, sostituire: «Nazionale per la fauna selvatica» con: «scientifico dell'area di appartenenza».

16.38 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, nell'alea dopo le parole: «agro-silvo pastorale» aggiungere le altre: «e proporzionalmente ad ogni provincia».

16.8 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 16 le parole: senza fini di lucro» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini di impresa agricola».

16.30 DIANA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «soggette a tassa di concessione».

16.1 FONTANA Elio, FONTANA Walter

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «soggette a tassa di concessione».

16.9 SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «soggette a tassa di concessione».

16.29 INNAMORATO, PIERRI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «tassa di concessione» aggiungere la seguente: «regionale».

16.36 IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «acquatica», aggiungere le altre: «e migratoria».

16.10 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dette concessioni devono essere corredate di» con le seguenti: «dette concessioni possono essere rilasciate solo dopo la presentazione di organici».

16.2 FONTANA Elio, FONTANA Walter

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dette concessioni devono essere corredate di» con le seguenti: «dette concessioni possono essere rilasciate solo dopo la presentazione di organici».

16.33 INNAMORATO, PIERRI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dette concessioni devono essere corredate di» con le seguenti: «dette concessioni possono essere rilasciate solo dopo la presentazione di organici».

16.11 SPECCHIA, FILETTI, SANESI, PONTONE, VISIBELLI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ambientale» aggiungere le altre: «soprattutto lungo le direttrici di migrazione».

16.12 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «31 agosto» con le parole: «15 agosto».

16.13 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «31 agosto» aggiungere le altre: «salvo particolari necessità di caccia in presenza di comprovata carenza faunistica».

16.14 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Alla lettera a) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «salvo deroghe dell'amministrazione provinciale».

16.31 DIANA

Al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

«b) autorizzare, regolamentandola attraverso apposita convenzione da perfezionare fra le categorie interessate, l'istituzione di aziende faunistico-convenzionate, soggette a tasse di concessione, gestite dai conduttori di fondi sulla base delle indicazioni e degli impegni definiti in apposito accordo da stipularsi tra i rappresentanti regionali delle categorie interessate o d'intesa con le regioni. Tali aziende convenzionate devono individuare ampie zone di rifugio, fino ad un massimo di un terzo della superficie complessiva: tali superfici, incluse nelle aziende faunistico-convenzionate ed interdette alla caccia, ricadranno nei fondi dei proprietari che, in sede di adesione alla convenzione, assumano l'impegno di conservare un *habitat* idoneo alla sosta e alla riproduzione dei selvatici. Tali aziende, per la loro natura ed i loro scopi, dovranno essere costituite nella percentuale del territorio destinato alla gestione programmata della caccia, di cui al comma 6 dell'articolo 10. Nelle aziende faunistico-convenzionate la cui superficie massima non potrà superare l'estensione di ettari 3.600, non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente al 31 agosto, salvo deroga concessa dall'amministrazione provinciale: detto termine deve intendersi valido per tutte le strutture a fini venatori previste dalla presente legge. Le convenzioni dovranno regolare: gli impegni di ripristino ambientale richiesti agli organismi di gestione, i diritti di fruizione a favore delle associazioni venatorie più rappresentative, le sedi di contenzioso tra le parti; le quote di accesso all'azienda ed i premi relativi ai capi abbattuti che formeranno le disponibilità finanziarie da suddividere tra gli agricoltori aderenti alla convenzione in forma proporzionale alla rispettiva partecipazione ettariale nonchè quanto altro necessario per la disciplina dell'azienda faunistico-convenzionata».

16.33

DIANA

Al comma 1, lettera b), premettere le parole: «tenuto conto della legge 5 dicembre 1985, n. 730,»;

16.15

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «tassa» aggiungere la parola: «regionale».

16.16

TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «tutta la stagione venatoria» con le altre: «tutto l'anno».

16.17

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera b), aggiungere a fine comma le parole: «secondo piani di abbattimento e prestabiliti cicli biologici di produzione».

16.18 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le parole: «; le stesse, a caccia chiusa, possono essere usate quali zone per l'addestramento dei cani».

16.28 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 2.

16.32 DIANA

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le parole: «e nelle zone montane o svantaggiate».

16.19 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «con il territorio» con le altre: «con la superficie agricolo-forestale utilizzabile».

16.20 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

«b-bis) avere limiti perimetrali regolarmente tabellati».

16.21 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

«b-ter) i limiti di cui alla lettera c) devono avere una distanza non inferiore a 400 metri dalle zone previste dall'articolo 10, comma 8, lettere a), b), c)».

16.22 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, dopo la parola: «autorizzate» aggiungere le altre: «di norma».

16.23 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 4.

16.34

DIANA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge».

16.3

CASOLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge».

16.24

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4, sopprimere le parole: «con la esclusione dei limiti di cui all'articolo 12, comma 5».

16.4

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 4, sopprimere le parole: «con la esclusione dei limiti di cui all'articolo 12, comma 5».

16.25

NEBBIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nelle aziende di cui al primo comma, lettera a) e b) è permesso l'esercizio venatorio a cittadini di altra nazionalità purchè in possesso della licenza di caccia rilasciata dai rispettivi paesi di appartenenza».

16.37

IL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nelle aziende di cui al comma 1 è permesso l'esercizio della caccia a cittadini di altre nazionalità, purchè in possesso della licenza di caccia rilasciata dai rispettivi Stati di appartenenza».

16.5

RUBNER

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nelle aziende di cui al comma 1 è permesso l'esercizio della caccia a cittadini di altre nazionalità, purchè in possesso della licenza di caccia rilasciata dai rispettivi Stati di appartenenza».

16.26

GOLFARI, FABRIS

Nel titolo, nell'articolo e nell'intero testo di legge, sostituire la parola: «agri faunistico-venatorie» con: «faunistico-venatorie».

16.35

IL RELATORE

Dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente:

«Art. 16-bis

1. Al terzo anno dell'entrata in vigore della presente legge verrà vietata l'attività venatoria su tutto il territorio esterno alle strutture faunistiche-ambientali realizzate secondo quanto previsto dalla presente legge, fatta salva la possibilità di realizzare ulteriori strutture sino alla percentuale massima stabilita dall'articolo 10 (programmazione del territorio).

2. Al fine di salvaguardare i ceppi della fauna autoctona presente sul territorio e per evitare danni alle produzioni agricole, sono vietate le immissioni di fauna selvatica sul territorio esterno alla struttura venatoria prevista dalla presente legge».

16.0.1

DIANA

Dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente:

«Art. 16-ter

1. Le regioni definiscono per gli ungulati, con particolare riferimento al cinghiale, le aree vocate, tenuto conto dei comprensori di presenza di tali specie nel periodo 1970-75 e della utilizzazione agricola del territorio.

2. Al di fuori delle aree vocate, gli agricoltori danneggiati potranno abbattere i cinghiali anche in periodo di caccia chiusa, al fine di proteggere le produzioni agricole o la fauna minore».

16.0.2

DIANA

Dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente:

«Art. 16-quater

1. La pubblica amministrazione, nel prevedere strutture pubbliche sul territorio destinato ad utilizzo venatorio, chiede ai privati residenti, inclusi nell'area che si intende costituire, il consenso scritto per l'adesione a tali strutture. È vietato l'esercizio dell'attività venatoria sui terreni dei privati che non abbiano presentato adesione per iscritto».

16.0.3

DIANA

Dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente:

«Art. 16-quinquies

1. Le Regioni per comprovate esigenze di tutela della produzione agricola o delle esigenze biologiche della selvaggina possono, su richiesta delle associazioni venatorie o protezionistiche, posticipare l'apertura della caccia all'ultima domenica di settembre o alla prima domenica di ottobre».

16.0.4

DIANA

Dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

«Art. 16-sexies

1. Sono considerate attività agricole a tutti gli effetti quelle svolte nell'ambito dell'impresa agricola da imprenditore agricolo, di cui all'articolo 2135 del codice civile, e finalizzate a:

- a) mantenimento e conservazione dell'ambiente;
- b) allevamento e gestione della fauna selvatica anche a fini venatori;
- c) gestione imprenditoriale di strutture destinate ad attività faunistico-venatorie o ambientali.

16.0.5

DIANA

COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA

MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 1992

14ª Seduta

Presidenza del Presidente
MACIS

La seduta inizia alle ore 10,45.

Il Comitato apre i lavori in seduta segreta. Indi delibera all'unanimità di proseguirli in seduta pubblica.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore SANTINI, il quale dà conto di una lettera del senatore Casoli - impegnato nell'Assemblea del Senato quale relatore del disegno di legge di conversione del decreto-legge riguardante la cosiddetta «superprocura» - con la quale si richiama l'attenzione sulla necessità di aggiornare la seduta del Comitato.

Il Presidente MACIS ricorda le decisioni sul calendario dei lavori, assunte all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari: pertanto ritiene opportuno che nella seduta odierna continui la discussione generale congiunta (sulle cinque denunce) già iniziata, anche se ovviamente si cercherà di tener conto delle esigenze prospettate ai fini dell'andamento dei lavori odierni.

SEGUITO DELL'ESAME DELLE SEGUENTI DENUNCE

- 1) **Denuncia sporta dai signori Nando Dalla Chiesa, Alfredo Galasso, Leoluca Orlando e Diego Novelli**
- 2) **Denuncia sporta dall'onorevole Giacinto Marco Pannella**
- 3) **Denuncia sporta dagli onorevoli Sergio Garavini, Lucio Magri, Giovanni Russo Spena e dal senatore Lucio Libertini**
- 4) **Denuncia sporta dal senatore Pierluigi Onorato**
- 5) **Denuncia sporta dai senatori Ugo Pecchioli, Franco Giustinelli, Roberto Maffioletti, Renato Pollini, Ugo Sposetti, Giglia Tedesco Tatò, Graziella Tossi Brutti e dai deputati Giulio Quercini, Giorgio Macclotta, Anna Maria Pedrazzi Cipolla, Maria Taddei e Luciano Violante**

Il Presidente MACIS avverte che riprende la discussione generale congiunta, iniziata nella seduta dell'11 dicembre 1991.

Il deputato MASTRANTUONO fa preliminarmente notare che l'odierna richiesta sull'ordine dei lavori del senatore Casoli, come altre analoghe precedenti, non ha un carattere dilatorio, ma vuole esprimere l'esigenza di un adeguato e diffuso approfondimento, dal momento che per la prima volta il Parlamento si trova ad affrontare in modo così specifico la questione della responsabilità del Capo dello Stato ai sensi dell'articolo 90 della Costituzione, in relazione al quale il Comitato - come ricordato dallo stesso Presidente Macis - ha già espresso una linea di tendenza interpretativa a proposito della nota controversia dottrina-ria; linea di tendenza che a suo giudizio non può essere mutata senza ragione, soprattutto alla luce dei ragionamenti precedenti e della necessità di procedere con la massima prudenza.

In particolare nella denuncia dell'onorevole Pannella, viene posta l'altra questione relativa alla natura del Comitato, le cui valutazioni vengono assimilate dal denunciante ad un giudizio di accusa di tipo politico, più che di tipo giudiziario; conclusione a suo avviso non condivisibile.

A suo giudizio, l'impostazione cosiddetta «penalistica», già adottata dal Comitato, va mantenuta in modo corretto: ad esempio, la denuncia presentata da esponenti del Pds, pur ispirandosi formalmente alla ricordata impostazione penalistica, fa un marcato riferimento nella sostanza alla tesi cosiddetta «costituzionalista». Nelle varie denunce in realtà la soluzione alla controversia dottrina-ria non viene considerata decisiva, in quanto si ritiene che i comportamenti del Presidente della Repubblica siano di una tale gravità da essere perseguibili ai sensi dell'art. 90 Cost., sia che si adotti l'una o l'altra interpretazione.

Ma il procedimento d'accusa - come ricordato dal deputato Mellini - è un procedimento a carattere giudiziario, in relazione al quale sono previste in generale norme di garanzia, che debbono applicarsi anche nei confronti del Capo dello Stato: il procedimento d'accusa si configura non come un privilegio per il titolare della carica, bensì come una prerogativa legata alla funzione svolta. In questo contesto il Comitato deve agire con la massima prudenza e oculatezza, anche per evitare che continui «l'esercitazione» delle denunce contro il Capo dello Stato: ad esempio, la denuncia presentata dagli onorevoli Garavini ed altri da una parte riproduce i contenuti dell'istanza dell'onorevole Russo Spena, già archiviata il 4 gennaio 1991, e dall'altra richiama le considerazioni del senatore Onorato. Nè appare convincente la tesi sostenuta dall'onorevole Pannella, secondo cui non spetterebbe al Comitato pronunciarsi sulla natura dei reati presidenziali: in proposito debbono essere richiamate le norme sul processo penale, e quelle riguardanti la natura del Comitato: in particolare, va rispettato il principio della previa contestazione delle accuse, in relazione al quale - come del resto effettuato dal Presidente Macis in una precedente occasione - il Comitato si dovrebbe pronunciare sui singoli capi d'imputazione.

Si dichiara sorpreso da alcune considerazioni espresse in precedenza dal senatore Imposimato: ma la responsabilità presidenziale di cui

all'art. 90 Cost. è solo di tipo penale, e non costituzionale, nè tanto meno politica. In una denuncia è richiamato il pensiero del senatore Elia, che ha fatto riferimento ad una sorta di «responsabilità politica diffusa» del Presidente della Repubblica; tesi sostanzialmente accolta dal Governo nel momento in cui non ha risposto alle interpellanze presentate nel maggio del 1991 alla Camera da esponenti del Pds, che indirettamente chiamavano in causa i comportamenti del Capo dello Stato.

Il Comitato deve tenere presenti due aspetti essenziali: la valutazione se vi sia stato o meno un attentato alla Costituzione; e al contempo l'esigenza di tutelare il rispetto delle garanzie previste nei confronti della suprema magistratura della Repubblica, anche in relazione al richiamo alle norme di garanzia del diritto penale (sostanziale e processuale), di cui all'articolo 34 della legge 25 gennaio 1962, n. 20.

Per quanto concerne la natura del Comitato, a suo avviso si tratta di un pubblico ministero costituito in collegio, per il quale non possono essere richiamate di volta in volta le norme parlamentari o quelle giudiziarie a seconda delle convenienze del momento: per esempio, a suo giudizio dovrebbe applicarsi il principio del «collegio perfetto». Comunque, è incontestabile che il procedimento d'accusa non vada confuso con il cosiddetto *impeachment*, il quale ha una valenza esclusivamente politica, come del resto dimostrato dalle origini storiche dell'istituto e dalla circostanza che (come negli Stati Uniti) si svolge interamente presso gli organi parlamentari. Invece, la conferma del carattere giurisdizionale del procedimento d'accusa italiano è data dalla stessa competenza finale della Corte costituzionale. Non può pertanto essere consentita una utilizzazione impropria dello strumento accusatorio, anche perchè la validità della tesi penalistica è ulteriormente suffragata dall'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 25, secondo comma, Cost., e dal tenore dell'art. 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, che fa espressamente riferimento ai «reati di attentato alla Costituzione e di alto tradimento» ed alle conseguenti «sanzioni penali».

L'articolo 8 della legge del 5 giugno 1989, n. 219, affida al Comitato il compito preliminare di valutare l'eventuale manifesta infondatezza della notizia di reato; valutazione per la quale occorre considerare l'articolo 129 del Codice di procedura penale (come ricordato in precedenza dal senatore Correnti), il quale ha indicato una serie di formule principali di assoluzione - da pronunciare in ogni stato e grado del processo (al riguardo va ricordato che il Comitato ha le funzioni anche del giudice per le indagini preliminari) -, alcune delle quali privilegiate rispetto ad altre.

A parte la denuncia dell'onorevole Pannella, che ha un'impostazione molto lata, le istanze del senatore Onorato e degli esponenti del Pds sono costrette a ricorrere ad artifici nel richiamare l'impostazione penalistica, soprattutto per dimostrare la rilevanza penale del «complesso» dei comportamenti del Presidente Cossiga, più che dei singoli atti

considerati autonomamente. In alcune denunce viene richiamata anche l'ipotesi dell'alto tradimento, ma solo *ad colorandum*, dal momento che non emergono specifiche indicazioni riguardanti l'attentato alla personalità internazionale dello Stato (fattispecie rilevante per entrambe le tesi, costituzionalista e penalista).

Per quanto concerne l'attentato alla Costituzione, l'impostazione penalistica esige il richiamo all'art. 283 del Codice penale, anche se una seconda ipotesi all'interno della stessa tesi penalistica (come adombrato dal deputato Mellini e nella denuncia del Pds) vorrebbe consentire un richiamo elastico ai reati del codice penale diversamente rubricati, che pur possano configurare in generale un attentato alla Costituzione. Ma, in particolare, le ipotesi penalistiche segnalate nella denuncia del Pds non sembrano possedere gli elementi caratteristici dell'attentato alla Costituzione, che pur si configura come reato di attentato. Tra l'altro, a suo giudizio, nell'ambito dei rapporti tra CSM e Presidente della Repubblica, semmai potrebbe emergere una responsabilità dei componenti dell'organo di autogoverno della magistratura in relazione all'art. 289 del codice penale, date le turbative all'esercizio delle funzioni presidenziali.

Nè convince il riferimento generico del senatore Onorato alla condotta complessiva del Presidente della Repubblica (al di là dei singoli comportamenti), che avrebbe provocato una vera e propria «turbolenza istituzionale». Desta poi perplessità il riferimento al messaggio presidenziale sulle riforme istituzionali, strumento di esternazione previsto dallo stesso art. 87 Cost., mentre l'art. 283 C.P. fa riferimento a mezzi non consentiti dall'ordinamento e l'art. 56 C.P., a proposito del tentativo, indica «*atti idonei* diretti in modo non equivoco a commettere un delitto». Inoltre, come specificato in passato dal deputato Mellini, non una semplice violazione della Costituzione configura l'attentato alla Costituzione (che tra l'altro in linea teorica può avvenire addirittura senza una violazione del genere), ma deve trattarsi di una violazione della Costituzione così grave da provocarne l'attentato. Infine, l'art. 90 Cost. fa riferimento agli atti compiuti «nell'esercizio delle funzioni», e non agli atti effettuati «a causa delle funzioni»: pertanto, l'attentato alla Costituzione (inteso come atto diretto a mutare la Costituzione dello Stato o la forma del Governo) può essere compiuto solo con l'abuso delle funzioni presidenziali o con la violazione dei doveri legati all'ufficio.

Pertanto, sotto il profilo degli elementi oggettivi, a suo giudizio non emergono l'abuso delle funzioni, nè l'utilizzo di mezzi non consentiti dall'ordinamento, nè atti idonei a mutare la Costituzione materiale: quindi, non è configurabile il reato di cui all'art. 283 CP, cui occorre *de iure condito* far riferimento, in assenza di una specifica attuazione legislativa dell'art. 90 Cost., che pur sarebbe opportuna.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, occorrerebbe considerare l'intenzionalità dei comportamenti e la consapevolezza della loro eventuale anti giuridicità. Spesso si cita il libro di Paolo Guzzanti, ma si

omette di ricordare il passo in cui il Presidente Cossiga espressamente manifesta l'intenzione di «picconare» le forze politiche e non certo le istituzioni, dell'esigenza di riformare le quali del resto nessun gruppo politico ormai dubita.

Circa i contenuti specifici delle singole denunce, ed in particolare dell'istanza dell'onorevole Pannella, le finalità sovversive dell'ordinamento vengono dedotte da una particolare interpretazione delle opinioni e delle intenzioni del Presidente della Repubblica: una sorta di processo alle opinioni, del tutto improprio in sede penale. In varie denunce si fa riferimento alle cosiddette «esternazioni» formali ed informali: ma nemmeno nello stesso appello dei costituzionalisti del dicembre scorso si è sostenuto che le esternazioni possano aver coartato la volontà degli organi dello Stato e quindi aver comportato un mutamento della Costituzione, neanche per quanto concerne la stessa minaccia di scioglimento delle Camere, dal momento che si tratterebbe di un evento non eccezionale, ma che periodicamente è avvenuto dal 1972 in poi.

Nè può ipotizzarsi un eccesso dei mezzi adoperati rispetto ai fini perseguiti, che sono semplicemente quelli di stimolare e rigenerare le istituzioni. Anche la famosa lettera del 7 dicembre 1990 non è penalmente rilevante, trattandosi di un atto compiuto al di fuori delle funzioni presidenziali, come riconosciuto in una precedente seduta del Comitato dallo stesso deputato Finocchiaro Fidelbo.

Per quanto concerne poi i rapporti tra CSM e Presidente della Repubblica, la materia è estremamente complessa e non a caso è allo studio di varie Commissioni: in particolare, circa la formazione dell'ordine del giorno, come dichiarato recentemente alla Camera dallo stesso Presidente del Consiglio Andreotti in risposta alle interrogazioni sulla vicenda, l'art. 50 del Regolamento interno del CSM, concernente i casi di autoconvocazione, non esclude in tale ipotesi l'assenso all'ordine del giorno del Presidente della Repubblica, che si configura come una sorta di visto di legittimità del Presidente dell'organo collegiale, di garanzia nei confronti dell'Esecutivo e dello stesso CSM. La lettera poi inviata al Consigliere anziano Coccia va letta in modo completo: il Presidente Cossiga fa notare che, dati i recenti rapporti tra lui e il Vice Presidente Galloni, in caso di una prevedibile astensione da parte di quest'ultimo sarebbe stata opportuna la presidenza della sezione disciplinare da parte del consigliere anziano eletto dal Parlamento, con una corretta lettura del complesso delle norme richiamabili.

Invita altresì ad una corretta lettura del messaggio sulle riforme istituzionali del 26 giugno 1991: in particolare, alle pagine 39 e 40, vengono semplicemente indicate tre strade possibili per procedere ad una revisione della Costituzione, senza esprimere alcuna scelta, nè alcuna preferenza per la Costituzione «flessibile», ma semplicemente richiamando l'esigenza di coinvolgere il corpo elettorale in tale processo riformatore.

Circa la minaccia di non promulgare la legge di proroga della durata della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo e le stragi, invita ad un'attenta lettura della missiva con cui il Capo dello Stato ha accompagnato la promulgazione della citata legge (pubblicata in allegato ai resoconto della seduta del Senato del 28 dicembre 1991), laddove si richiama l'attenzione sulla scarsa efficacia di continue proroghe di piccola durata, sulla scadenza prevista al 2 luglio 1992 (che impedirà alle Assemblee di potere discutere la relazione conclusiva) e sulla necessità di evitare interferenze e commistioni tra inchieste parlamentari ed analoghe indagini dell'autorità giudiziaria.

Si chiede poi come possa essere ravvisato un reato nella lettera inviata il 3 luglio 1990 al Presidente del Consiglio, a seguito della trasmissione dell'intervista televisiva all'ex agente della CIA Brenneke, in cui tra l'altro si fa riferimento a misure adeguate nei confronti dei dirigenti della RAI, ma con l'espressa specificazione: «qualora le informazioni risultassero infondate».

Il Capo dello Stato non può essere considerato un notaio dell'ordinamento: i doveri di garanzia e di imparzialità devono essere intesi in modo attivo e non passivo, soprattutto in un momento difficile come l'attuale.

Conclude, ritenendo che il Comitato debba esprimersi per la manifesta infondatezza delle denunce, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 219 del 1989, in relazione all'art. 129 CPP, in quanto i fatti denunciati non costituiscono reato di attentato alla Costituzione. Infine, pone una questione preliminare sull'ordine delle votazioni, le quali a suo avviso dovrebbe essere riferite ai singoli capi di imputazione (che però non sono stati esplicitati nemmeno nell'illustrazione preliminare delle denunce), data la natura del Comitato di organo del pubblico ministero costituito in collegio.

Il Presidente MACIS ricorda che l'Ufficio di Presidenza allargato ha deciso di dedicare un'apposita seduta alla trattazione delle delicate questioni procedurali sull'ordine delle votazioni, in parte richiamate dal deputato Mastrantuono. Al riguardo, invita coloro che prenderanno la parola in discussione generale a pronunciarsi già su tali aspetti: in linea teorica, le votazioni potrebbero avvenire per tipo di reato (attentato alla Costituzione e/o alto tradimento), o per singola denuncia, o per autonomi capi di imputazione (relativi ai fatti denunciati nelle varie istanze).

Il senatore VENTRE premette che non intende farsi carico dei complessi problemi giuridici connessi alle accuse contro il Capo dello Stato, nè intende citare le varie opinioni dottrinali dal momento che sotto il profilo giuridico sono state sostenute le più diverse interpretazioni pervenendosi a conclusioni opposte. Desidera invece citare il senatore Leopoldo Elia, ad avviso del quale ciascun Presidente della Repubblica riverbera nell'esercizio delle sue funzioni la propria personalità umana e politica.

Le questioni sottoposte all'attenzione del Comitato debbono, a suo avviso, essere affrontate con molta cautela, anche in considerazione dell'assenza di riferimenti a precedenti giurisprudenziali, non essendosi fortunatamente mai verificati prima d'ora, nel corso della storia repubblicana, casi di accuse rilevanti contro il Capo dello Stato. Il Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa non è assimilabile al Pubblico Ministero, anche se le denunce all'esame impostano le questioni nello stile proprio degli uffici giudiziari. L'attentato alla Costituzione non risulta definito dal Codice Penale, nè la Costituzione specifica tale fattispecie, in relazione alla quale è dubbio che sia stabilita una pena certa. Pertanto appare assai complesso il compito affidato alla Corte Costituzionale, giudice ultimo ed inappellabile al quale è rimesso, appunto, individuare la fattispecie e comminare la pena, a seguito della formulazione del capo di imputazione da parte del Parlamento in seduta comune.

Il senatore Ventre richiama l'attenzione sulla delicatezza dei compiti assegnati al Comitato, in presenza dell'incerto quadro normativo delineato, in conseguenza del quale il Presidente della Repubblica viene ad essere l'unico cittadino italiano non protetto dal principio di legalità in materia penale: il Presidente Cossiga, nel momento in cui ha posto in essere i comportamenti che hanno dato luogo alle accuse, non era in grado di conoscere le conseguenze penali degli stessi. Le valutazioni del Comitato debbono pertanto obbedire a rigorose esigenze di legalità e non essere influenzate da giudizi di opportunità politica.

Invece, alcuni componenti del Comitato non hanno dato dimostrazione della necessaria serenità; ne fa prova, a suo avviso, la circostanza che l'istanza di rinvio in precedenza sottoscritta da numerosi componenti del Comitato, motivata da oggettive esigenze poste da concomitanti impegni parlamentari, è stata senza appello censurata con l'accusa di mirare ad impedire lo svolgimento dei lavori del Comitato, mentre analoga accusa è stata elevata contro una successiva proposta di differire l'esame delle denunce al fine di approfondire lo studio delle questioni da esse sollevate.

Deve sempre essere tenuto presente che il Comitato discute questioni attinenti alla libertà personale di un cittadino, che ne potrebbe essere privato a causa delle decisioni assunte in questa sede. La sua inquietudine è ancora maggiore in considerazione della circostanza che coloro stessi che si sono opposti alle istanze di rinvio precedentemente presentate in Comitato, adducendo l'urgenza della decisione, hanno contemporaneamente offerto al Presidente Cossiga la via delle dimissioni. Tale modo di procedere fa pensare che da parte di taluni si intende porre in essere una vera e propria congiura ai danni del Capo dello Stato: si è di fronte, infatti, ad un assurdo patteggiamento, in quanto tale impossibile rinuncia alle denunce in una materia indisponibile dimostra che gli accusatori sono mossi da interessi ben diversi da quelli della giustizia.

Il senatore Ventre ritiene indice di scarsa serietà lo stesso oscillare delle denunce tra l'ipotesi di attentato alla Costituzione e quella di alto tradimento: ricorda che l'onorevole Pannella si riferisce, oggi, alle affermazioni del Presidente Cossiga aventi ad oggetto la concessione della grazia a Renato Curcio, ma in passato ha taciuto allorchè il provvedimento di clemenza riguardò la terrorista Flora Pirro Ardizzone.

Si ha l'impressione che le accuse al Presidente Cossiga traggano origine semplicemente dal risentimento di chi trova sgradite le opinioni del Capo dello Stato. Si dimentica però che l'ordinamento giuridico offre i rimedi contro i comportamenti controversi, attraverso, ad esempio, il ricorso al conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato.

Proprio le circostanze che le fattispecie relative alle responsabilità giuridiche del Capo dello Stato presentano margini di ambiguità induce a ritenere legittimi, o comunque non penalmente rilevanti, i comportamenti denunciati. Il Presidente Cossiga, lungi dal programinarsi come attentatore, ha sempre agito in maniera palese e rendendo chiare le motivazioni giuridiche sottostanti alle proprie iniziative. Se qualche rilievo può essere mosso alle sue azioni, questo attiene esclusivamente a ragioni di *fair play*: anche questi aspetti della condotta del Capo dello Stato risultano tuttavia specchio dei tempi, nè turbano una pubblica opinione ormai assuefatta a linguaggi ed espressioni spesso discutibili.

Il senatore Ventre ricorda l'opinione di Piero Calamandrei, notoriamente definito come progressista, secondo il quale il Capo dello Stato è la viva voce della Costituzione. Tutti ormai lamentano l'inadeguatezza dell'assetto istituzionale: lo stesso senatore Libertini, che appartiene alla parte politica che ha sottoscritto una denuncia contro il Presidente Cossiga, in un recente intervento parlamentare ha dichiarato di dividerne nel merito talune valutazioni.

Il senatore Ventre dichiara di preferire personalmente lo stile che ha caratterizzato l'esercizio del mandato presidenziale da parte di Luigi Einaudi e di Enrico De Nicola, stile al quale lo stesso Presidente Cossiga si è attenuto nei primi anni di esercizio del suo mandato. A suo avviso, si tratta tuttavia di una questione di comportamento formale, in quanto tale passeggera ed incapace di incidere sulla vita istituzionale. Non è certo alla forma che occorre badare, ma alla sostanza dei comportamenti: il Presidente Cossiga esprime giudizi giusti e condivisibili, ad esempio a proposito del ruolo assunto dai sindacati e dai partiti che, al di fuori se non contro la Costituzione, sono divenuti veri e propri soggetti politici direttamente influenti nella formazione delle decisioni degli organi costituzionali. Si tratta di giudizi ripetuti quotidianamente dagli organi di stampa e condivisi dalla pubblica opinione ed è pertanto ipocrita l'atteggiamento di coloro che vorrebbero impedire al Presidente Cossiga di formularli.

Non intende negare che talune dichiarazioni del Capo dello Stato appaiono politicamente inopportune, come nel caso dei giudizi resi ad organi di stampa sulla situazione politica. Ma diverso è voler attribuire

ai comportamenti del Capo dello Stato gli estremi del reato: i comportamenti nei quali vuole ravvisarsi l'attentato alla Costituzione debbono rivestire un minimo di credibilità, di attitudine a perseguire l'intento eversivo, mentre nessun comportamento del Presidente Cossiga potrebbe seriamente essere valutato come un tentativo di attentare alla Costituzione.

Il senatore Ventre si sofferma in particolare sulla minaccia di autosospensione che, lungi dal dover essere interpretata come comportamento anticostituzionale, mirava a creare le condizioni per pervenire al corretto giudizio sulla struttura Gladio. Neppure appare degno di credibilità l'episodio relativo all'incontro con i magistrati siciliani, non emergendo alcun profilo di illegittimità nell'iniziativa assunta dal Presidente Cossiga. Quanto ai rapporti con il Consiglio Superiore della Magistratura, non può negarsi che il Capo dello Stato ha esercitato competenze pienamente spettantigli, nè potrebbe essergli elevato l'addebito di non aver scelto la via del ricorso alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzioni, dal momento che è il soggetto che si ritiene leso nelle proprie prerogative che deve farsi promotore di un tale conflitto. Men che mai potrebbe suscitare sospetti di illegittimità l'iniziativa assunta per l'istituzione di una commissione di studio sulla questione della titolarità del comando delle forze armate, nè è meritevole di critica il rapporto del Presidente Cossiga con l'Arma dei Carabinieri, risultando del tutto ridicole le accuse di voler attentare alla Costituzione appoggiandosi ai Carabinieri, ai quali invece il Capo dello Stato ha indirizzato una netta censura con riferimento ai giudizi espressi dal loro organo rappresentativo sulle disfunzioni del sistema.

Il senatore Ventre ribadisce l'evidente ed assoluta incosistenza giuridica di tutte le accuse: per gli aspetti metagiuridici il giudizio è rimesso ad altri. Non può pertanto che sottolineare come il metro di valutazione delle vicende portate all'attenzione del Comitato non sia altro che quello offerto dall'osservazione del senatore Elia, che ha sottolineato che ogni Presidente della Repubblica agisce secondo la sua personalità umana e politica. Il comportamento del Presidente Cossiga deve essere pertanto inquadrato, oltre che sotto l'aspetto della psicologia individuale, tenendo conto dell'influenza dei tempi, dei quali il suo modo di agire è lo specchio.

Il deputato GORGONI si richiama alle osservazioni del deputato Mastrantuono, alle quali non occorrerebbe forse aggiungere altro. Le iniziative di accusa contro il Presidente Cossiga risultano frutto di strumentalizzazione elettorale: autorevoli giuristi, che in passato sono stati in aspro dissenso con il Presidente Cossiga, quale l'ex-Presidente della Corte Costituzionale Ettore Gallo, affermano che il comportamento del Capo dello Stato può aver oltrepassato limiti di opportunità politica, ma non travalicato quelli della legittimità. È palese l'inconsistenza delle accuse, che possono peraltro avere pericolosi effetti cadendo nell'attuale contesto di estrema fragilità istituzionale.

Ad avviso del deputato Gorgoni, gli interventi del Presidente Cossiga hanno unicamente registrato la reale inquietudine delle istituzioni, delle quali l'intera classe politica avverte da tempo l'esigenza di riforma. Risale infatti all'inizio della scorsa legislatura l'istituzione della Commissione bicamerale per la formulazione di proposte di revisione della Costituzione, i cui suggerimenti non hanno avuto esiti concreti. Sulle disfunzioni del sistema vi è ormai un'ampia letteratura: vero è invece che alcuni esponenti della classe politica non hanno saputo apprezzare i suggerimenti e gli impulsi provenienti dal Capo dello Stato, in ossequio forse ad uno spirito conservatore, ostile alle riforme. È dubbio che sia stato il Presidente Cossiga e non piuttosto i partiti ad essersi discostati dalla Costituzione: lo stesso Presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, dichiara di condividere i giudizi del Capo dello Stato, al quale raccomanda tuttavia il silenzio in modo da non disturbare l'operato del Governo.

La pretestuosità delle accuse mosse al Presidente Cossiga è dimostrata dal rifiuto di coloro che hanno formulato le accuse stesse di prendere in considerazione la correttezza giuridica delle opinioni assunte dal Capo dello Stato.

Il deputato Gorgoni esclude con fermezza che le iniziative del Presidente Cossiga possano integrare attentato alla Costituzione od alto tradimento. Le accuse, motivate con argomenti anche pregevoli, non appaiono però in nessun caso convincenti, come è stato adeguatamente posto in evidenza dal deputato Mastrantuono: l'opinabilità del giudizio sui comportamenti del Capo dello Stato non significa infatti che tali comportamenti integrino fattispecie penali. Ricorda che il dibattito sui limiti dei poteri attribuiti dalla Costituzione al Presidente della Repubblica risale a tempi remoti, essendosi proposto all'epoca della presidenza di Giovanni Gronchi il quesito sui poteri in materia di politica estera. Anche durante la presidenza Pertini si è discusso sulla estensione dei poteri del Capo dello Stato, ma nessuno ha ritenuto di muovere rilievi al fine di non recare turbamento ai delicati equilibri costituzionali.

Non si possono elevare addebiti al Presidente Cossiga per il fatto che pone in luce le carenze del sistema politico-istituzionale; se talune sue affermazioni sono a volte sembrate discutibili, occorre però tener conto che si è trattato di reazioni alle ingiuriose aggressioni da lui subite. A suo avviso, alcune polemiche artificiose, come quelle riguardanti il cosiddetto caso Gladio, hanno avuto in realtà l'obiettivo di distogliere la pubblica opinione dai problemi reali del Paese. La condotta osservata dal Presidente Cossiga a proposito del caso Gladio è stata assolutamente equilibrata e le aggressioni subite in relazione a tale vicenda risultano pertanto pretestuose.

Il deputato Gorgoni - premesso che, se è lecito dissentire da alcune opinioni espresse dal Presidente Cossiga, non può negarsi la buona fede del suo comportamento - critica la soluzione da taluni ravvisata nelle dimissioni dalla carica presidenziale: come già osservato dal senatore

Ventre, appare contraddittorio suggerire tale soluzione dopo aver elevato l'accusa penale, in quanto le dimissioni non fanno venir meno il reato, se questo veramente sussiste.

Dopo che il deputato MELLINI ha sottolineato che l'*inpeachment* non è assimilabile all'azione penale, il deputato GORGONI ribadisce che nessuna delle denunce è riuscita a dimostrare la fondatezza delle accuse, rimaste vaghe. Dinanzi al Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa non si sta svolgendo un processo ma una messa in scena politica, per distogliere la pubblica opinione dai problemi autentici del Paese, che invece il Presidente Cossiga ha avuto il coraggio di denunciare. Tutte le accuse debbono pertanto essere dichiarate manifestamente infondate.

Il senatore CORRENTI ricorda di essere stato favorevole alla dichiarazione di manifesta infondatezza di precedenti denunce, dovendo il Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa formulare giudizi sulla sussistenza di illeciti penali. Respinge pertanto l'accusa, secondo la quale da parte di talune forze politiche è stato proposto una sorta di baratto, quale l'ipotizzato ritiro delle accuse in cambio delle dimissioni del Presidente Cossiga. Si tratterebbe di valutazioni politiche, che non possono influire sullo svolgimento dei compiti del Comitato.

Non può darsi credito alla tesi, che alcuni interventi hanno fatto propria, secondo la quale i comportamenti del Presidente Cossiga sono censurabili sul piano del *fair play*, ma sostanzialmente innocui. Tale giudizio non può ad esempio riguardare i giudizi oltraggiosi che il Capo dello Stato ha espresso, in occasione di viaggi all'estero, sulla Repubblica italiana; giudizi di fronte ai quali il Parlamento è rimasto inerte, mentre avrebbe dovuto chiederne le dimissioni.

Il Comitato deve comunque valutare la rilevanza penale dei comportamenti del Presidente Cossiga. Quanto all'opinione da taluni avanzata, circa la difficoltà di applicare l'articolo 90 della Costituzione in nome del principio di legalità in materia penale, il senatore Correnti osserva che il Comitato ha adottato l'interpretazione penalistica dell'articolo 90 della Costituzione, in virtù della quale per l'attentato alla Costituzione deve risalirsi alla fattispecie dell'articolo 283 del Codice penale e, per l'alto tradimento, al Codice Penale Militare. Sgombrato pertanto il terreno da ogni equivoco, fa presente che la dottrina ha affermato il principio dell'esistenza, come regola generale, della responsabilità del Capo dello Stato. Il Capo dello Stato è infatti responsabile, come qualsiasi cittadino, per i reati comuni. È inoltre responsabile per alto tradimento e per attentato alla Costituzione, in relazione agli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni. Qualora si derogasse a tali principi, si concepirebbe il Presidente della Repubblica come un monarca, contro i precetti della Costituzione.

Il senatore Correnti, premesso che il Comitato deve valutare la responsabilità del Capo dello Stato per atti connessi all'esercizio delle sue funzioni, osserva che si tratta di materia che dà luogo ad un reato

proprio, di pericolo. In proposito, in assenza della giurisprudenza costituzionale, occorre far riferimento ai principi individuati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in ordine ai delitti di attentato. Le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno stabilito, con riferimento all'articolo 241 del Codice penale, che, al fine di concretare l'attentato, è sufficiente riconoscere la sussistenza di una serie di elementi, che costituiscono un *minus* rispetto agli elementi dai quali risulta la sussistenza del tentativo.

Il senatore Correnti evidenzia l'altro punto sul quale il Comitato deve portare la sua attenzione, vale a dire il concetto di manifesta infondatezza. Osserva in proposito che nessuno ha negato che i fatti segnalati dalle varie denunce sono veri e incontrovertibili. La manifesta infondatezza dovrebbe allora valutarsi - contrariamente ai principi giurisprudenziali - solo sotto l'aspetto della sussistenza del dolo. Inoltre, è innegabile che il Presidente Cossiga abbia posto in essere comportamenti in violazione di norme regolamentari e della prassi: anche sotto tale profilo si è al di fuori della rilevazione della manifesta infondatezza, come risulta dall'analisi di alcune situazioni specifiche. Adduce in primo luogo il rifiuto di promulgazione di una legge approvata dal Parlamento, particolarmente grave in quanto adombrato anche a seguito della riapprovazione della stessa legge. Menziona poi le aggressioni verbali nei confronti di taluni parlamentari che, se indiscutibilmente ricadono nell'oltraggio e nell'ingiuria, possono in taluni casi assumere aspetti di maggiore gravità, specialmente se riferite ad opinioni espresse e ad iniziative assunte dai parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni. Ricorda quindi le reiterate minacce di scioglimento delle Assemblee legislative, pur non essendo in atto alcuna crisi di governo ed essendo il Parlamento nel pieno esercizio delle sue funzioni. Deve poi tenersi conto degli atteggiamenti assunti in ordine alla vicenda Gladio, che hanno dato luogo ad una inaccettabile ingerenza sulla costituzione della Commissione dei saggi che avrebbe dovuto indagare sulla legittimità di tale struttura, la quale, a seguito dell'intervento del Presidente Cossiga, che ha costituito valido deterrente, non fu mai istituita. Anche in tale caso si è determinato un gravissimo *vulnus* alla Costituzione; *vulnus* inferto anche allorché il Presidente Cossiga ha ricevuto Edgardo Sogno, all'indomani del rilascio da parte di quest'ultimo di alcune dichiarazioni gravissime riferentisi all'eventuale successo elettorale di una determinata forza politica. Deve portarsi anche attenzione ai rapporti con il Consiglio Superiore della Magistratura, in particolare all'invio della forza pubblica in occasione di una recente seduta di tale organo ed all'attivazione del circuito di audiodiffusione per ascoltarne il dibattito. I rapporti del Presidente Cossiga con l'organo di governo della Magistratura e con alcuni uffici giudiziari appaiono di evidente incostituzionalità. Si ricorda che il Presidente Cossiga, all'indomani dell'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale che ha disciplinato la testimonianza del Capo dello Stato, si è decisamente opposto all'iniziativa assunta da un magistrato al fine di ascoltarlo in qualità di testimone.

Il senatore Correnti conclude osservando che tutti gli episodi citati dimostrano l'improponibilità dell'archiviazione per manifesta infondatezza, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 1989, n. 219. Il Comitato deve arrivare con serietà e dignità alla formulazione delle conclusioni che, a suo avviso, dovrebbero disporre quanto meno l'invio degli atti all'Autorità giudiziaria ordinaria per l'eventuale rilevazione di reati comuni.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il Presidente MACIS ringrazia il senatore Correnti per il suo intervento, che ha confermato l'elevatezza del dibattito. Propone quindi che il Comitato rinvi il seguito della discussione alla seduta già convocata per le ore 9,30 di domani, 9 gennaio 1992.

Dopo che il senatore MAZZOLA si è dichiarato d'accordo con la proposta del Presidente, ricordando che i senatori e i deputati del Gruppo democristiano sono vincolati da indifferibili impegni parlamentari previsti per questo pomeriggio, il Comitato unanime conviene con la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 13,15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 1992

248^a Seduta

Presidenza del Presidente

MURMURA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la marina mercantile
Facchiano.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

Fondo di solidarietà nazionale della pesca (3055)

(Parere alla 8^a Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente MURMURA la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Disciplina del fermo temporaneo obbligatorio delle unità di pesca (3074)

(Parere alla 8^a Commissione: favorevole)

Il presidente MURMURA propone l'espressione di un parere favorevole.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,15.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 8 GENNAIO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Covi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione permanente:

PASQUINO ed altri: Norme per l'adozione di un sistema elettorale a doppio turno con premio di coalizione per la elezione della Camera dei deputati (25): *rinvio dell'emissione del parere*

SPADACCIA ed altri: Riforma di tipo uninominale del sistema elettorale (61): *rinvio dell'emissione del parere*

FIOCCHI e CANDIOTO: Nuove norme per l'elezione del Senato della Repubblica (2790): *rinvio dell'emissione del parere*

FIOCCHI e CANDIOTO: Norme per l'elezione della Camera dei deputati secondo il sistema elettorale a doppio turno in collegi uninominali (2791): *rinvio dell'emissione del parere*

BOSSI: Modificazioni ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3031): *rinvio dell'emissione del parere*

OSSICINI e ULIANICH: Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati, con l'introduzione del doppio turno, del voto di convergenza per l'indicazione delle coalizioni e la designazione del Presidente del Consiglio dei ministri (3080): *rinvio dell'emissione del parere*

OSSICINI e ULIANICH: Riforma delle norme sulla elezione del Senato della Repubblica, con l'introduzione del doppio turno e del voto di convergenza per l'indicazione dei raggruppamenti e per l'ammissione al secondo turno (3081): *rinvio dell'emissione del parere*

PECCHIOLI ed altri: Nuove norme per l'introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l'elezione della Camera dei deputati (3089): *rinvio dell'emissione del parere*

MANCINO ed altri: Istituzione del comitato nazionale interdisciplinare di bioetica (3126): *parere favorevole*

alla 5ª Commissione permanente:

Deputati TASSONE ed altri: Interventi per lo sviluppo della Calabria (Stralcio degli articoli da 1 a 18 e da 20 a 22 del disegno di legge n. 1385 deliberato dalla 5ª Commissione in sede deliberante nella seduta del 22 novembre 1990) (1385-bis): *parere favorevole con osservazioni*

Deputati MACCIOTTA ed altri: Delega al Governo per la riforma delle disposizioni in materia di struttura, classificazione e gestione delle spese del bilancio dello Stato nonché dei bilanci degli enti pubblici (Approvato dalla Camera dei deputati) (Stralcio dell'articolo 11 del disegno di legge n. 1203 deliberato dall'Assemblea nella seduta del 27 luglio 1988) (1203-bis): *parere favorevole*

alla 8ª Commissione permanente:

Legge-quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali (2981): *parere favorevole*

alla 9ª Commissione permanente:

Deputati ROSINI ed altri: Norme concernenti l'attività di acquacoltura (Approvato dalla Camera dei deputati) (3079): *rinvio dell'emissione del parere*

alla 13ª Commissione permanente:

MARGHERITI ed altri: Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario delle zone di pianura e di parte delle zone di collina non comprese nel territorio delle comunità montane (2780): *parere favorevole con osservazioni.*

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 1992

270^a Seduta

Presidenza del senatore

CORTESE

indi del Presidente

ANDREATTA

Intervengono i ministri della marina mercantile Facchiano e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Ruberti e i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Castiglione, per il turismo e lo spettacolo Muratore e per il tesoro Pavan.

La seduta inizia alle ore 10,30.

**Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (2969), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7^a Commissione. Parere favorevole)**

Il presidente CORTESE illustra il disegno di legge ricordando che il Ministro dell'università ha trasmesso la risposta relativa alla richiesta di spiegazioni sull'alta mole di residui del capitolo in questione. Tale risposta ribadisce la non utilizzabilità dei residui.

Il sottosegretario PAVAN si dichiara favorevole al disegno di legge.

La Sottocommissione dà mandato al presidente CORTESE di redigere un parere favorevole.

**Interpretazione autentica dell'articolo 4, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 122, in materia di procedure per le espropriazioni delle aree destinate alla seconda Università di Roma (3109)
(Parere alla 7^a Commissione. Parere favorevole)**

Senza discussione, su proposta del presidente CORTESE la Sottocommissione esprime parere favorevole.

Manieri ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (3106)

(Parere alla 7^a Commissione. Parere favorevole)

Su richiesta del presidente Cortese, il ministro RUBERTI fornisce chiarimenti sul disegno di legge, sottolineando la necessità di estendere il finanziamento della legge sui diritti agli studi universitari anche agli anni 1993 e 1994.

Il senatore SPOSETTI sottolinea che si potrebbero creare problemi di finanziamento per gli anni successivi al 1994.

Il sottosegretario PAVAN aggiunge che l'intervento in esame deve rimanere triennale.

Il ministro RUBERTI sostiene invece la necessità di un finanziamento permanente e quindi l'inserimento in tabella C della legge finanziaria degli oneri per il proseguimento oltre il triennio 1992-1994 dell'intervento.

Il presidente CORTESE valuta corretta la soluzione dell'inserimento in tabella C.

Il senatore SPOSETTI rileva il comportamento contraddittorio della maggioranza riguardo al provvedimento in esame, dopo che varie volte essa ha obiettato fermamente alla pluriennalizzazione attuata attraverso il rinvio alla tabella C.

La Sottocommissione, a maggioranza, decide di trasmettere un parere favorevole.

Fondo di solidarietà nazionale della pesca (3055)

(Parere alla 8^a Commissione. Parere favorevole)

Il presidente CORTESE illustra brevemente il disegno di legge.

Favorevole il rappresentante del Tesoro, senza discussione, la Sottocommissione esprime parere favorevole.

Disciplina del fermo temporaneo obbligatorio delle unità di pesca (3074)

(Parere alla 8^a Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento)

Il presidente CORTESE illustra il disegno di legge.

Il sottosegretario PAVAN esprime avviso favorevole, alla condizione che nella clausola di copertura sia specificato che le somme utilizzate dal provvedimento siano versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

Il senatore SPOSETTI rileva la mancanza del prospetto relativo allo stato di utilizzazione del fondo di rotazione che dovrebbe fornire copertura ad una consistente quota degli oneri derivanti dal disegno di legge.

Il ministro FACCHIANO sottolinea come tale utilizzazione sia prevista nella delibera del CIPE e come il Tesoro abbia dato parere favorevole. Entrambi questi elementi dovrebbero far supporre la presenza di fondi necessari.

Il senatore SPOSETTI ribadisce la non sufficienza di questi elementi e chiede che il Governo faccia pervenire le informazioni necessarie per la fine della seduta odierna.

Il presidente CORTESE sospende l'esame del provvedimento onde consentire una verifica della situazione contabile del fondo di rotazione fuori bilancio.

La seduta sospesa alle ore 11 viene ripresa alle ore 11,05.

Il presidente CORTESE fa presente che il Ministero del tesoro ha comunicato che alla data del 30 settembre 1991 il fondo di rotazione in questione presenta disponibilità libere pari a 151 miliardi; pertanto anche da questo punto di vista non sussistono problemi di copertura.

La Sottocommissione quindi dà mandato al relatore di redigere un parere favorevole con le condizioni prima indicate.

Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217 recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica (2911)

Galeotti ed altri: Misure di sostegno ad iniziative del settore turistico per favorire l'ammodernamento della piccola e media impresa, esperienze di imprenditorialità giovanile e la diffusione di servizi in forma associata (1278)

Cardinale ed altri: Modificazioni ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica (2656)

(Parere alla 10ª Commissione. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento)

Il presidente CORTESE illustra il disegno di legge.

Il senatore DELL'OSSO sostiene la necessità di ridurre la validità temporale della norma al 1994, nell'ambito di una complessiva triennializzazione del provvedimento.

Il senatore SPOSETTI rileva come questa necessità non sia stata sottolineata per il disegno di legge n. 3106, precedentemente esaminato.

Il presidente CORTESE consiglia di considerare vincolanti, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, le osservazioni sulla triennializzazione

1992-1994, secondo le risorse disposte con la legge finanziaria 1992, degli articoli 4, comma 5, 7, 10, 11, comma 5, 12, 17 e 19 e propone, quale semplice osservazione, l'esplicitazione di una clausola di copertura degli oneri a carico degli associati, relativa all'articolo 7.

Il sottosegretario PAVAN chiarisce l'avviso favorevole del Governo, anch'esso condizionato alla non accettazione di un rinvio alla legge finanziaria per la determinazione della spesa negli anni successivi al 1994. Chiede di rendere condizionante l'osservazione effettuata dal Presidente sull'articolo 7.

Il presidente CORTESE, accettando l'osservazione del sottosegretario Pavan, propone un parere favorevole, con le condizioni prima richiamate.

La Sottocommissione conviene.

Disposizioni in materia di tariffe dei pedaggi autostradali e per il funzionamento degli uffici periferici dell'ANAS (2331-A)

(Parere all'Assemblea. Esame e sospensione)

Il presidente CORTESE ricorda che il 27 luglio 1991 la Sottocommissione ha già reso un parere favorevole sul testo: si tratta ora di esprimersi su una serie di emendamenti trasmessi dall'Assemblea.

Osserva poi che sembra porre seri problemi l'emendamento 6.1 che tende ad inquadrare i cantonieri negli organici dell'azienda: infatti non solo manca ogni quantificazione dell'onere ma altresì qualsivoglia forma di valida copertura finanziaria. In ogni caso, l'articolo 6, comma 2, andrebbe aggiornato per fare riferimento all'anno 1992: sulla base di tale criterio di aggiornamento temporale dell'onere andrebbe altresì rivisto l'emendamento 6.12.

Sottolinea che l'articolo 12 non appare condivisibile: esso infatti autorizza la contrazione di mutui a partire dal 1990 coprendone l'onere con risparmi limitati al solo triennio 1991-1993. Al riguardo l'emendamento 12.17 va condiviso in quanto propone la soppressione del citato articolo 12. La questione della copertura pluriennale viene affrontata con l'emendamento 2.18. In sostanza tale emendamento 2.18 consente che per cinque anni dall'entrata in vigore del provvedimento il Ministro dei lavori pubblici autorizzi l'applicazione in incremento dei pedaggi autostradali specificamente destinato al finanziamento interventi di manutenzione ordinaria. Si tratta pertanto di valutare se tale nuova forma di copertura pluriennale consenta alla Sottocommissione di superare le riserve riferite al testo.

Il senatore SPOSETTI osserva che l'emendamento 2.18 appare estremamente complesso e articolato nella formulazione, richiedendo pertanto un supplemento di istruttoria tecnica.

Il presidente ANDREATTA pur convenendo sul fatto che la nuova formulazione contenuta nell'emendamento 2.18 sembra più aderente all'esigenza di una puntuale copertura pluriennale, fa in ogni caso

osservare che ci troviamo di fronte all'ennesima autorizzazione di spesa coperta con operazioni di indebitamento, realizzati attraverso la tecnica dei limiti d'impegno. In ogni caso conviene con l'esigenza posta dal senatore Sposetti di un approfondimento ulteriore del testo, che contiene numerosi rinvii normativi.

Su proposta del presidente ANDREATTA, la Sottocommissione pertanto decide di sospendere brevemente l'esame onde procedere nell'indicato approfondimento tecnico.

Riordinamento del Ministero degli affari esteri (2025-A)

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Parere favorevole, condizionato ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento)

L'estensore designato, senatore DELL'OSSO, fa presente che è stato trasmesso dall'Assemblea il testo accolto dalla Commissione, a cui si aggiungono emendamenti, governativi e del relatore; in particolare, gli emendamenti governativi, hanno la funzione di coordinare, il quadro finanziario del provvedimento garantendo una idonea copertura ultra-triennale.

Ricorda che il Governo ha trasmesso una relazione tecnica sul complesso del provvedimento, che stima l'onere a regime in 329,4 miliardi (ricependo tale quantificazione nell'emendamento 32.1); ricorda altresì che il Servizio del bilancio, che ha trasmesso un rapporto di verifica sul testo originario del provvedimento nonché una successiva nota di lettura, ha tra l'altro posto in evidenza come gli emendamenti governativi provochino le entrate a regime delle norme sull'organico in un arco più lungo di tempo (da 10 a 22 anni).

Il relatore, proseguendo, fa presente che il testo in esame consente nuove assunzioni negli organici, ancorchè dilazionate nel tempo, nell'ordine di oltre 1.500 unità. Tenendo presente che la legge di accompagnamento alla finanziaria, recentemente approvata, mantiene il blocco del *turn-over* nel pubblico impiego, si deve osservare che il provvedimento all'esame produce un aumento degli organici equivalente a circa il 30 per cento del totale del Ministero, provocando una deroga di vaste proporzioni nel sistema. Non solo. Il provvedimento dispone consistenti aumenti stipendiali. Anche in questo caso la finanziaria fissa dei limiti per la crescita degli stipendi pubblici, talchè i maggiori benefici disposti a favore di un comparto si potrebbero riflettere in minori incrementi per gli altri comparti, al fine di mantenere il tetto complessivo.

L'ultima questione concerne la definizione dell'onere ad opera dell'emendamento 32.1. Tale emendamento infatti definisce la spesa per il 1992 in 9 miliardi, quella per il 1993 in 70 miliardi e quella per il 1994 in 107 miliardi (coprendoli con l'accantonamento di fondo speciale della finanziaria 1992 relativo agli interventi vari del Ministero), mentre l'onere a regime è stimato 329 miliardi, a decorrere dal 2013. La copertura della differenza tra il terzo anno e gli anni successivi viene posta a carico degli adeguamenti periodici dei diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, stabilendosi che a partire dal 1995 le

immissioni in ruolo di nuovo personale saranno tenute nei limiti del maggior gettito dei citati diritti. Infatti la relazione tecnica fa derivare solo dall'aumento degli organici la crescita della spesa a regime rispetto a quella dell'ultimo anno. La clausola di copertura, così come costruita, corrisponde nella sostanza a quanto è stato fatto in casi analoghi, ad esempio per la legge sulle Capitanerie di porto, anche se il piano di assunzioni sembra essere lasciato ad un'ampia discrezionalità, talchè l'onere a regime viene collocato nell'arco addirittura di un ventennio, e dunque si potrebbe assistere ad una variazione di spesa in misura consistente di anno in anno.

Relativamente agli altri emendamenti trasmessi, si deve far presente che quello 31.0.4 istituisce un fondo speciale di incentivazione, coprendolo con il medesimo accantonamento della finanziaria: tuttavia mancano elementi per valutare la congruità della quantificazione.

Il sottosegretario al Tesoro PAVAN dichiara che gli emendamenti governativi sono stati tutti concertati tra Presidenza del consiglio, Tesoro ed Esteri ed intendono offrire puntuale risposta alle questioni di copertura ultratriennale.

Si dichiara pertanto favorevole su tutti gli emendamenti governativi nonchè su quelli del relatore, anche essi concordati, fatta eccezione per l'emendamento 31.0.2, pe il quale propone una diversa formulazione.

Il presidente ANDREATTA esprime forti riserve sia sui profili dell'aumento dell'organico sia, soprattutto, sui maggiori trattamenti economici disposti a favore di tutto il personale che presta servizio all'estero: si tratta di incrementi del tutto fuori linea con i limiti posti in materia, per il triennio 1992-1994, dalla legge finanziaria testè approvata dalle Camere. Infatti, su base triennale 1992-1994 siamo di fronte ad un incremento stipendiale mediamente dell'ordine del 12 per cento. Propone pertanto che tutti gli incrementi economici delle disposizioni in esame, in particolare quelle di cui all'articolo 29, abbiano decorrenza dal 1° gennaio 1994. Al riguardo, egli sottolinea, appare sufficiente una modifica nell'emendamento 31.8 del Governo, modifica che - egli sottolinea - sembra avere il consenso della stessa Commissione affari esteri.

Per quanto riguarda la copertura ultratriennale il Presidente fa presente che per garantire un incremento di mezzi corrispondente alla crescita degli oneri occorre immaginare nei prossimi vent'anni un aumento delle indennità consolari dell'ordine del 1.000 per cento; si tratta quindi di un incremento di proporzioni relevantissime.

Il senatore SPOSETTI si dichiara nettamente contrario sia al testo che agli emendamenti, ricordando che il Gruppo del PDS fin dall'inizio dell'iter del provvedimento ha assunto tale posizione. Inoltre osserva come sia iniquo caricare l'onere dell'aumento dell'indennità all'estero fondamentalmente sulle stesse indennità consolari che i cittadini italiani, o comunque di origine italiana, pagano alle nostre rappresentanze per il disbrigo di affari consolari.

Il Sottosegretario al tesoro ribadisce che il provvedimento contiene coperture idonee e non incide sulla consistenza del fondo, stanziato con la legge finanziaria 1992, per i rinnovi contrattuali.

Il senatore DELL'OSSO, estensore designato del parere, osserva che il provvedimento recepisce intese già da lungo tempo intervenute sia in sede governativa che in sede sindacale; dichiara che il suggerimento proposto dal presidente Andreatta può avere seguito solo a condizione che tale linea di rigore venga estesa a tutti i dirigenti del settore pubblico allargato.

Sulla proposta del presidente ANDREATTA, relativa alla posticipazione al 1° gennaio 1994 degli effetti economici di cui all'articolo 29, si apre un ampio dibattito nel quale intervengono ripetutamente lo stesso Presidente, il Sottosegretario al Tesoro, e i senatori SPOSETTI e CORTESE.

Al termine il presidente ANDREATTA propone l'emissione di un parere favorevole a condizione che tali effetti economici, attraverso un'opportuna modifica dell'emendamento 31.8, d'iniziativa governativa, sia posticipati al 1° gennaio 1995. Con questa condizione possono avere corso tutti gli altri emendamenti governativi e del relatore, fatta eccezione per l'emendamento 31.0.2 per il quale propone di recepire la formulazione più restrittiva suggerita dal rappresentante del tesoro.

Dopo ulteriori interventi del senatore SPOSETTI, del Rappresentante del Tesoro e dei senatori DELL'OSSO e CORTESE, la Commissione, a maggioranza, dà mandato al presidente Andreatta di trasmettere all'Assemblea un parere favorevole condizionato nei termini da lui in precedenza proposti.

La seduta, sospesa alle ore 12,30, riprende alle ore 15,30.

Disposizioni in materia di tariffe dei pedaggi autostradali e per il funzionamento degli uffici periferici dell'ANAS (2331-A)

(Parere all'Assemblea. Ripresa dell'esame e conclusione. Parere favorevole, condizionato ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento)

Prosegue l'esame dianzi sospeso.

Il sottosegretario PAVAN osserva che l'emendamento 2.18 non dovrebbe comportare problemi.

Il senatore SPOSETTI ritiene che invece esso porterebbe a perdite di gettito fiscale.

Ad avviso del presidente ANDREATTA occorre ripristinare le procedure previste nell'originario testo dell'articolo 2 per la determinazione dei pedaggi autostradali, mentre va soppressa l'esclusione dall'imponibile dei sovrapprezzi di cui al comma 2 dell'emendamento.

È poi indispensabile prevedere all'emendamento 4.17 la specificazione che le eventuali estensioni temporali delle concessioni possano essere realizzate solo a fronte di investimenti aggiuntivi o di riduzioni di contributi ricevuti dalle società concessionarie.

Conclusivamente la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere di nulla osta, condizionato ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento all'introduzione di tutte le modifiche suggerite dal relatore, dal Presidente e dal senatore Sposetti.

Deputati Aniasi ed altri; Ridi ed altri; Trantino; Righi; Sanguineti ed altri: Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (2348-A), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Parere favorevole)

Riferisce il senatore CORTESE ricordando che giunge dall'Assemblea il testo del provvedimento, approvato dalla 8ª Commissione senza modifiche rispetto al testo della Camera. Come si ricorderà il 7 maggio 1991 la Commissione bilancio rese un parere favorevole sul testo, ad eccezione degli articoli 4, comma 4, e 6, comma 1, sui quali il parere era contrario, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, istituendo essi organismi senza la prevista copertura finanziaria. Nella sua relazione il relatore dell'8ª Commissione ha precisato che la mancata quantificazione degli oneri per l'istituzione degli organismi previsti in tali norme deriva dal fatto che le commissioni consultive di cui all'articolo 4 già operano e i loro oneri sono a carico dei bilanci comunali e regionali, mentre gli istituendi ruoli di cui all'articolo 6 non graverebbero sul bilancio dello Stato. Trattandosi di onere modesto, può forse accondiscendersi all'impostazione della Commissione di merito.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole.

Deputati Santoro ed altri; Zangheri ed altri; Borgoglio ed altri; Martinazzoli ed altri: Nuove norme in materia di società cooperative (3098), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere su testo ed emendamenti alla 11ª Commissione. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce il senatore CORTESE osservando che il disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati verte in tema di disciplina delle società cooperative. Per quanto di competenza si deve osservare che l'articolo 7, comma 3, e l'articolo 11, comma 9, prevedono agevolazioni fiscali, che probabilmente andrebbero quantificate e coperte.

L'articolo 13 istituisce un albo, con un relativo comitato, prevedendosi anche l'assunzione di personale con contratto di diritto privato. La copertura è operata a carico degli stanziamenti previsti nell'articolo 20, il quale, nella soppressione della gestione fuori bilancio del Ministero

del lavoro preordinata all'attività di ispezione delle cooperative, istituisce appositi capitoli, nello stato di previsione del Ministero del lavoro che dovranno essere alimentati in relazione ai gettiti contributivi. La questione dunque andrebbe forse più opportunamente disciplinata nell'ambito della normativa in tema di gestione fuori bilancio, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di far affluire a capitoli entrate particolari.

Ne deriva che, poichè non si conosce se il fondo in questione reca un avanzo, non è noto se esiste una copertura per le spese del provvedimento, che comunque andrebbero forse poste a carico degli associati, come è accaduto nei più recenti casi di istituzioni di albi.

Conclusivamente, sarebbe forse opportuna una relazione tecnica, sia per valutare gli effetti delle agevolazioni fiscali, sia in relazione alla sufficienza dei gettiti contributivi per coprire le spese delle ispezioni.

La Commissione di merito ha trasmesso emendamenti.

L'emendamento 18.0.1 affida al Ministero del lavoro compiti di studio, ricerca ed altro, autorizzandolo ad avvalersi di collaborazioni varie, ponendo i relativi oneri a carico dell'articolo 20 del provvedimento, senza specificare però i limiti degli oneri medesimi.

Gli emendamenti 20.1 e 20.2 mirano a riformulare il citato articolo 20, al fine di evitare il riferimento alla soppressione della gestione fuori bilancio relativa al Fondo contributi del Ministero per le spese relative alle ispezioni. Fermo rimanendo quanto già osservato sopra, si deve far presente che gli emendamenti mirano a definire le entrate, nella sostanza mantenendo il carattere fuori bilancio del fondo. Infatti l'emendamento 20.2 sopprime il comma 2 dell'articolo 20, che disponeva il versamento in entrata del bilancio dello Stato dei contributi previsti dal comma 1. Probabilmente l'emendamento 20.1 potrebbe essere accolto, mentre l'emendamento 20.2 non dovrebbe essere acconsentito. In ogni caso sarebbe opportuno acquisire il parere del Tesoro in materia.

Il sottosegretario PAVAN precisa che il Governo è favorevole al testo e agli emendamenti governativi presentati. Quanto alle agevolazioni fiscali esse non comportano consistenti riduzioni di entrate, mentre la quantificazione degli oneri è già stata verificata dalla Camera dei deputati. Quanto alla questione relativa alla soppressione della gestione fuori bilancio, essa viene risolta con gli emendamenti all'articolo 20.

Conclusivamente la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole su testo ed emendamenti, osservando l'opportunità di accogliere quello 20.1.

Deputati Petrocelli ed altri: Istituzione delle sovrintendenze archivistiche per il Molise e per la Valle d'Aosta (2938), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7ª Commissione. Parere favorevole)

Su proposta del senatore CORTESE la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole.

Ventre: Norme per il completo funzionamento della pretura circondariale di Caserta e della procura della Repubblica presso la medesima pretura (2709)

(Parere alla 2ª Commissione. Parere contrario ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento)

Riferisce il senatore CORTESE osservando che, come in caso di analoghi provvedimenti, quello all'esame non reca una definizione degli oneri di funzionamento.

Il sottosegretario CASTIGLIONE precisa che è in corso di esame presso la Camera dei deputati un provvedimento di analoga materia. Pertanto sarebbe opportuno attenderne la conclusione dell'*iter*.

Il sottosegretario PAVAN si dichiara contrario al provvedimento, mancando esso di quantificazione e di copertura.

La Sottocommissione delibera quindi di trasmettere un parere contrario ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento.

Deputati Russo Raffaele ed altri; Mensorio; Piccirillo; Nappi ed altri: Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nola (2919), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e conclusione. Parere favorevole, condizionato ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 dicembre 1991.

Su proposta del senatore CORTESE la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento all'aggiornamento della clausola della copertura finanziaria 1992, con riferimento allo specifico accantonamento della finanziaria stessa.

Salvato ed altri: Istituzione del tribunale e della pretura circondariale di Torre Annunziata (1675)

Guizzi: Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata (2271)

Deputati Mastrantuono ed altri: Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata (2920), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e conclusione. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 dicembre 1991.

Su proposta del senatore CORTESE la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole sul disegno di legge n. 2920, nel quale si deve ritenere confluiscono anche gli effetti finanziari degli altri provvedimenti, a condizione ai sensi dell'articolo 40, del Regolamento che la clausola di copertura sia aggiornata al 1992, facendo riferimento agli appositi accantonamenti della finanziaria per il medesimo anno.

Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale (3138)

(Parere alla 3^a Commissione. Parere favorevole)

Su proposta del presidente ANDREATTA la Sottocommissione delibera di trasmettere un parere favorevole sul provvedimento.

Murmura ed altri: Modifiche alle leggi 16 marzo 1987, n. 118, e 18 maggio 1967, n. 394, disciplinanti la Scuola archeologica italiana con sede in Atene (3023)

(Parere su testo ed emendamenti alla 7^a Commissione. Parere favorevole con osservazioni)

Su proposta del presidente ANDREATTA la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole sul provvedimento e sugli emendamenti 1.1 (nuovo testo) e 2.1, osservando l'opportunità di porre l'onere per il pagamento delle retribuzioni del personale universitario comandato presso la scuola a carico dei fondi per la ricerca.

La seduta termina alle ore 16,40.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 8 GENNAIO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bernardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 2ª Commissione:

Deputati PAZZAGLIA ed altri: Disposizioni in materia di notificazione dei controricorsi e dei ricorsi incidentali dinanzi alla Corte di cassazione (3059), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

alla 9ª Commissione:

Deputati ROSINI ed altri: Norme concernenti l'attività di acquacoltura (3079), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole condizionato all'introduzione di un emendamento*.

LAVORO (11^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del Vice Presidente della Commissione Sartori, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 2^a Commissione:

CAPPELLI: Modifica dell'articolo 413 del codice di procedura civile, modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, relativa alle controversie derivanti dal contratto di agenzia e di rappresentanza commerciale (2682): *parere favorevole*;

Deputati MASTRANTUONO ed altri: Disciplina della competenza territoriale per le controversie relative ai rapporti di cui al numero 3) dell'articolo 409 del codice di procedura civile (3064), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

IGIENE E SANITÀ (12ª)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 8 GENNAIO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Condorelli, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1ª Commissione:

MANCINO ed altri: «Istituzione del comitato nazionale interdisciplinare di bioetica» (3126): *parere favorevole.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 9 gennaio 1992, ore 9

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PASQUINO ed altri. - Norme per l'adozione di un sistema elettorale a doppio turno con premio di coalizione per la elezione della Camera dei deputati (25).
- SPADACCIA ed altri. - Riforma di tipo uninominale del sistema elettorale (61).
- DIANA ed altri. - Modificazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con l'introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a due turni per l'elezione della Camera dei deputati (375).
- FIOCCHI e CANDIOTO. - Nuove norme per l'elezione del Senato della Repubblica (2790).
- FIOCCHI e CANDIOTO. - Norme per l'elezione della Camera dei deputati secondo il sistema elettorale a doppio turno in collegi uninominali (2791).
- MANCINO ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica (2926).
- FABBRI ed altri. - Modifiche ed integrazioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 6 febbraio 1948, n. 29, «Norme per la elezione del Senato della Repubblica» (3026).
- BOSSI. - Modificazioni ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3031).
- OSSICINI e ULIANICH. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati, con l'introduzione del doppio turno, del voto di

convergenza per l'indicazione delle coalizioni e la designazione del Presidente del Consiglio dei ministri (3080).

- OSSICINI e ULIANICH. - Riforma delle norme sulla elezione del Senato della Repubblica, con l'introduzione del doppio turno e del voto di convergenza per l'indicazione dei raggruppamenti e per l'ammissione al secondo turno (3081).
- PECCHIOLI ed altri. - Nuove norme per l'introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l'elezione della Camera dei deputati (3089).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SAPORITO ed altri. - Norme urgenti per la perequazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici (41).
- SCEVAROLLI ed altri. - Computo della indennità integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti dello Stato (98).
- PERUGINI ed altri. - Norme urgenti per la perequazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici statali e parastatali (759).
- FILETTI ed altri. - Computo della indennità integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti dello Stato (1024).
- GUIZZI ed altri. - Omogeneizzazione dell'indennità di fine servizio dei pubblici dipendenti (1637).
- BOATO ed altri. - Norme per la determinazione della base contributiva ai fini del computo dell'indennità di buonuscita al personale civile e militare dello Stato (2109).
- MAFFIOLETTI ed altri. - Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti (2359).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Deputati MARTINAZZOLI ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di norme sul processo amministrativo dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di Stato ed al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, nonché sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e sui ricorsi amministrativi (1912) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Deputato BALESTRACCI. - Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (2203-bis) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

IV. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari (3140).

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Deputati BORTOLAMI ed altri. - Nuova disciplina per gli amministratori delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) (2197) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - MANCINO ed altri. - Istituzione del comitato nazionale interdisciplinare di bioetica (3126).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 9 gennaio 1992, ore 9

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale (3138).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 9 gennaio 1992, ore 9 e 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge (e delle petizioni, a questi attinenti, nn. 10 e 269):

- CHIARANTE ed altri. - Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428).
- MANZINI ed altri. - Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829).
- MANIERI ed altri. - Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187).
- GUALTIERI ed altri. - Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226).
- FILETTI ed altri. - Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812).
- MEZZAPESA. - Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343).

Procedure informative

Indagine conoscitiva sulla dispersione scolastica, l'analfabetismo funzionale, l'analfabetismo di ritorno, i nuovi analfabetismi nella società italiana: audizione di esperti del Ministero della pubblica istruzione, dell'ISTAT e del CENSIS.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 9 gennaio 1992, ore 15,30

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Legge-quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali (2981).
-

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 9 gennaio 1992, ore 10 e 15

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 4 luglio 1967, n. 580, e nuove norme in materia di produzione e commercializzazione delle paste alimentari (1706-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- GALEOTTI ed altri. - Misure di sostegno ad iniziative del settore turistico per favorire l'ammodernamento della piccola e media impresa, esperienze di imprenditorialità giovanile e la diffusione di servizi in forma associata (1278).
- FOSCHI ed altri. - Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato (2186).

- CARDINALE ed altri. - Modificazioni ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante interventi per il potenziamento e la qualificazione della offerta turistica (2656).
- Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica (2911).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- ALIVERTI ed altri. - Norme per lo stoccaggio e la distribuzione di gas di petrolio liquefatti (2501).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVI. - Controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (1878).
- CUMINETTI ed altri. - Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (2951).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 9 gennaio 1992, ore 9

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati GEREMICCA ed altri. - Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi dell'area metropolitana di Napoli (1715) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- FABBRI ed altri. - Norme per il completamento degli interventi per lo sviluppo industriale nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (2728-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, degli articoli da 1 a 7, di parte dell'articolo 8 e degli articoli 9 e 10 del disegno di legge n. 2728*).
- AZZARÀ ed altri. - Interventi per i settori industriali delle zone colpite dal terremoto del 1980-1981 (2876-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, dell'articolo 6 del disegno di legge n. 2876*).
- BOATO ed altri. - Disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (3033-bis)

(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, dei commi 2 e 3 dell'articolo 10 del disegno di legge n. 3033).

- GOLFARI e PATRIARCA. - Misure per la ripresa degli interventi di cui al titolo VIII della legge 24 maggio 1981. n. 219, in materia di alloggi di edilizia residenziale (3034).
 - PETRARA ed altri. - Interventi connessi alle iniziative industriali di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nel territorio delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpito dagli eventi sismici del 1980 e 1981 (3107).
 - BOSCO ed altri. - Conclusione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981 n. 219 (3112).
- e degli emendamenti rinviati dall'Assemblea in Commissione, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DEGAN ed altri. - Norme-quadro in materia di speleologia (1026).
- GUZZETTI ed altri. - Norme in materia di speleologia (2727).

In sede redigente

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge (e delle petizioni, a questi attinenti, nn. 431 e 437):

- BOATO ed altri. - Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale (575).
- SERRI ed altri. - Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna (803).
- BERLINGUER ed altri. - Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvato dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985 (1645).
- SCEVAROLLI ed altri. - Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie (2086).
- Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (2854) *(Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati).*

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati CERUTI ed altri. - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (3061) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- MARGHERITI ed altri. - Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario delle zone di pianura e di parte delle zone di collina non comprese nel territorio delle comunità montane (2780).
- Deputati DONAZZON ed altri. - Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario della zona di pianura e di parte della zona di collina non comprese nel territorio delle comunità montane (2860) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Deputato BALESTRACCI. - Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (2203-bis) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, approvato dalla Camera dei deputati, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati*).

**COMITATO PARLAMENTARE
per i procedimenti d'accusa**

Giovedì 9 gennaio 1992, ore 9,30

Seguito dell'esame congiunto delle seguenti denunce:

- Denuncia sporta dai signori Nando dalla Chiesa, Alfredo Galasso, Leoluca Orlando e Diego Novelli.
- Denuncia sporta dall'onorevole Giacinto Marco Pannella.

- Denuncia sporta dagli onorevoli Sergio Garavini, Lucio Magri, Giovanni Russo Spena e dal senatore Lucio Libertini.
 - Denuncia sporta dal senatore Pierluigi Onorato.
 - Denuncia sporta dai senatori Ugo Pecchioli, Franco Giustinelli, Roberto Maffioletti, Renato Pollini, Ugo Sposetti, Giglia Tedesco Tatò, Graziella Tossi Brutti e dai deputati Giulio Quercini, Giorgio Macciotta, Anna Maria Pedrazzi Cipolla, Maria Taddei e Luciano Violante.
-